PERFICE MUNUS!

ATTIVITÀ SACERDOTALE

SUSSIDI PASTORALI

Rassegna mensile di formazione e vita pastorale

Direzione e Amministrazione:
L.I.C.E. - Via Assarotti 10 - Torino

Anno XXXIV - 1 Luglio-Agosto 1959 - N. 7-8 *Sped. abb. post. Gr. III*

D. G. Lefebvre, O.S.B.
e Can. G. Destefani

MESSALE QUOTIDIANO

commentato e illustrato

Nuova Edizione aggiornata 1959

tela fogli rossi 2100 - fogli oro 2400
similpelle f. rossi 2300 - fogli oro 2600
½ pelle fogli rossi 2500 - fogli oro 2800
zigrino fogli rossi 3200 - fogli oro 3500
marocc. f. r. oro 4500 - vitello f.r.o. 4700
bulgaro f. r. oro 4800 - Stile antico 5400
Con Vesperale latino-italiano, in più 300
Id. con canto 700

Il Messale contiene:

Il testo latino completo col nuovo **Ordo della Settimana Santa e le nuove Messe** e la traduzione italiana dei Can. S. Bertola e G. Destefani.

Uno studio sulla natura del Sacrificio, e il modo di partecipare attivamente e liturgicamente alla Messa.

Commenti storici, liturgici, ascetici sui cicli, i tempi, le domeniche e feste.

Biografie dei Santi, redatte secondo gli ultimi studi storici e agiografici.

160 illustrazioni di R. Cramer e 12 *Carte geografiche.*

Questa nuova edizione aggiornata ha introdotte le ultime innovazioni della S. C. d. RR. compreso il nuovo **Ordo della Settimana Santa e le nuove Messe.** Cosicchè può dirsi **la esatta e completa riproduzione del Messale** romano, qualità utile anche ai missionari.

Il **commento storico dottrinale e liturgico** è rimasto insuperato ed insuperabile. La profonda e vasta competenza del dotto Benedettino è stata messa in opera per permeare e divulgare lo spirito che anima tutto il Messale.

La traduzione dei testi liturgici è stata fatta in modo da ottenere la perfetta aderenza ai testi originali.

Alla completezza del commento e della spiegazione del Sacrificio ha recato autorevole contributo di collaborazione Mons. G. Destefani, insegnante di liturgia storica, curando inoltre con diligenza i commenti delle feste dei Santi attenendosi ai soli risultati della scienza agiografica ed eliminando leggende non vantaggiose ai fini liturgici. Ed ha altresì aggiunto un capitolo introduttivo sul **Sacrificio della Messa** - natura ed efficacia - condensandovi la più pura dottrina di S. Agostino e di S. Tommaso, con chiarezza e semplicità. Vi ha pure aggiunto un capitolo relativo al **disegno generale della Messa** e alla **sua struttura,** informato ai dati più sicuri della scienza liturgica nonchè **norme per assistervi e partecipare attivamente.**

Finezza ed opacità della carta, chiarezza dei caratteri, ricchezza delle illustrazioni, rendono signorile, gradevole l'uso del libro e gli hanno valso la definizione di **Principe dei Messalini.**

E dal punto di vista economico è tuttora il meno costoso in rapporto alla sua ampiezza e al contenuto dottrinale e artistico.

Il giudizio di una autorevole Commissione definisce quello del Lefebvre il MIGLIORE DEI MESSALINI QUOTIDIANI.

Una **Commissione** formatasi allo scopo di compiere una inchiesta sul valore intrinseco dei messalini quotidiani in commercio e di procedere a una classificazione, stabilì anzitutto di delimitare l'esame al **commentario su tutto l'anno liturgico in generale, sui singoli periodi liturgici e su ciascuna domenica.**

La Commissione ha quindi concluso giudicando e definendo che

IL LEFEBVRE E' IL MIGLIORE

D. G. Lefebvre O.S.B.

MESSALE QUOTIDIANO ROMANO SERAFICO

commentato ed illustrato

Edizione per PP. Minori Religiose del 2°, 3° Ordine e Terziari

Col nuovo Ordo della SETTIMANA SANTA

Edizione in carta india, in-24 (cm. 16x10)
260 illustrazioni - pag. 2373

tela fogli rossi 2300 - fogli oro 2650
similpelle f. rossi 2600 - fogli oro 2950
½ pelle e tela f. r. 2800 - fogli oro 3200
zigrino fogli rossi 3500 - fogli oro 3900
marocc. e vitello fogli rossi e oro 5000
cuoio uso antico 5600

Anno XXXIV - 1 Luglio-Agosto 1959 Sped. in abb. postale (gruppo 3°)

Perfice Munus!...
FORMAZIONE E ATTIVITÀ SACERDOTALE
RASSEGNA MENSILE DI VITA PRATICA PER IL CLERO

ATTI DELLA SEDE APOSTOLICA

Esortazione del Sommo Pontefice al Clero delle Tre Venezie riunito in San Marco

Il Santo Padre, Giovanni XXIII ha diretto al Clero delle Tre Venezie in pellegrinaggio presso l'Urna di San Pio X in San Marco, il 23 *aprile* 1959, *la seguente venerata Esortazione:*

Diletti Figli,

A quarantacinque anni dal suo *dies natalis* alla patria celeste, Pio X è tornato per brevi giorni a Venezia, alla sua terra natale, al campo del suo apostolato in mezzo alla sua gente umile e generosa, che gli restò sempre nel cuore, anche tra le cure e gli affanni della altissima dignità pontificale.

Questo glorioso passaggio delle sue spoglie mortali, Noi desiderammo di vederlo compiersi fin dal 1954: e lo affrettammo non appena fummo chiamati alla seconda successione di Lui sulla Cattedra di Pietro. Al di là di ogni attesa più felice, eccoci dinnanzi ad un trionfo — oh! quale trionfo — di popolo, acclamante il figlio e padre suo, la gloria sua più fulgente dei tempi moderni e l'inclito Patrono, e con tale intensità di fervore da farci sperare edificantissimi frutti di interiore rinnovamento per molte anime.

In questo istante Noi contempliamo con gli occhi del cuore voi, diletti figli, convenuti in S. Marco, con i vostri venerabili Vescovi, da tutti i punti delle Tre Venezie: e con voi Ci appressiamo all'urna benedetta, deposta sotto la cupola grande della Basilica d'Oro, in faccia all'altare dell'Evangelista San Marco: non lungi dalla Nicopeja veneratissima, e presso quello storico ambone, da cui si effuse l'insegnamento robusto e chiaro del Patriarca Sarto, e la dolcezza del suo eloquio, che Noi, giovanetto quindicenne, udimmo con i Nostri orecchi a Sant'Alessandro in Colonna a Bergamo.

E' ben naturale che clero e popolo, ma i sacerdoti innanzitutto, si domandino che cosa porti di nuovo Pio X, in questo suo ritorno a Venezia, dopo quasi mezzo secolo dalla sua dipartita: quali utili richiami egli ci rechi per la interezza della vita ecclesiastica, determinata dalle circostanze odierne. La maestà della morte e la conclamata celeste glorificazione conferiscono una significazione speciale all'insegnamento di questo grande, di questo Santo insigne.

Pur tenendo conto delle variazioni delle età, che nel loro succedersi turbinoso ripetono i pregi e i difetti di ogni tempo: — giovani che subiscono il fascino delle novità e del passare innanzi agli anziani, talora con qualche presunzione: uomini maturi tentati di scegliere ciò che corrisponde alle proprie comodità, più che al bene comune e generale — gli impegni del sacerdote sono pur molti e gravi, e si impongono alla attenzione ed alla coscienza di ciascuno.

Pio X, tornato in mezzo ai suoi, a quelli che per sacra ordinazione gli sono più particolarmente vicini, richiama solennemente tre punti di vita sacerdotale, specialmente interessanti in ogni epoca della storia: la luminosa sopravvivenza così accentuata, il fascino di cui siamo testimoni — che esercita sulle anime e sulle collettività cattoliche di tutto il mondo Ci fanno ripensare alla dignità sacerdotale, all'amore alla Santa Chiesa e alla saggezza umana e cristiana che specialmente si addice al vivere nostro, chiamati come siamo: *lumen mundi, sal terrae.*

Sono tre elementi di primissimo ordine per la edificazione della nostra vita, cari sacerdoti, per la efficacia del vostro ministero: tre moniti di questo *sacerdos magnus Dei excelsi*, sacerdote sommo dell'Altissimo, reso oggetto di così spontaneo amore popolare, e proposto alla imitazione di tutti.

Al di fuori e al di sopra degli aneddoti e degli sprazzi di bonomia, che ripetuti e alterati potevano impicciolire la sua statura di uomo, di ecclesiastico distinto e di pastore di anime, Pio X appare nelle linee caratteristiche sue, diremmo più sacre e più severe, temperate peraltro da quel senso di grande comprensione, così trasparente dal suo sorriso e dalla sua calda parola.

I - DIGNITA' SACERDOTALE

L'autore della «*Imitazione di Cristo*», «nel IV libro, capo 5», definisce con un tratto ineffabile la caratteristica grandezza del sacerdote in faccia al cielo e alla terra: «*Grande ministerium et magna dignitas sacerdotum, quibus datum est quod Angelis ipsis non est concessum*».

Ministero di grazia dunque, privilegio singolare!

Questa dignità è insita al fatto stesso della vocazione. Via via si definisce con la vestizione clericale, con il conferimento della tonsura, nella ascesa agli ordini sacri, nella *missio canonica*, che è tutto un poema di rispetto e di amore della Santa Chiesa per le anime, e di fiducia nei suoi sacerdoti.

Il Concilio di Trento, nelle cui sessioni passò sensibilissima la esigenza di un perfetto adeguamento del sacerdote ai suoi altissimi

doveri, sta a rammentare, con parola severa e penetrante, ciò che più volte Ci permettemmo di sussurrare, quasi in preghiera, ai seminaristi e ai sacerdoti della Nostra cara Venezia: Le parole alte e gravissime del Concilio di Trento (Sess. XXIII, cap. 18) «*Sic decet omnino clericos in sortem Domini vocatos ut habitu, gestu, incessu, sermone nihil nisi grave, moderatum ac religione plenum praeseferant*». Sono espressioni precise e degne di essere tenute a mente e ripetute come il *Gloria Patri* del Breviario.

Il popolo cristiano, nonostante il variare dei gusti e l'affievolirsi dell'antico spirito di raccoglimento attorno alla parrocchia, vuole ancora e sempre il sacerdote degno, illuminato, amabile, santo.

Purtroppo la polvere della mondanità sembra tutto confondere e tutti avvolgere. Ma la esigenza della ecclesiastica dignità resta intatta nella opinione generale e nelle intimità più riposte dei cuori, perfino nei fanciulli.

Il sacerdote se è vivo come fuoco, e perciò luminoso, puro, ardente, vale tutto: altrimenti conta un bel poco, anche nella considerazione di coloro che momentaneamente hanno disertato la pratica religiosa.

La «*Haerent animo*» di S. Pio X — che nel cinquantesimo della sua acclamata apparizione rimeditammo il 18 settembre dell'anno scorso nella celebrazione del centenario del sacerdozio a Castelfranco — sgorgò dal cuore infuocato di Pio X, proprio come un gemito paterno, per richiamare il clero, diocesano e regolare di tutto il mondo, alla vita intensa ed alla santificazione.

Cari sacerdoti! Se Pio X è penetrato nella coscienza dei popoli, se tuttora la scuote, se la Chiesa docente attinge anche oggi al suo magistero, ciò è dovuto al fatto che egli sentì, visse e gustò questa altissima dignità, e vi si conformò senza sforzo e con naturalezza in ogni circostanza della sua vita, da cappellano cooperatore, fino a Pontefice Sommo.

Prima ed accanto ad ogni altra preoccupazione di desiderabili ed opportuni aggiornamenti pastorali, e di applicazione di nuove risorse per accostare le varie categorie di fedeli, abbiate cura precipua della vostra anima. Ve lo diciamo con tutta semplicità e familiarità paterna.

L'anima pura e ardente di un prete è mistero di luce, di grazia e di amore. Gli Angeli del Cielo l'ammirano e vedono in essa il riflesso della Maestà divina.

Felice il sacerdote che adempie con fedele cura i quotidiani doveri della preghiera: che ama il raccoglimento del tempio e della casa: che attinge la sostanza viva della sua predicazione dal Libro Sacro: che nei giudizi, nelle parole, nel tratto si uniforma agli esempi di Nostro Signore, della Madre Sua e dei Santi: che non nutre eccessiva fiducia nelle risorse umane.

Poichè la santità gli è necessaria per la salvezza dell'anima sua e per l'efficacia del suo apostolato, ogni sacerdote deve avere la massima cura di accostarsi al Sacramento della Penitenza e servirsi di tutti quei sussidi che la esperienza suggerisce e la Chiesa approva.

«*Si ergo sacerdos omnibus virtutibus fuerit ornatus, tunc est quasi optimum sal, et totus populus de illo conditur, magis videndo eum quam audiendo. Nam prima doctrina est videre bonum, secunda autem audire*» (S. Ioan. Chrysost. *Homil.* 10 *in Mt.* — opus imperfectum — PG 33, 685).

II - LA CHIESA

Le situazioni mutano, ma le difficoltà frapposte alla Chiesa nel compimento della sua divina missione non mancano mai.

A chi se ne meraviglia, a chi troppo ingenuamente confida in un'alba di assoluto riposo terreno e di facili conquiste, Noi rammentiamo le pagine di sangue e di gloria scritte dai Martiri e dai Dottori sempre alla difesa ed all'onore del deposito sacro affidato da Cristo alla sua Chiesa.

La Chiesa dei tempi di Pio X stette al posto suo con finezza e fierezza.

Taluni forzarono la porta, purtroppo: altri riuscirono ad imprese clamorose e dolorose. Ma su quel clamore si distesero poi le ombre della notte.

Pio X, mite ed umile di cuore, non piegò alla violenza dei poteri della terra nè alle lusinghe dei dialettici delle varie scuole. E lasciò l'esempio preclaro del suo strenuo amore al Libro Sacro ed alle sorgenti della grazia.

A chi definendolo «un povero parroco delle campagne venete», lo immaginò quasi confuso e sperduto nella immensità dei compiti pontificali, egli diede la misura altissima della sua chiaroveggenza di Maestro e di Pastore universale, soprattutto per alcuni atti, tra i più segnalati del suo governo: La creazione dell'Istituto Biblico, la preparazione del Codice di Diritto Canonico, la riorganizzazione delle Congregazioni Romane: l'invito alla Comunione frequente degli adulti ed alla Comunione ai fanciulli in tenera età, per la custodia dell'innocenza e dei buoni costumi: il ripudio di avvedutezze meramente politiche come mezzo di difesa del ceto ecclesiastico, e degli inalienabili diritti della verità rivelata e della libertà delle anime.

Diletti sacerdoti! La struttura interiore della Chiesa è forza che le viene dalla persuasione di dover restare fedele alla missione affidatale dal suo divino Fondatore, senza tema di apparire o di venire talora giudicata severa o troppo prudente.

Questa Chiesa che non ha bisogno di alcuno si affida a tutti i suoi figli.

Come istituzione divina essa rappresenta quanto di più sicuro e confidente si può immaginare per la salvezza dell'uomo, ma altresì nell'ordine delle relazioni umane e dell'avviamento a risolvere ciò che preoccupa ai fini del quotidiano sostentamento della pace sociale, e della collaborazione fra i popoli.

Tenendo sotto gli occhi le pagine più luminose della storia di tutti i secoli, si può ritenere che il Concilio Ecumenico — per il cui annunzio ascoltammo una ispirazione della cui spontaneità sentimmo, nella umiltà della Nostra anima, come un tocco improv-

viso e inatteso — stia già preparando, nelle intimità episcopali e sacerdotali, il buon proposito di ciascun ecclesiastico, un desiderio più ansioso di dilatare gli spazi della carità e di rimanere al posto suo con chiarezza di pensiero e con grandezza di cuore.

Preghiamo ed auguriamo che il Concilio rinnovi innanzitutto lo spettacolo degli Apostoli radunati in Gerusalemme, dopo l'Ascensione di Gesù al Cielo: unanimità di pensiero e di preghiera con Pietro e attorno a Pietro, Pastore degli agnelli e delle pecore: offerta di energie che si ritemprano, che si rinnovano per la ricerca di ciò che potrà meglio corrispondere alle odierne esigenze dell'apostolato.

La figura di S. Pio X, invocato anche lui celeste protettore del Concilio Ecumenico, si stacca dai fatti e dalle circostanze che ai suoi tempi originarono giudizi avventati e interessati, e rende più suadente il richiamo a non cercare vie peregrine per la salvezza dell'uomo e per la difesa dei suoi diritti, e a non immaginare facili divagazioni che possano surrogare ciò che affonda le sue radici nella essenza stessa delle istituzioni più solide, ed ha il valore dell'esperienza secolare. E cioè: in Oriente il riavvicinamento prima, il riaccostamento poi e la riunione perfetta di tanti fratelli separati coll'antica Madre comune: e in Occidente la generosa collaborazione pastorale dei due cleri, sotto lo sguardo e la direzione del Vescovo che è il Pastore di tutte le pecorelle.

III - SAGGEZZA UMANA E CRISTIANA

L'episodio di S. Pio X — Noi lo vedemmo coi Nostri occhi — che nel giorno della sua Incoronazione apparve contrariato dalle acclamazioni della folla è indicativo della sua mentalità e del suo carattere.

Egli amava la gente e ne compativa le esuberanze: poi vi si adattò volentieri. Ma quella testa piegata in avanti, quel gesto lento e breve della benedizione, quegli occhi arrossati di pianto, quel sorriso che tardava a venire, rimasero nella memoria di quanti ebbero la sorte di assistere a quella cerimonia del 9 agosto 1903, ad indicare la disciplina interiore di quel sacerdote Veneto, la cui bonomia fu presto da tutti compresa nel suo esatto significato.

In tutto, il prete deve portare un senso di misura, di garbo, di cordiale cortesia. Voi Ci comprendete. I fedeli non amano vedervi immersi negli affari terreni, quasi doveste risolvere tutto nello spazio di una generazione: e non apprezzano il sacerdote che si dimostra troppo caloroso o parziale. Conviene saper portare dappertutto e con grande dignità l'abito talare, nobile e distinto: immagine della tunica di Cristo: *Christus sacerdotum tunica,* segno splendente della veste interiore della grazia.

In diebus iracundiae sapersi controllare è merito grande, così che gli amici trovino in voi i moderatori delle passioni anche generose; e gli avversari, qualora ne incontraste, possano sempre giudicarvi galantuomini a tutta prova.

Diletti figli! Il mondo subisce ancora, subisce sempre il fascino della bontà e della santità. Voi ne siete testimoni in questi giorni di presenza di Pio X a Venezia.

Perchè il popolo invoca questo Santo? Perchè lo cerca? Perchè lo ama? La risposta è facile. Ci fu in Lui la congiunzione mirabile di quelle doti positive che sono proprie e caratteristiche di ciascuna classe sociale. Limpido come lo sono i figli della campagna; franco e robusto come gli operai delle nostre officine; paziente come gli uomini del mare; misurato come il pastore del gregge; nobile ed austero come i discedenti delle più grandi famiglie; affabile e giusto come un maestro, un magistrato; buono e generoso come si immaginano e sono i Santi.

Vogliamo tutti insistere in questa ricerca ed in questo amore di valori umani e cristiani, naturali e soprannaturali. E supplichiamo il Signore di farci sempre più anelare a questo equilibrio di energie e di entusiasmi. Il popolo ci correrà dietro, non per cercare noi, nè per fermarsi a noi, ma per giungere con noi all'incontro di Cristo Gesù, che è «*Pastor et episcopus animarum nostrarum*» (cfr. 1 Petr. 2, 25).

O San Pio, patriarca e pontefice nostro glorioso, impavido e benigno: proteggi sempre il clero Veneto, di cui tu rimani preclarissimo *splendor et honor*: proteggi tutto il clero d'Italia, tutto il clero cattolico del mondo. Sostieni la resistenza ed il *gaudium de veritate* di centinaia e di migliaia di confratelli nostri che la persecuzione e l'oppressione delle più sacre libertà, in vaste e piccole regioni lontane e vicine sottopone a durissime prove che sono gemito e pianto della Chiesa del Signore.

La parola di Gesù per molti si avvera: «*In mundo pressuram habebitis*» (Io, 16, 33). E' nostro dovere sacro portare nel cuore e nelle preghiere il ricordo quotidiano di questi confratelli sofferenti ed angustiatissimi. Per la tua intercessione, o Pontefice nostro Pio, la parola di Gesù un'altra volta e sempre si avveri: «*Confidite, ego vici mundum*» (Io. 16, 33).

Pienamente fiduciosi che le Nostre parole troveranno pronta e generosa corrispondenza da parte vostra, come pegno delle più elette grazie celesti e della potente intercessione di S. Pio X, a voi, diletti figli, e in primo luogo al Signor Cardinale Patriarca della Nostra cara Venezia e agli Arcivescovi e Vescovi costì convenuti, come pure a tutto il Clero diocesano e regolare e ai seminaristi delle Tre Venezie, impartiamo con effusione di cuore l'Apostolica Benedizione.

Dato a Roma presso S. Pietro il giorno 21 aprile millenovecentocinquantanove, anno primo del Nostro Pontificato.

IOANNES PP. XXIII

Suprema Sacra Congregazione del Sant'Offizio

DUBIUM

Quaesitum est ab hac Suprema Sacra Congregatione utrum catholicis civibus in eligendis populi oratoribus liceat suffragium dare iis partibus vel candidatis qui, etsi principia catholicae doctrinae opposita non profiteantur, imo etiam christianum nomen sibi assumant, re tamen communistis sociatur et sua agendi ratione iisdem favent.

Feria IV, die 25 *Martii* 1959

Em.mi ac Rev.mi DD. Cardinales, rebus fidei ac morum tutandis praepositi, respondendum decreverunt:

« *Negative* », ad normam Decreti S. Officii, diei 1 Iulii 1949, N. 1. (A.A.S., vol. XLI 1949, p. 334).

Feria autem V, die 2 Aprilis eiusdem anni, SS.mus D.N.D. IOANNES divina Providentia PAPA XXIII, in Audientia Em.mo ac Rev.mo D.no Cardinali Pro-Secretario S. Officii concessa, relatam Sibi Em.morum Patrum resolutionem adprobavit atque publicari iussit.

Datum Romae, ex Aedibus S. Officii, die 4 Aprilis 1959.

Hugo O'Flaherty, *Notarius*

* * *

Ecco una traduzione del sopra riportato decreto:

DUBBIO

E' stato chiesto a questa Suprema Sacra Congregazione se, nella scelta dei rappresentanti del popolo, sia lecito ai cattolici dare il voto a quei partiti o a quei candidati i quali quantunque non professino principi in contrasto con la dottrina cattolica, o addirittura si attribuiscano la qualifica di cristiani, tuttavia di fatto si uniscono ai comunisti e con la loro azione li favoriscono.

Nella adunanza di mercoledì 25 marzo 1959, gli Eminentissimi e Reverendissimi Signori Cardinali, preposti alla difesa della Fede e dei costumi, hanno decretato che sia risposto:

Negativamente, a norma del Decreto del S. Officio in data 1° luglio 1949 N. 1 (A.A.S., vol. XLI 1949, p. 334).

Riferita tale Risoluzione degli Eminentissimi Padri al Sommo Pontefice, nell'Udienza accordata il 2 corr. all'E.mo Cardinale Pro-Segretario del S. Offizio, Sua Santità l'ha approvata ed ha disposto che sia pubblicata.

Roma, dal Palazzo del S. Offizio, 4 Aprile 1959.

Ugo O'Flaherty, *Notaro*

Per comodità dei lettori diamo il testo del N. 1 del Decreto del S. Offizio in data 1° luglio 1949, richiamato nel presente Decreto:

« A questa Suprema Sacra Congregazione sono stati fatti i seguenti quesiti:

1°) Se sia lecito iscriversi a partiti comunisti o dare ad essi *appoggio;....*

Gli Eminentissimi e Reverendissimi Padri... hanno decretato che si risponda:

al 1°) *Negativamente*: il Comunismo, infatti, è materialista e anticristiano; i dirigenti, poi, del Comunismo, benchè a parole dichiarino qualche volta di non combattere la Religione, di fatto però, con la teoria e con l'azione, si dimostrano ostili a Dio, alla vera Religione e alla Chiesa di Cristo... ».

La Verginità di Maria

LA TESTIMONIANZA DI EGESIPPO SUI FRATELLI DEL SIGNORE

E' risaputo che i Protestanti negano la verginità di Maria dopo il parto, adducendo a motivo anche le espressioni evangeliche circa i fratelli del Salvatore, che essi dicono veri figli di Maria e quindi veri fratelli di sangue di Gesù.

Vediamo adunque che cosa ci attesta un autore del secondo secolo, Egesippo († c. 192) sulla natura di questa parentela.

Sui dati biografici veniamo informati da Eusebio († c. 340) nella sua Storia Ecclesiastica (*Hist. Eccl.*, lib. IV, c. 22; MG. 20, 377 ss.). Egesippo, oriundo dall'Oriente, probabilmente era giudeo di nascita, perchè conosceva la lingua aramaica.

Per apprendere la vera dottrina e per saperla discernere nel groviglio di sette gnostiche (Cfr. *Hist. Eccl.*, lib. IV, c. 22), intraprese un viaggio attraverso le principali cristianità. Fu prima a Corinto e quindi a Roma, ove rimase dal pontificato di Aniceto (c. 154 - c. 166) a quello di Eleuterio (c. 174 - c. 189).

Verso il 180, di ritorno in Oriente, attese a stendere, servendosi dei documenti e delle testimonianze raccolte, un'opera antignostica, ricca peraltro di numerose notizie di storia ecclesiastica, dal titolo Memorie (ὑπομνήματα) in 5 libri.

Dell'opera non ci rimangono che alcuni frammenti inseriti da Eusebio nella sua *Historia Ecclesiastica*; trattano esclusivamente della storia della Chiesa di Gerusalemme ed in modo speciale dei vescovi ad essa preposti dopo il martirio di Giacomo il maggiore fino ai tempi di Traiano.

* * *

I testi di Egesippo.

Ecco tradotti dall'originale greco i testi che interessano la questione in esame.

1° Frammento: *Giacomo fratello del Signore.*

« *Ma le vicende che riguardano lui* (*Giacomo*) *ci vengono narrate in modo accuratissimo da Egesippo, vissuto nella prima successione degli Apostoli, nel quinto libro delle sue Memorie. Egli dice:* " *Assunse il governo della Chiesa assieme agli Apostoli* (μετὰ τῶν ἀποστόλων) *Giacomo, fratello del Signore, chiamato da tutti il Giusto, dai tempi di nostro Signore fino ai giorni nostri. Numerosi infatti erano quelli che portavano il nome di Giacomo. Egli poi fu santo fin dal seno di una madre...* " ».

Egesippo tratteggia quindi la figura morale di Giacomo — aveva fatto voto di Nazareato —, e la sua attività di Vescovo — era assiduo alla preghiera per i fedeli nel tempio —, e si indugia a metter in rilievo tutti i particolari del suo martirio, che avvenne poco prima della caduta di Gerusalemme. Ma ciò esula dagli ambiti della nostra questione (*Hist. Eccl.*, lib. II, c. 23; MG., 20, 196 ss.).

2° Frammento: *La designazione di Simone come successore di Giacomo sulla cattedra di Gerusalemme.*

Eusebio espone la cosa in due capitoli distinti: nel capo 11 del lib. III, facendo sua la testimonianza di Egesippo e quasi commentandola; e nel capo 22 del lib. IV, riportando il testo originale di Egesippo. Li riportiamo entrambi per maggior chiarezza.

Lib. III, c. 11: «*Dopo il martirio di Giacomo e la sopraggiunta distruzione di Gerusalemme, ci vien riferito* (λόγος κατέχει) *che gli Apostoli ed i discepoli del Signore convennero da varie località, e unitamente a quelli che erano della parentela del Signore* (*infatti ne sopravvivevano ancora molti*) *si consultarono in comune per stabilire chi meritasse di succedere al posto di Giacomo. Tutti all'unanimità giudicarono degno della cattedra episcopale Simone, figlio di quel Clopa di cui parla il Vangelo, essendo Simone, così ci vien detto* (ὥς γε φασί) *cugino* (ἀνεψιὸν) *del Salvatore. Infatti Egesippo afferma che Clopa era fratello di Giuseppe* (ossia di S. Giuseppe sposo di Maria SS.) (Τὸν γὰρ οὖν Κλωπᾶν, ἀδελφὸν τοῦ Ἰωσὴφ ὑπάρχειν Ἡγήσιππος ἱστορεῖ) ». (*Hist. Eccl.*, lib. III, c. 11; MG., 20, 245-248).

Lib. IV, c. 22: «*Dopo il martirio di Giacomo il Giusto, il quale subì il martirio come il Signore e per la predicazione del suo Vangelo, viene costituito Vescovo Simone, figlio di Clopa zio di Lui* (*il Signore*) (ὁ ἐκ Θείου αὐτοῦ [Κυρίου] Συμεὼν ὁ τοῦ Κλωπᾶ) ». (*Hist. Eccl.*, lib. IV, c. 22; MG., 20, 380).

Il Cecchelli (1), argomentando sul «ci vien riferito» del primo testo riportato, vorrebbe vedere in Eusebio delle attenuanti dubbiose nei confronti della testimonianza di Egesippo. Sembra che detta espressione sia piuttosto propria dello stile storico, e presenti la notizia come testimoniata da altri.

3° Frammento: *Parentela del Signore e martirio di Simone figlio di Clopa.*

«*Vivevano ancora sotto Domiziano* (81-96 d.C.) *alcuni della parentela del Signore, nipoti di Giuda* (υἱωνοὶ Ἰούδα), *detto fratello del Signore secondo la carne. Questi vennero denunciati come discendenti di Davide e condotti dall'"evocato" a Domiziano Cesare*».

Egesippo si dilunga nel resto del testo a descrivere l'interrogatorio e la loro difesa davanti a Domiziano, e chiude quindi l'esposizione dicendo: «*Rilasciati, furono preposti alla Chiesa, perchè martiri e parenti del Signore. Ristabilitasi la pace anche per la Chiesa* (in seguito a un editto di Domiziano del quale parlò ante-

(1) C. Cecchelli, *Mater Christi*, vol. II, Roma, 1948, pag. 5 in nota.

cedentemente) *vissero fino ai tempi di Traiano* (98-117) ». (*Hist. Eccl.*, lib. III, c. 20; MG., 20, 252 ss.).

« *Fino a quando cioè il sopra citato Simone figlio di Clopa, zio del Signore* (Μέχρις οὗ ὁ ἐκ Θείου τοῦ Κυρίου, ὁ προειρημένος Συμεὼν υἱὸς τοῦ Κλωπᾶ *accusato nella stessa maniera e per la stessa causa* (*del Signore*) *dagli eretici* (*Sadducei e Farisei*), *venne chiamato in giudizio davanti al console Attico. Subì per diversi giorni atroci supplizi e rimase tanto fermo nella fede, da strabiliare tutti e lo stesso Attico, che non comprendeva come un vecchio di* 120 *anni potesse resistere a tanti tormenti. Venne condannato alla croce* » (*Hist. Eccl.*, lib. III, c. 32; MG., 20, 284).

Eusebio nello stesso capo 32 (*Hist. Eccl.*, lib. III; MG., 20, 282-284) riporta un secondo testo di Egesippo sul martirio di Simone, concepito in questi termini: « *Un gruppo della setta degli eretici* (*Sadducei e Farisei*) *denunciarono Simone di Clopa perchè della stirpe di Davide e Cristiano. Subì il martirio sotto Traiano Cesare, ed Attico legato consolare, alla età di* 120 *anni* ».

Conclusioni dottrinali.

Dai citati testi di Egesippo possiamo trarre le seguenti conclusioni per la nostra questione:

a) Giacomo, primo vescovo di Gerusalemme, fratello del Signore detto il Giusto, è diverso dall'apostolo Giacomo d'Alfeo, perchè si dice di lui che « assunse il governo della Chiesa assieme agli Apostoli » (altri traducono « dopo gli Apostoli », ma erroneamente). Era cioè « fratello del Signore » e suo discepolo, non apostolo.

b) Simone, che gli successe nell'episcopato di Gerusalemme, era « cugino del Signore », perchè figlio di Clopa, il quale (Clopa) era « fratello di Giuseppe », lo sposo della Madre di Gesù.

Questo Simone fu martirizzato all'età di 120 anni sotto Traiano.

c) Durante l'episcopato di Simone, cioè sotto il governo di Domiziano, Nerva e fino a quello di Traiano, presiedevano le Cristianità palestinesi i « nipoti di Giuda », fratello del Signore, e parenti del Signore stesso, che ancora sopravvivevano.

Per poter valorizzare queste conclusioni, al fine di precisare la questione dei « fratelli del Signore », è necessario riportare alcuni testi neotestamentari, nei quali veniamo informati sui personaggi in esame.

Mt. XIII, 55 e Mc. VI, 3 nominano i seguenti « fratelli del Signore » come costituenti un gruppo compatto ed inconfondibile: *Giacomo, Giuseppe* (chiamato a volte, nel testo greco, anche José: Mc. 6, 3; Mc. 15, 40; Mc. 15, 47), *Simone* e *Giuda.*

Mt. XXVII, 56 parla di una « Madre di Giacomo e Giuseppe ».

Mc. (testo parallelo) XV, 40 parla di una « Maria madre di Giacomo il minore e di Giuseppe » e poi, XV, 47, di « Maria madre di Giuseppe », e XVI, 1, di una « Maria madre di Giacomo », che dal contesto appare sempre come la stessa persona.

Giov. (testo parallelo) XIX, 25, parla invece di una « Maria di Clopa ».

Gli esegeti identificano questa Maria madre di Giacomo e di Giuseppe con la Maria moglie di Clopa, di cui parla Giovanni nel testo citato.

Giac. 1, 1 si qualifica: « Giacomo servo di Dio e del Signore Gesù Cristo »... Non si nomina nè fratello nè apostolo.

Giuda 1, 1, si qualifica: « Giuda servo (non fratello) di Gesù Cristo, e fratello di Giacomo »...

Dai testi neotestamentari riportati si ricava quindi che del gruppo dei « fratelli del Signore » tre, e precisamente: Giacomo il minore, fratello del Signore, Giuseppe (o Josè) e Giuda, fratello di Giacomo, sono figli di Maria moglie di Clopa.

Ora dalla testimonianza di Egesippo sappiamo che anche Simone, secondo vescovo di Gerusalemme, era figlio di Maria di Clopa; onde va identificato (anche se Egesippo nei frammenti che ci restano non lo afferma esplicitamente) con quel Simone che è sostenuto nel gruppo dei cosiddetti « fratelli del Signore ».

Per il Cecchelli (2) questa identificazione assume valore di certezza. Tale giudizio, attesa la convergenza molto esplicita dei testi, sembra attendibile.

Se ne trae allora la conclusione: anche Giacomo, Giuseppe, e Giuda sono, al pari di Simone, figli di quel Clopa, qualificato da Egesippo come Zio del Signore, perchè « fratello di S. Giuseppe », sposo di Maria SS. e conseguentemente sono *cugini* e non *fratelli* di sangue del Salvatore.

Quindi l'argomentazione, tratta dai « fratelli del Signore » contro la verginità di Maria, è priva di fondamento.

Le testimonianze di Egesippo non si pronunziano sulle « sorelle del Signore », di cui parlano anche i Vangeli: per es. Mc. VI, 3: « E le sue sorelle non son qui tra noi? ».

Tuttavia da quanto Egesippo ci permette di asserire circa la vera natura dei fratelli del Salvatore, i quali sono solo cugini, è facile arguire che anche in questo caso si tratta di semplice parentela, ma non fondata sull'origine dalla stessa Madre. Tanto più che, come appare dai testi evangelici in cui esse compaiono, costituiscono un tutt'uno con i fratelli.

Soluzione delle difficoltà.

1. - In favore della identificazione, da noi invece esclusa, tra Giacomo il Minore e l'apostolo Giacomo d'Alfeo, vien portato il passo paolino (Gal. 1, 19): « Poi, dopo tre anni, salii a Gerusalemme per parlare con Pietro, e rimasi con lui quindici giorni, *nè vidi altro degli Apostoli se non Giacomo fratello del Signore* ».

Detto Giacomo, fratello del Signore, nella traduzione volgata e nell'esegesi di vari critici (3) sarebbe l'apostolo Giacomo d'Alfeo.

La ragione però non è apodittica. Va infatti dimostrato che quel-l'ἕτερον ha solo il significato di « altro » (degli Apostoli) e non

---

(2) *Op. cit.*, pag. 11.

(3) M. Meinertz, *Der Iacobusbrief und sein Verfasser* (Bibl. Stud. 10, 1-3), Freiburg, 1905, pagg. 6-54; I. Chaine, *L'Epître de S. Jacques* (Etudes Bibliques), Paris, 1927, XXV-XXXI (probabilmente).

piuttosto di «diverso» (dagli Apostoli) come appare nella stessa lettera v. 1, 6, e come compare anche nell'uso classico (4). Si tradurrebbe quindi: «... nè vidi altro (diverso) dagli Apostoli, se non Giacomo». Non segue quindi necessariamente che Giacomo il minore, autore della lettera omonima, sia l'Apostolo Giacomo d'Alfeo.

2. - Una seconda difficoltà contro quanto si è asserito circa i «cugini di Gesù», potrebbe esser mossa da un testo di Eusebio (*Hist. Eccl.* lib. III, c. 32; M. G. 20, 284), in cui cercando di meglio determinare la figura storica di Simone, secondo vescovo di Gerusalemme, lo qualifica: figlio di Maria moglie di Clopa, della quale parla il Vangelo, testimone oculare ed auricolare del Signore, anzi suo cugino, ma mai fratello di Giacomo, a cui succedette nel governo della Chiesa di Gerusalemme.

La difficoltà però non ha consistenza, poichè Eusebio riteneva che Giacomo, fratello del Signore, fosse figlio di S. Giuseppe da matrimonio precedente quello con Maria SS., appellandosi al protoevangelo di Giacomo (libro apocrifo).

Se quindi Eusebio riteneva Giacomo il Minore fratellastro di Gesù, non poteva dirlo fratello di sangue di Simone, figlio di Clopa, che egli con Egesippo dice essere «cugino di Gesù».

La notizia suggerita dai Vangeli apocrifi, che i fratelli di Gesù siano figli di S. Giuseppe da precedente matrimonio, fu ben presto respinta dai Padri della Chiesa. Anche Origene riferisce tale spiegazione, ma senza darvi credito, pur magnificando la verginità di Maria e quindi dimostrandosi convinto che quelli non potevano essere figli di Maria (5).

Possiamo quindi stabilire questa genealogia, secondo i dati offertici da Egesippo e integrati con quelli ricavati dai Vangeli:

Sac. Domenico Bertetto, S.D.B.

---

(4) Cfr. F. Zorell, *Novi Testamenti Lexicon Graecum*, Paris, 1931 (alla voce ἕτερος). Sostengono la distinzione dei due Giacomo: P. Gachter, *Summa Introductionis*, n. 285 ss. (probabilmente); A. Maloy, *St. Jacques de Jérusalem était-il un des douze?*, in «Revue des Sciences Religeuses», 1918, pagg. 122-131; S. Lyonnet, in «Recherches de Science Religeuse», 29, 1939, pagg. 335-351.

(5) Cfr. Comm. in Matt. X, 17; MG. 13, 875B-878A.

NOTA BIBLIOGRAFICA

Lagrange, *St. Marc*, in 3, 35 (479-93), Paris, 1911.

A. Durand, *L'Enfance de J. Christ*, pagg. 219-76.

D'Ales, *Dict. Apol. II* (1911), pagg. 131-148.

A. Michel art. *Jésus Christ*, presso Vacant- Mangenot-Amann, DTC. VIII, 1 (1924) col. 1164-72.

E. Dublanchy, art. *Marie*, ib., IX, 2 (1927), col. 2341-9.

Prat, *Jésus Christ*, vol. I, pagg. 533-545 (Nota 1. La parenté de Jésus).

C. Cecchelli, *Mater Christi*, vol. II, Roma, Ferrari, 1948, pp. 1-61. Dà una visione completa della problematica.

GIACOBBE (Mt. 1, 16) o **HELI** (Luc. 3, 23)

S. GIUSEPPE
Sposo di Maria SS.

CLOPA
(Cleofa)
Sposo di Maria detta « sorella » di Maria SS. (1) (Giov. XIX, 25)

GIACOMO « Minore »
« fratello del Signore », il Giusto,
1° vescovo di Gerusalemme; scrittore della lettera omonima.

GIUSEPPE
(Josè)

SIMONE
2° vescovo di Gerusalemme, morto ai tempi di Traiano

GIUDA
Fratello di Giacomo. Autore della lettera omonima.

SORELLE
Ricordate da Mc. VI, 3; non nominate da Egesippo. Probabilmente figlie di Clopa, perchè facenti un tutt'uno con il gruppo dei « fratelli del Signore ».

NIPOTI DI GIUDA
Comparsi davanti a Domiziano. Non sappiamo se fossero figli di un figlio o di un fratello di Giuda.

Giacomo, Giuseppe, Simone e Giuda che i Vangeli dicono « fratelli di Gesù », sono quindi cugini di Gesù per parte di Clopa, fratello di S. Giuseppe, sposo di Maria SS. e padre putativo di Gesù.

---

(1) La parola « sorella » equivale a cugina o cognata, perchè sembra improbabile che due vere sorelle di sangue avessero lo stesso nome. Questo però ha valore solo se si suppone con molti esegeti che il testo di S. Giovanni: « Presso la croce di Gesù stavano la madre e la sorella di sua madre, Maria di Cleofa e Maria Maddalena » (19, 25) indichi tre donne e l'espressione « la sorella di sua madre » sia apposizione di Maria di Cleofa, non designi invece una quarta donna.

Altari e tabernacoli

Nel n. 4 (1° aprile di quest'anno) *Perfice,* a firma di Mons. Venditti, ha pubblicato una risposta alla quale come artista e liturgista chiederei umilmente di poter aggiungere qualche osservazione. Desidero farlo anche perchè allo stesso quesito ho dovuto io pure rispondere su altra rivista.

Nulla da dire circa l'interpretazione delle prescrizioni ecclesiastiche — in particolare del Decreto citato 1-6-1957 — ma quello che non avrei voluto leggere era quel tono ed esperienza personale, la quale spesso può travisare lo stesso spirito delle prescrizioni.

Se si medita attentamente il decreto — inquadrandolo con altri decreti e discorsi del S. Padre e con il commento, in particolare apparso su *Ephemerides Liturgicae,* vol. LXXI, 1957 — si rileverà:

a) l'opposizione da parte di Roma alla collocazione della conservazione del Santissimo extra altare maggiore (tolti i casi contemplati già nel C.I.C.: Cattedrali, Conventuali e Santuari) è dovuta ad un fattore soprattutto dottrinale: oltre alla necessaria pietà eucaristica che vede nel Sacramento dell'altare il logico centro di tutto il sacro edificio, non si vuol disgiungere l'azione della Messa dalla presenza eucaristica del Redentore.

« Separare il tabernacolo dall'altare, equivale a separare due cose. che in forza della loro origine e natura devono restare unite » (Pio XII, 22-9-1956).

Perchè poi il decreto in parola nega la possibilità — avendosi un solo altare — di sistemare il tabernacolo all'altare *rivolto verso il popolo?*

Per tre motivi principalmente: *a*) avendo riguardo della forma, grandezza e decenza del tabernacolo; *b*) per la sua inamovibilità e unione con l'altare; *c*) per una buona visibilità della mensa stessa dell'altare rivolto verso il popolo, senza la quale visibilità non si giustifica tale soluzione.

Come artista potrei qui portare degli esempi realizzati specie all'estero, nei quali si potrebbero notare come questi e altri inconvenienti si rilevino facilmente, pur nei lodevoli tentativi di ovviarli.

La soluzione migliore, stando alla richiesta dell'interrogante mi sembra che vada ricercata: con l'altare del Santissimo posto sul davanti in piano (con una predella) al quale *regulariter* si accede per la celebrazione del S. Sacrificio e per la distribuzione della Comunione ai fedeli, inginocchiati attorno alla vicina balaustra. Anche l'adorazione individuale e collettiva in tal modo viene curata.

In zona maggiormente elevata e più arretrata, l'altare communitario, a mensa rivolta verso il popolo. Tale soluzione — che evita

il pericolo dell'affollamento dei fedeli attorno alla sacra mensa, deprecato da Mons. Venditti — necessita di un certo buon spazio: come in una vasta parrocchiale o anche in una cattedrale.

Dove tale spazio manchi si può ricorrere ad una soluzione diversa:

b) l'altare doppio, realizzato con due dislivelli: sul davanti si avrà la mensa con il tabernacolo incorporato in due gradini, il prolungamento dei quali, sul dietro creerà la seconda mensa, ad accedere alla quale, per la celebrazione rivolta verso il popolo, la predella avrà un gradino almeno in più di quella davanti.

Leggo sui quaderni del Cardinal Lercaro in particolare relazioni di parroci di nuove parrocchie, con esperienze e problemi particolari. La più parte — quindi non solo all'estero — fa rilevare che la forma dell'altare rivolto verso il popolo è di valido aiuto per la comprensione della liturgia sacrificale. E dove vi è un solo sacerdote — privo cioè dell'assistenza di un viceparroco o di un cooperatore — con tale altare anche i piccoli fanno attenzione.

Anche per questo problema credo necessita che sia curato nei particolari, tenendo conto dei molti fattori che possono concorrere alla sua buona riuscita.

Non si tratta di moda o di modernità. Prima che di estetica, penso che sia un problema di pastorale. E come tale va vagliato e curato.

Mi son permesso di interloquire nella questione soprattutto per due motivi: primo perchè proprio su *Perfice* — in un vecchio numero — il Canonico De Stefani (uno dei più validi pionieri della liturgia in Italia) pubblicò una dissertazione sull'altare rivolto verso il popolo — dal quale io stesso ho tratto materia per il mio capitolo sull'altare nell'opera *L'Arte nella Casa di Dio*, della S.E.I. — articolo che sarebbe valido ancor oggi. In secondo luogo perchè proprio nel *Dizionario pratico di liturgia romana* edito dalla Studium di Roma alla voce *altare* si può leggere: « Logicamente il celebrante dovrebbe avere il viso volto verso i fedeli, come ha sempre fatto il Sommo Pontefice nelle basiliche romane. La posizione di spalle al popolo è un'anomalia e, purtroppo, la più frequente oggi ». Infine, come artista, ove ho potuto curare tale altare ho notato che i benefici erano veramente notevoli.

Pitt. Luciano Bartoli

RADIOCORRIERE è il periodico che riporta i programmi delle trasmissioni della R.A.I. e perciò torna utile a tutti i radioascoltatori. Contiene inoltre articoli di viva attualità attinenti all'attività radiofonica ed è arricchito da belle e nitide illustrazioni. Si legge con interesse. Reca altresì l'orario della Radio Vaticana.

Questioni proposte

Ancora esposizione di Immagini.

In riferimento alla soluzione del caso: «Esposizione di immagine», che si può leggere a pag. 279, del n. 5, maggio, di *Perfice Munus*, mi sia permesso di fare fraternamente qualche osservazione. E mi appello alla ben nota imparzialità della Rivista affinchè queste mie osservazioni vengano pubblicate. La materia infatti che vi viene proposta è sempre di attualità ed è allora necessario che siano, per quanto più possibile, chiare le idee che la riguardano.

Il solutore, citando il c. 1279, passa immediatamente al paragrafo 4 del detto canone, omettendo i paragrafi 1-3, i quali invece dicono molto per una esatta soluzione del caso. Da questi infatti risulta chiarissimo che *l'approvazione dell'Ordinario del luogo* per porre una immagine in una chiesa, anche esente, *è richiesta* allora quando l'immagine fosse *insolita*, quando non corrispondesse all'approvato uso della Chiesa, quando da essa vi fosse occasione di pericoloso errore, non fosse secondo la decenza e l'onestà, fosse contro una verità dommatica. Questo nel canone.

Ascoltiamo ora coloro che commentano il canone: «Si imago insolita non est, nulla licentia ad eam exponendam requiritur», Coronata, *Institutiones iuris canonici*, v. II, n. 859; «Ut canon iste bene intelligatur haec observemus: 1) si imago sacra non est insolita, nullius approbatio requiritur; 2) si est insolita, probanda est ab Ordinario loci». Vermersch, *Epitome iuris canonici*, v. II, n. 605 (ediz. 1925); «...nec alia quaevis persona quidquam facere potest ut ibidem imago *insolita* apponatur sine praevio expresso consensu Ordinarii loci» Berruti, *Institutiones iuris canonici*, v. LV, n. 83, I.

Se poi facciamo questione di una chiesa esente, ecco cosa dicono i provati Autori: «*Dubium*: Utrum in ecclesiis exemptis necessaria sit ad novam imaginem exponendam, praevia licentia Ordinarii loci? Resp. Si agatur de consuetis imaginibus, negative... si autem imago exponenda insolita fuerit, affirmative», Fanfani, *De iure religiosorum*, n. 408.

Non posso supporre che una immagine di S. Rita, quale fu quella esposta da un Superiore regolare, sia una statua *insolita*.

Veniamo ora al paragrafo 4. L'applicazione che ne fa il solutore contiene due errori: 1) sostiene il solutore che ivi si parli di Ordinario del luogo. Ciò non è affatto certo anzi è certo il contrario. Ecco infatti cosa dicono i commenti al riguardo: «Nomine Ordinarii, ut videtur, hic venit etiam Superior maior religionis clericalis exemptae», Coronata, l.c.; «Benedictio ista videtur quoque permitti Ordinario religionis clericalis exemptae, cum ex can. 1156 ipsam ecclesiam benedicere possit. Sic etiam Prümmer, q. 391», Vermeersch, o.c., n. 606; «Licite impertiri nequit nisi ab Ordinario loci eiusve delegato; aut a Superiore maiore eiusve delegato, quod attinet ad imagines expositas in locis pertinentibus ad religionem

clericalem exemptam », Berruti, l.c., IV. Quindi noi diciamo che non vale ciò che « non sembra » al chiarissimo solutore, ma vale la legge!

2) Dice poi che la statua di S. Rita per essere esposta al culto pubblico, « doveva essere benedetta ». Da dove lo deduce? Il canone citato allo stesso paragrafo 4 dice: « Si imagines, publicae venerationi expositae, solemniter benedicantur », dunque: « si benedicantur »! Il commento: « Non praecipitur benedictio », Coronata, l.c.; « Expedit omnino, quanvis non stricte praecipiatur, ut sacrae imagines benedicantur quae publicae vel privatae fidelium venerationi deputantur », Berruti, l.c.

Non guasta davvero, dunque, la raccomandazione che il solutore pone poi in fondo, e cioè che « non è bello accendere lotta fra il clero secolare e regolare », quando però, come nel caso proposto e risoluto, venga bene sceverato da chi e come viene creata una possibilità di disunione. Ancora una volta, aggiungiamo modestamente noi, si deve riconoscere che l'esatta osservanza delle leggi esistenti porta alla pace e alla concordia. L'inosservanza produce attriti e incomprensioni che di certo non giovano nè gli uni nè agli altri!

P. Giuseppe Nanni, O.F.M.

Ancora sull'Antifona finale.

Sul numero 4, mese di aprile, di "Perfice Munus" a pag. 211 terzo quesito D. A. Tallandini scrive: "Le antifone finali della Madonna attualmente sostituiscono al Sacrosanctae, per poter lucrare le indulgenze annesse alla suddetta preghiera occorre recitarle in ginocchio ad eccezione dell'Ufficio domenicale e del tempo pasquale".

Mi scusi se dissento da questa interpretazione. Io sono del parere che le indulgenze annesse alle suddette antifone si acquistano in qualunque modo o posizione *esse vengano dette. E ne porto la ragione: la S. Congregazione spostando le indulgenze dal Sacrosanctae alle antifone mariane non ha detto che queste debbano essere recitate in ginocchio o in piedi ma lo ha fatto "sic et simpliciter", che se non ha specificato è segno che qualsiasi posizione va bene per l'acquisto delle indulgenze e certamente non sta a noi limitarne il senso.*

Infine aggiungo che la rubrica che fissa il modo con cui recitare le suddette antifone riguarda l'Ufficio corale (o il meglio nella recitazione privata) e nulla più. Questa interpretazione è basata su quanto mi hanno insegnato due professori di diritto canonico.

R. - La domanda del richiedente sul come si recitano le antifone finali che concludono l'ufficiatura, allude alla posizione dell'ufficiante nella recita delle stesse. La risposta data stabilisce che tale recita deve essere fatta in ginocchio perchè anche la preghiera « Sacro sanctae » ora sostituita, almeno ufficialmente dal decreto generale 23 marzo 1955, titolo IV, n. 4, dalle antifone finali, era recitata in ginocchio onde lucrare il condono delle imperfezioni avute nella recita del Breviario. Tuttavia è ammesso che la posizione dell'uffi-

ciante segua la regola esistente per il coro per la recita delle antifone finali, regola citata nella risposta già pubblicata nel fascicolo 4 di questa Rivista.

Messa e comunione.

Celebrando in una chiesa ove non si conserva il S.S., deve consumare le Ostie Consacrate in più il solo sacerdote celebrante (al quale non piacciono tanto) o può darle ai comunicandi consegnandone più di una?

R. - In questo caso si può porre alla balaustrata la scatola delle ostie e ciascun comunicando vi si reca ponendo un'ostia nel piattello; dopo il vangelo, il serviente porta il piattello all'altare e il celebrante così consacrerà il numero di ostie rimaste dopo aver distribuito la comunione.

Novena di Natale.

Appena finita la Novena di Natale, si può dare la benedizione eucaristica in piviale, col turibolo, ma senza ostensorio?

R. - Per il decreto 2957 la benedizione eucaristica con la pisside è bene che sia impartita dal sacerdote vestito di cotta e stola, senza turibolo. Il piviale e il turibolo costituiscono una nota di solennità che conviene alla benedizione con l'ostensorio che perciò vien detta « benedizione solenne » anche se vi è il solo celebrante col servizio minore.

Benedizione Eucaristica.

Alla benedizione eucaristica, il tabernacolo va chiuso dopo o durante il " Dio sia benedetto "?

R. - Il « Dio sia benedetto » deve recitarsi col tabernacolo chiuso; verso il termine della recita il sacerdote ripone il SS. Sacramento nel tabernacolo e lo chiude; così si suole fare nell'Archidiocesi del solutore; pare cosa buona attendere a tale cerimonia dopo la recita di tali invocazioni, mentre il popolo canta una lode prima di uscire dalla chiesa.

Distribuzione della Comunione.

1) Se si dà la Comunione prima o dopo la Messa letta in paramenti neri, la benedizione si da o si omette?

2) C'è una prescrizione che vieta di aprire il tabernacolo per dare la S. Comunione prima che sia trascorso un quarto d'ora dalla precedente distribuzione?

R. 1) - Vedi Rituale Romano, titolo II, c. V, n. 13 della edizione Vaticana 1953 (CIV, n. 13, edizioni precedenti).

R. 2) - Se non si tratta di prescrizione, vi è almeno la convenienza affinchè il comunicando possa prepararsi convenientemente e non faccia le cose con troppa frettolosità.

La Santa Comunione ai malati nell'ultimo triduo della Settimana Santa.

Le ultime disposizioni liturgiche riguardanti la S. Comunione nell'ultimo triduo della Settimana Santa, si riferiscono soltanto alle persone sane e ai moribondi.

Ora mi piacerebbe conoscere quale norma debbasi seguire in riguardo agli ammalati che non possono recarsi in chiesa, ma che desiderano fare la S. Comunione.

Si può o non amministrare anche a questi l'Eucarestia?

Se tutti i sacerdoti e i fedeli possono comunicarsi nell'ultimo triduo della Settimana Santa, dovranno escludersi gli ammalati solo perchè impossibilitati di recarsi in chiesa?

R. - Al Giovedì Santo « infirmis sacra Communio deferri licet horis ante et post meridianis » R.S.C. 1 febbr. 1957, n. 12.

Al Venerdì Santo e nella vigilia pasquale la comunione si può solo portare al « periculo mortis constitutis » l.c. n. 18, e Instructio 16 nov. 1955, n. 18.

Messa da requiem e assoluzioni.

1) Nella Messa da Requiem per un solo defunto, si deve dire " requiescat " o " requiescant "?

2) Il " libera me " per un solo defunto si deve dire in singolare o in plurale?

3) Noi usiamo raramente il tumulo, e l'assoluzione " absente cadavere " la facciamo sulla predella dell'altare in cornu epistolae. Il celebrante dopo aver deposto sul banco pianeta e manipolo, deve usare il piviale nero o restare in stola? Inoltre è necessaria la croce parrocchiale in cornu evangelii? Infine sulla predella dell'altare si deve stendere il coprilegio nero perchè venga asperso e incensato?

R. 1) - Nella Messa da Requiem per un solo defunto si deve dire *sempre* « Requiescant in pace » perchè il Sacrificio della Messa ha carattere universale. (Decr. 1611).

R. 2) - Quando si fa l'assoluzione al tumulo per un solo defunto il « Libera me Domine » si recita o si canta come è impresso nel Rituale.

R. 3) - Se non vi è il tumulo, si pone in presbitero un panno nero e di fronte all'altare si pone la croce. Il celebrante sta vestito di camice, e stola; non usa il fuoco ma solo il secchiello con l'acqua santa; il celebrante sta rivolto all'altare; al momento di aspergere si volge verso il tappeto, fa le dovute aspersioni quindi si torna a volgere al messale e in tale posizione canta l'orazione.

Quanto sopra indicato, se l'assoluzione ha luogo dopo la Messa da morto; se la Messa fosse del giorno, terminato l'ultimo vangelo si reca in sacrestia, depone i paramenti del giorno e prende la stola ponendosela incrociata sul petto, come per la celebrazione della Messa, nel contempo il serviente o il sacrestano distende il panno nel presbitero e pone la croce di fronte all'altare. Il celebrante si

reca all'altare, si inizia il canto del « Libera » e procede all'assoluzione. Se vi è il tumulo, e in questo caso il celebrante indossa il piviale, (Decr. 4081 ad 4) è richiesto l'incenso.

D. ALDO TALLANDINI

Vocazioni Religiose.

Trattandosi di un conventino, dove mi trovo, dove non ho libri di riscontrare, mi rivolgo a cotesta spett. Direzione perchè voglia risolvermi il seguente caso giuridico.

In una Costituzione Apostolica del S. Padre Pio XII, 31-5-1956, fra le altre cose dice che la vocazione religiosa e sacerdotale si compone di un doppio elemento divino ed ecclesiastico.

Quindi si domanda:

1) In quale senso si debbono spiegare le parole del Catechismo Romano, parte 2, cap. 7 " vocari a Deo dicuntur qui a legitimis Ecclesiae Ministris vocantur ".

2) Come vanno spiegate le parole della citata Costituzione Apostolica dove leggiamo che i legittimi Ministri della Chiesa debbono per propria autorità provare, ammettere e guidare le stesse vocazioni religiose e sacerdotali.

3) Infine, se si debbono ammettere alla vita religiosa e sacerdotale quelli, che, sebbene forniti di doti naturali mancano dei necessari carismi.

R. 1) - Le spiegò lo stesso autore della Costituzione « Sedes sapientiae ». In essa, infatti, dopo averle citate dal Catechismo Romano, aggiungeva: « Poichè la divina chiamata (ecco il primo elemento) allo stato religioso e sacerdotale è ordinata ad una pubblica vita di santificazione e all'esercizio di un ministero gerarchico in una società visibile e gerarchica, quale è la Chiesa Cattolica, chi a tale stato è chiamato da Dio, deve (è qui il secondo elemento, l'ecclesiastico) essere autorevolmente, *jure, provato, ammesso e guidato* dai superiori gerarchici, cui divinamente fu affidato il regime di essa Chiesa ».

R. 2) - Le parole *in corsivo* son tanto chiare, che non credo abbiano bisogno della mia spiegazione. Comunque, copio quel che scrisse Pio XI, nella sua Enciclica sul « Sacerdozio Cattolico » ai Vescovi: « Non sarà difficile accertarsi se uno abbia o no una vera vocazione sacerdotale. Questa, come ben sapete, Venerabili Fratelli, più che in un sentimento del cuore o in una sensibilità attrattiva, che talvolta può mancare o venir meno, si rivela nella retta intenzione di chi aspira al sacerdozio unicamente per il nobile motivo di consacrarsi al servizio di Dio e alla salute delle anime, e insieme ha o almeno seriamente attende ad acquistare una soda pietà, una purezza di vita a tutta prova, una scienza sufficiente... questi mostrerà di essere chiamato da Dio allo stato sacerdotale.

R. 3) - Chi invece, spintovi forse da malconsigliati genitori, volesse abbracciare questo stato per la prospettiva di vantaggi tem-

porali e terreni, intraveduti e sperati nel sacerdozio, come avveniva più frequentemente in passato; chi è abitualmente refrattario alla soggezione ed alla disciplina, poco inclinato alla pietà, poco amante del lavoro e poco zelante delle anime; chi è specialmente proclive alla sensualità e con diuturna esperienza non ha provato di saperla vincere; chi non ha attitudine allo studio, in modo che si preveda non poter seguire con sufficiente soddisfazione i corsi prescritti: tutti costoro non sono fatti per il sacerdozio, e il lasciarli progredire fin quasi alla soglia del Santuario rende loro sempre più difficile il ritrarsene, e forse li spingerà a varcarla per umano rispetto senza vocazione e senza spirito sacerdotale.

Preghiera per le anime del Purgatorio.

E' meglio pregare di preferenza per i peccatori, o per le anime del Purgatorio? Mi pare si debba pregare di preferenza per le anime del Purgatorio, dato che esse sono nell'impotenza di fare ciò che può liberarle, mentre i peccatori sono nella possibilità di fare ciò che li può salvare, ma non vogliono farlo.

Per quanto io, pensi il contrario del proponente, tuttavia ho consigliato di presentare il caso alla Direzione di Perfice Munus.

R. - Alii alia dicunt. Io — da parte della Direzione di Perfice Munus — dico esser bene seguire la Chiesa. La quale a noi sacerdoti nella Messa fa pregare prima per i vivi e poi pei morti. « Memento, Domine, famulorum famularumque tuarum... »; « Memento *etiam*, Domine, famulorum famularumque tuarum, qui nos praecesserunt cum signo fidei et dormiunt in somno pacis... ».

Questi, per vero, sono già salvati e sono tranquilli per il possesso dell'eternità beata; mentre i primi, che ancora trascinano una carne di peccato su questa terra, sono ancora da salvare. E la salvezza eterna — la cosa più importante per il Creatore e le creature — è sempre in pericolo fino all'ultimo respiro. « Qui perseveraverit usque in finem, hic salvus erit » (Matt. X, 22).

Ritorno al Convento.

Prego di rispondere al seguente quesito: N.N. figlia illegittima, ottiene dalla Sacra Congregazione la dispensa, per difetto di legittimi natali, di poter entrare in un convento di clausura. Incomincia il noviziato, ma, per l'opposizione della famiglia, le Suore la persuadono a ritornare in famiglia. Dopo alcuni anni la madre muore e l'opposizione cessa. N.N. desidera di ritornare in Convento. Deve richiedere nuovamente la dispensa per difetto di natali legittimi? C'è qualche altro ostacolo?

R. - Obtenta dispensatione, non reviviscit impedimentum pro quo obtenta fuerit. Dovrà rifare il Noviziato ed ottemperare ad altre disposizioni costituzionali.

Mons. DONATO VENDITTI

Croci e Via Crucis.

E' risaputo che per la Via Crucis occorrono 14 Croci che devono esser benedette dagli aventi diritto (Cardinali, can. 239/1; Vescovi e Ordinari di Missione, can. 349/1 e Superiori Ordine Frati Minori).

Dette Croci come devono essere? Di legno (va bene) ma in qual senso? Mi spiego meglio:

Nella nostra Chiesa la Via Crucis (...alla moderna) è così composta: quadro di terracotta (sembra) con cornice di legno.

Sulla parte alta di detta cornice, intagliata proprio nella cornice di legno, c'è una crocetta.

" Exiit sermo inter fratres... ". C'è chi dice e sostiene che quella crocetta intagliata nella cornice non si può effettivamente chiamare una Croce vera e propria (se mai un segno di croce) e quindi non può esser indulgenziata. Altri sostiene il contrario.

Io ho proposto come arbitro il caro " Perfice Munus " al quale sono abbonato da sempre... Accettato.

Ci dica dunque il suo giudizio " Perfice Munus " e dirima la questione. Da notare che non si trova il Decreto di erezione di questa Via Crucis, per quanto si è cercato. Anche questo Atto dovrebbe stare in luogo patente, esposto. Non c'è, non si trova nemmeno in archivio.

R. - « Perfice » non può che ricordare quel che decretò la S.I.C. il 14-6-1845: « In statione Viae Crucis possunt substitui aliae *cruces,* quae *ex ligno tantum,* debent esse, et in quibus *tantum* cadit benedictio (minime ergo in tabulis seu imaginibus), absque indulgentiarum cessatione ».

Dunque croci, e croci di *legno,* sino al punto che la stessa S.C., il 15-11-1848, rispose negativamente a chi domandava se era sufficiente mettere le croci di legno al verso di croci di ferro.

Tanto meno potrebbe bastare una crocetta intagliata nella cornice, che diverrebbe quasi accessorio, ciò che deve essere la cosa principale, anzi essenziale, come sopra ricordato.

La *Mens* della Congregazione fu chiaramente espressa il 27-3-1901: « Cum juxta decreta 30-1-1839 e 23-11-1878, indulgentiae huius sacrosancti exercitii crucibus tantum sint adnexae. S.C. vehementer inculcat ut nihil innovetur, sed antiqua et ubique recepta praxis servetur, quae est ut cruces supra dipictas tabellas integre conspicuaeque emineant ».

Non ci lasciamo troppo facilmente sedurre dall'arte, che spesso va contro la liturgia. I noti fratelli Costantini nei loro tre volumi « Fede ed Arte » accennano anche alla Via Crucis, e riprovano che si dipingano le tabelle o figure sulle vetrate, perchè meno si prestano ad esser osservate e meditate con attenzione e perchè « non potrebbero essere convenientemente sormontate da *una crocetta di legno,* senza della quale il pio esercizio della Via Crucis non potrebbe conseguire le indulgenze che vi sono annesse ».

Circa la mancanza del decreto di erezione, esso è sostituito dal possesso di stato.

Mons. DONATO VENDITTI

Organiste, no!

Da un tempo a questa parte si va notando nelle Chiese della Diocesi e dei regolari che le donne stanno prendendo il posto di organiste ufficiali. Data questa novità, tra due Sacerdoti è sorta una grave questione. L'uno dice, simpatizzando per il sesso femminile, che nessuna autorità ecclesiastica vieta alle donne di sedere, in cantoria all'organo od al coro all'armonio, di suonare, cantare ed accompagnare i cantori nelle esecuzioni delle Messe cantate, Vespri ed altre funzioni. L'altro sostiene che per la serietà del luogo sacro e per il decoro della S. Liturgia, non sta bene assolutamente che una donna maritata o signorina prenda il posto dell'uomo, quando ci sono professori, sacerdoti ed altri che possono adempiere, senza scandalo dei fedeli, tale delicato ufficio.

Che ne dice il " Perfice Munus "?

Possono i Vescovi, Sacerdoti, Parroci e Superiori delle case religiose maschili permettere l'introduzione di tale riprovevole novità?

R. - C'è poco da questionare in materia. Chi suona l'organo in chiesa compie un'azione liturgica, allo stesso modo di chi canta in una sacra funzione. Ed « i cantori — si legge nel famoso *Motu proprio* di S. Pio X, 22-11-1903, n. 13 —, hanno in chiesa un vero ufficio liturgico; onde le donne non possono essere ammesse a far parte del coro e delle cappelle musicali »; tanto meno a suonar l'organo.

Veramente oggi non abbiamo quella dovizie di professori, sacerdoti e di altri che possono adempiere, senza scandalo dei fedeli, tal delicato ufficio, si come dice il proponente (il quale deve essere un uomo che non si trova di fronte ai moderni bisogni). Ma, d'altronde, nessun bisogno del genere può far passare impunemente sopra le leggi della Chiesa. So di un Vescovo che, appena seppe di un sagrestano che strimpellava sull'organo di una chiesa, lo fece subito sostituire da un sacerdote, debitamente abilitato ad occupare quell'ufficio. In mancanza di atti elementi, resta sempre vero quel che scrisse Pio XI nella sua Costituzione Apostolica del 20-12-1925: « Nessun istrumento per quanto esimio e perfetto, potrà mai competere in vigore di espressività colla voce dell'uomo ». Si dia vita alle *Scholae cantorum,* ai *Pueri chorales,* ad altri mezzi, inculcati da Pio XII nella sua magistrale Enciclica « Musicae sacrae ». Ma abusi non vanno tollerati. Scriveva S. Pio X al Cardinal Vicario di Roma, l'8-12-1903, circa questo argomento: « Non adoperi indulgenza, non conceda dilazioni. Col differire, la difficoltà non diminuisce, anzi si accentua. Poichè il taglio è da fare, si faccia immediatamente, risolutamente ».

Mons. Donato Venditti

Casus conscientiae

De facultate binandi.

In domo religiosa A. duo tantum sacerdotes adsunt, quorum curae, quibusdam clericis adiuvantibus, plus quam tercenti alumni commissi sunt. Ipsa quoque amplissima paroecia ab uno tantum parocho, aegrotante atque sene, regitur. Qua de re, ut spirituali fidelium curae satis fiat, utroque sacerdote religioso opus est, seu quod ad Sacrum in Ecclesia paroeciali faciendum. seu quod ad Sacramenta administranda attinet.

Domus religiosae Superior, binandi facultate obtenta, ne priore alteraque Missa alumni (sic praescribentibus Instituti religiosi Constitutionibus, diebus festis de praecepto) priventur, ita res disponit, ut ipse prius in sacello domus religiosae litet, deinde in paroeciali ecclesia; alter vero sacerdos prius in ecclesia paroeciali litet, deinde alterum Sacrum pro eisdem alumnis in sacello domus hora decima faciat.

Num recte agat Superior religiosus?

SOLUTIO

Superiorem religiosum recte agere, modico saltem nostro iudicio, reputamus. Et non modo quia ipse in sacello domus religiosae prius litet, deinde in ecclesia paroeciali; hanc enim eius agendi rationem nemo iure reprobaverit; sed etiam quod sacerdotem sibi subditum iubeat prius in Ecclesia paroeciali litare, deinde in sacello domus religiosae; ne scilicet alumni altero Sacro, ad normam Constitutionum religiosarum, priventur.

Verum quidem est non agi hic de Sacro lege Ecclesiae praecepto; at agitur de Constitutionibus religiosis, quibus, licet non obligent sub poena peccati, tamen parendum est, quaeque igitur Superiori onus imponunt procurandi ut, vel per binandi facultatem, diebus festis de praecepto alumnis opportunitas praestetur altero Sacro adsistendi.

Quispiam autem animadverterit religiosis Constitutionibus parendum esse non quidem per binationem sed per congruentem sacerdotum numerum a Superiore maiore religioso concessum. At sacerdotum carentia hic non utique Superiori maiori religionis imputanda est (sacerdotes enim religiosi domus religiosae spiritualibus necessitatibus satisfaciendis satis sunt), sed Ordinario loci. A quo igitur parochus facultatem binandi impetrare debet.

Prof. A. Gennaro S.d.B.

L'onanismo oggi - Una piaga sempre aperta

ALCUNI CASI REALI

Ci invita a trattare un po' ampiamente dell'onanismo un caro confratello sacerdote, il quale ce ne dà anche lo spunto mandandoci alcuni casi sostanzialmente reali. « La loro soluzione — scrive egli — gioverà a far piovere luce più abbondante, dove forse c'è un po' troppo d'ombra ».

E cominciamo col riferire i casi che ci sono stati sottoposti.

1° caso.

Una donna di 38 anni ha avuto 3 figli nei primi 5 anni di matrimonio. Nella prima gravidanza ebbe un gonfiore alle mammelle, per cui subì un'incisione; nella seconda ebbe crisi nervose e svenimenti; nella terza fu ricoverata in clinica, e poco mancò che morisse.

Da allora sente come uno spavento di diventare nuovamente madre, e, perciò, d'accordo col marito e col consiglio del medico, non vuole più figli.

Va a confessarsi e, dietro le domande del confessore, rivela tutta la verità. Il confessore suggerisce o di vivere col marito come fratello e sorella, o di servirsi del metodo Ogino-Knaus, ossia della continenza periodica.

La donna rifiuta di fare così, per tre ragioni: 1) *Una sua amica, nonostante l'uso del metodo Ogino-Knaus, è diventata ugualmente madre; d'altra parte, suo marito non ammette controlli, e c'è pericolo che se ne vada appresso a un'altra donna.* 2) *Il suo ultimo figlio ha ormai* 17 *anni: cosa direbbero i figli più grandi e la gente?* 3) *Lo stipendio del marito è di appena* 30.000 *lire mensili; come si fa a vivere?*

Dice la donna che, se non ci fossero questi motivi, ella volentieri accetterebbe un altro figlio, ma, nelle presenti condizioni, assolutamente non può e non vuole: i confessori bisogna che siano comprensivi; essi non sanno che significa famiglia; è crudeltà mettere al mondo dei figli e farli soffrire. Da parte sua ella non userebbe mai del matrimonio, ma il marito la pensa diversamente. La donna aggiunge, a mo' di conclusione, che ha tanto desiderio di farsi la S. Comunione.

Può il confessore assolverla?

2° caso.

A proposito di assoluzione di onanisti, un confratello dice che non bisogna intorbidare l'acqua: in altre parole, in materia così delicata è meglio non interrogare i penitenti; i tempi sono quelli che sono... Se i penitenti medesimi si accusano, il confessore spiega, ammonisce, ecc.; se non fanno nessun accenno in tale materia, perchè immaginare male della gente? La misericordia di Dio è infinita!

Quasi a conferma della sua prassi, il confratello aggiunge che, in una adunanza di clero, nientemeno che un Eminentissimo Cardinale fece tacere un rispettabile Padre, che aveva sollevata la questione dell'assoluzione di onanisti, con lo scopo di ottenere una condotta più uniforme da parte dei confessori nella diocesi.

Che ne pensa «Perfice» *di tale opinione?*

3° caso.

Un altro confratello, sempre a proposito di onanisti, ragiona così: «La donna, se è onanista, lo è per necessità (salute, timore di perdere il marito, scarse possibilità finanziarie, e simili). In fondo in fondo ella è ben disposta, tanto è vero che sarebbe pronta a non usare mai del matrimonio, e si comporterebbe indifferentemente se non ci fossero le ragioni ricordate. Per il fatto stesso che viene a confessarsi, vuol dire che è pentita dei suoi peccati; almeno hic et nunc *ha buona volontà. Quindi io l'assolvo».*

Si può ritenere prudente tale modo di pensare? Aggiungo, per maggiore chiarezza, che i confratelli i quali ragionano così, abitano in località, dove la quasi totalità delle famiglie numera soltanto uno o due figli.

Una macchia che si estende.

Casi e situazioni simili a questi che abbiamo accennato non sono rari e, purtroppo, essi tendono a moltiplicarsi, costituendo una continua e incombente minaccia non solo per le famiglie, ma anche per le nazioni. I casi riferiti sono un sintomo evidente che il male si va spaventosamente estendendo ed è diventato in certo modo un male cronico, che va sempre più profondamente intaccando e isterilendo le naturali sorgenti della vita.

1. - Il male che tanto insidia le famiglie e le nazioni, minandole alle loro stesse basi, è quello chiamato comunemente dai teologi moralisti «*onanismo o neomalthusianesimo*», ed è l'abuso del matrimonio in cui, per l'umana malizia l'atto è destituito della sua naturale virtù procreatrice o resta infecondo.

A rigore di termini esiste una differenza tra l'*onanismo* e il *neomalthusianesimo*: quello, attuato con semplice interruzione dell'atto coniugale completo, prima del suo naturale compimento; questo, invece, attuato con il ricorso a strumenti o mezzi anticoncezionali. Nella classe medica, poi, l'abuso del matrimonio viene chiamato senz'altro neomalthusianesimo, mentre vien detto onanismo piuttosto il vizio della venus solitaria o masturbazione. Da parte nostra useremo indifferentemente tanto il termine di onanismo che quello di neomalthusianesimo: eventuali differenze, per ragione dei mezzi usati per frustrare maliziosamente della sua naturale virtù procreatrice l'atto di unione nel matrimonio, appariranno dal contesto, e non mancheremo al bisogno di farle rilevare.

2. - Il male è purtroppo molto vecchio, e ciò spiega in parte come abbia potuto e affondare in profondità le sue radici infette ed estendere le sue diramazioni, come vero e proprio cancro morale delle famiglie. Risalendo indietro nella storia, s'incontrano soprat-

tutto tre nomi tristemente legati a questo vizio: *Onan, Roberto Tommaso Malthus* e *Francesco Place.* Dal primo deriva il termine di « onanismo », mentre agli altri due è legato quello di « neomalthusianesimo ».

Onan. - Secondo l'uso ebraico, essendo morto senza prole suo fratello Her, Onan (secondo figlio del patriarca Giuda) dovette sposarne la vedova, per dare una discendenza al defunto fratello. Ma — narra la Sacra Scrittura (Gen. 38, 8 seg.) — egli sapendo che i figli così nati non sarebbero suoi, usando con la moglie del suo fratello ». Perciò — aggiunge lo scrittore sacro — il Signore percosse anche lui, perchè *faceva cosa abominevole.*

Roberto Tommaso Malthus (1766-1834). - Mentre — egli sostiene — la popolazione tende ad aumentare in progressione *geometrica* (2, 4, 8, 16, 32, ecc.), la terra produce invece i generi alimentari soltanto in progressione *aritmetica* (2, 4, 6, 8, 10, ecc.). Avverrebbe dunque uno squilibrio tra popolazione e mezzi di sussistenza, se non si frenasse razionalmente e volontariamente la procreazione umana (*moral restreint*).

Si noti che, secondo Malthus, la limitazione della prole è subordinata ad una piena continenza voluta e ragionata, non già ad atti che frustrano maliziosamente la naturale virtù procreatrice dell'unione coniugale. Egli è, quindi, antidemografico, ma non onanista, subordinando le nascite alla volontà e al sacrificio di se stesso. Tuttavia il suo nome resta tristemente legato al vizio del neomalthusianesimo, in quanto furono le sue teorie economico-sociali a formare la base ideologica da cui partirono i propugnatori delle molteplici pratiche anticoncezionali.

Francesco Place. - Accettando senza riserva tutte le teorie di Malthus, le portò fino al confine del crimine, ed è perciò considerato come il *fondatore del neomalthusianesimo moderno.* Al rimedio della *continenza sessuale* allo scopo di evitare figli, egli sostituì la *limitazione del concepimento,* scindendo il fattore « piacere » dal fattore « concezione » e, quindi, lasciando libertà assoluta nei rapporti sessuali: « Godete, ma non fate figli: usate tutti i mezzi per evitarli ».

Dalla limitazione delle nascite per *motivi economici,* si passò ben presto inevitabilmente alla limitazione per *altri motivi;* entrarono specialmente in vasta scala le *ragioni eugeniche*, allo scopo di migliorare la razza con l'eliminazione dei tarati, dei deboli, degli psicopatici e, in genere, di tutti i portatori di caratteri antisociali. In certi Stati il neomalthusianesimo s'impose in modo da diventare politica sociale e persino igiene razziale: da esso rampollò il *Birth Control* o controllo delle nascite.

3. - Le idee neomalthusiane trovarono facile accoglienza nel protestantesimo, nei paesi anglosassoni e scandinavi.

La prima volta che la Chiesa anglicana affrontò il delicato problema del *birth control* fu nel 1908; vi ritornò poi più apertamente nel 1930, e di nuovo nel 1958.

Nel 1930 la Conferenza di Lambeth, presumendo di parlare non soltanto in nome dell'eugenetica e della sociologia, ma addirittura

di Cristo e degli apostoli, così si esprimeva nella 15ª decisione: « Nei casi in cui è chiaramente sentito l'obbligo morale di limitare o impedire la generazione, il metodo dev'essere deciso secondo i principi cristiani... ». Con ciò la decisione era lasciata al libero esame dei singoli. Ma ancor più grave di conseguenze fu quanto aggiunsero i Vescovi. Infatti, pur stabilendo come primo metodo di *birth control* la totale astensione da ogni rapporto coniugale, essi aprirono la porta all'eccezione, dichiarando: « Nondimeno, in quei casi in cui esiste tale obbligo morale, chiaramente compreso, di limitare o impedire la generazione, ed esiste una ragione moralmente corretta per impedire la generazione, ed esiste una ragione moralmente corretta per impedire una totale astensione, la Conferenza ammette che altri metodi possano essere usati, purchè ciò sia fatto sotto la guida degli stessi principi cristiani. La Conferenza ricorda la sua forte condanna dell'uso di qualsiasi metodo, che impedisca la generazione per motivo di egoismo, di lussuria e di semplice comodità ».

Aperta la porta e fatta la prima incrinatura, era inevitabile che il male delle pratiche anticoncezionali dilagasse sempre più; e in tale triste prospettiva apparve ancora più nobile la risposta della Chiesa Cattolica che espose allora, senza flessioni nè facili accondiscendenze, la sua alta dottrina e il suo forte atteggiamento nell'Enciclica *Casti connubii* dell'immortale Pio XI. Uno dei Vescovi presenti alla Conferenza, e che nobilmente votò contro le decisioni sopra riportate, osservò bene: « Le restrizioni apposte dai prelati non avranno nessuna influenza sulle persone mondane; ma il permesso accordato, sia pure condizionalmente, produrrà un effetto disastroso sulle coscienze riflessive dei fedeli, sulle persone dei due sessi che, fra le più gravi difficoltà, si sono astenute dall'uso di metodi preventivi e non si sono piegate che con ripugnanza e ombrata coscienza. Ciascuno troverà che il suo caso rientra nei casi difficili. Si ha un bel cercare di restringere la facoltà: data per un piccolo numero, essa servirà per tutti ». E l'*Evening News* notava ironicamente che le decisioni della Conferenza avrebbero reso il cristianesimo più facile, se non essenziale agli anglicani; mentre il *Daily Express* metteva severamente a nudo contraddizioni e ipocrisie nel documento dei Vescovi, osservando come i capi religiosi si fossero posti, non meno di quelli politici, « a seguire anzichè a precedere ». Ed aggiungeva: « Una Chiesa che non è riuscita a tenere accesa nei cuori una fede viva, non può sperare di dirigere la condotta degli uomini, mercé risoluzioni controverse, concepite nella paura ed emesse nel compromesso ».

Più radicalmente ancora trattò il problema la Conferenza di Lamberth tenutasi nell'agosto 1958, con la partecipazione di 310 Vescovi di 47 paesi. Si concluse con un rapporto finale, comprendente una Enciclica, 131 risoluzioni e cinque rapporti. Sul problema della famiglia la Conferenza dichiarò che « la *pianificazione* della famiglia è un fattore giusto e importante nella vita della famiglia cristiana, purchè sia attuata in modi, che siano accettabili per il marito e per la moglie nella loro coscienza cristiana ». Questa risoluzione discende dall'altra che « gli scopi del matrimonio sono tre:

la procreazione; il bisogno dell'uomo e della donna di completarsi e integrarsi a vicenda; e il loro dovere di dare sicurezza ai figli. E nessuno di questi tre scopi dev'essere considerato isolatamente». Come spiegava l'Arcivescovo di Canterbury, il Dott. Fisher, rispondendo ad alcune domande che gli erano state fatte, «nell'adempimento delle tre funzioni del matrimonio, c'è chiaramente un obbligo divino di pianificare la famiglia e non di averla per caso... La Chiesa dice che ogni genitore deve pianificare la sua famiglia: ci sono alcune parti del mondo, in cui limitare la famiglia è una necessità economica, ma questo non è un principio generale. A meno che andiate avanti del tutto a caso, voi dovete avere qualche idea quando mettete su famiglia. Non è una necessità economica o sociale, ma è una necessità religiosa che abbiate una famiglia come meglio vi è possibile, e nei limiti nei quali potete allevarla o sperare di allevarla per la gloria di Dio... Dovete pianificare come meglio potete alla luce della vostra coscienza cristiana, e usare i mezzi, che la vostra coscienza cristiana approva... in modi tali, che siano accettabili al marito e alla moglie in coscienza cristiana».

La risoluzione 115 diceva testualmente: «La Conferenza crede che la responsabilità di decidere del numero dei figli e della frequenza delle nascite sia stata posta da Dio sopra ogni terra nella coscienza dei genitori; che questa pianificazione, secondo i metodi accettabili alla coscienza cristiana del marito e della moglie, è un fattore importante e giusto nella vita della famiglia cristiana e deve essere il risultato di una scelta positiva davanti a Dio». Sotto il cauto velo delle parole c'è in realtà una sorprendente larghezza di concessioni. La «pianificazione» familiare (ossia la limitazione o anche, in certi casi, l'esclusione totale dei figli) è prospettata come un vero e proprio dovere al quale non possono sottrarsi le coppie cristiane. E l'uso dei mezzi e delle pratiche anticoncezionali è lasciato del tutto al criterio personale degli sposi.

4. - Idee egualmente aberranti e concessioni inamissibili per una coscienza veramente cristiana si incontrano in una Lettera dei Vescovi Luterani svedesi sulle questioni sessuali, del febbraio 1951.

A proposito dell'uso dei mezzi anticoncezionali, leggiamo, tra l'altro: «Ogni famiglia i cui membri — pur possedendo le attitudini richieste — si rifiutano di avere dei figli, è un'unione distolta dal suo fine. Però la prole non è il solo scopo del matrimonio. *Questo prende anzitutto il suo significato dalla comunanza stabile e profonda che esso attua fra l'uomo e la donna.* I rapporti sessuali tra sposi possono essere l'espressione molto felice di tale comunanza, anche quando circostanze particolari rendono necessario che si eviti la gravidanza. Se si sta seriamente a questo concetto, *non si potrà non riconoscere che l'uso dei mezzi anticoncezionali può, in certi casi, aver luogo*».

Anche lo stesso aborto è ammesso in vari casi. «L'esperienza ha dimostrato — leggiamo nel 4° punto della Lettera — che conflitti funesti sorgono fra i doveri di carità che obbligano il cristiano verso l'essere umano in gestazione e quelli verso la persona già nata.

Possono crearsi situazioni in cui occorre scegliere tra la vita della madre e quella del feto. *La nostra Chiesa non condivide il concetto secondo cui l'aborto è da rigettarsi in ogni caso.* Peraltro essa constata con la più grande preoccupazione che l'idea dell'aborto si diffonde oggi in maniera da dare praticamente alla donna incinta la libera scelta di mettere al mondo il bambino o di rifiutarsi. *Essa ha però il diritto di reclamare l'aborto, ma solo nel caso in cui, avendo concepito sotto l'effetto di una manifesta violenza, stima dopo matura riflessione che è preferibile non mettere al mondo la creaturina che porta nel suo seno.* Tuttavia, se, *nel corso di un esame medico, un medico constata che, secondo una probabilità che tocca la certezza, la continuazione di una gravidanza fino alla nascita causerà la morte della madre, o inciderà sulla sanità fisica o psichica di essa o del bambino, egli deve prospettare la possibilità di interrompere una tale gravidanza. Su simili indicazioni mediche la carità cristiana può consigliare l'aborto* ».

5. - Nessuna meraviglia che idee simili, apertamente e con l'apparente crisma di un insegnamento autorevole ed ufficiale di una data Chiesa proclamate in alto, abbiano avuto di riflesso in basso, nel popolo, una proiezione assai più larga ed estesa, se pure esse non si adattavano supinamente a una prassi più largamente diffusa e giudicata inarrestabile, così da doverne prendere atto ufficialmente. Sta, ad ogni modo, il fatto che, particolarmente nei paesi anglosassoni e scandinavi, il movimento favorevole alle istanze neomalthusiane e specialmente al birth control è molto attivo: guadagna i paesi asiatici e tende a penetrare nei paesi latini dove l'uso dei mezzi anticoncezionali è proibito dalla legge.

Ormai la vendita di tali mezzi e prodotti è autorizzata nelle due Germanie, in Austria, in Cecoslovacchia e nell'U.R.S.S. Ed esistono cliniche di birth control nei paesi anglosassoni e scandinavi, nella Svizzera, ecc. La *Family Planning Association* inglese ha 120 succursali con un totale di 145 cliniche: queste sono quasi 600 negli U.S.A. mentre in India lo Stato ne favorisce con sovvenzioni la esistenza.

In Svezia, Giappone e Cina popolare la legge autorizza la sterilizzazione e l'aborto per cause sociali, mediche, umanitarie ed eugeniche. Alla *Federazione Internazionale per il controllo delle nascite*, con sede a Londra, aderiscono 18 paesi. Tale istituzione diffonde un'appropriata educazione sessuale per mezzo di informazioni sui metodi anticoncezionali, di assistenza medica ai coniugi in cliniche specializzate, ecc., e intende estendere a tutto il mondo la pratica del birth control, come garanzia di prosperità familiare e sociale e nell'interesse stesso di una pace mondiale e duratura.

Purtroppo tali idee non mancano di far presa, specialmente nelle difficoltà economiche in cui si dibattono varie famiglie e nazioni. Le tecniche neomalthusiane vengono spesso presentate come un indice di civiltà più evoluta, di maggiore benessere, e di spirito più libero da vecchi e superati pregiudizi morali.

La situazione attuale.

Il quadro presentato non è davvero confortante. Eppure, per quanto le sue tinte appaiano fosche, esso non è affatto esagerato. Chiunque ha qualche esperienza della vita e qualche contatto con le famiglie e con le anime, speciamente nelle città, sa quanto il male e la piaga dell'onanismo siano diffusi.

1. - Ne sono una prova le impressionanti statistiche al riguardo. Il male ha preso radici tanto profonde e si è tanto diffuso da costituire un pericolo per l'intera società: si parla apertamente di suicidio dei popoli.

« Il neomalthusianesimo - scrive il Prof. Renato Semizzi (1) — è il più micidiale antidemografico. Questa tendenza egoistica ha invaso tutte le classi sociali, ed in certe manifestazioni è irragiungibile ed incontrollabile, quindi pericolosissima perchè sfugge al controllo di qualsiasi disposizione legislativa, e l'uomo che l'applica si trova soltanto di fronte alla propria coscienza. Lo Stato... non può penetrare nei delicati e misteriosi recessi talamici..., quando ai mezzi criminosi si sostituisce nient'altro che un guizzo di volontà sufficiente ad interrompere l'atto della procreazione. E questo è il metodo che fa tanti e tanti danni demografici: metodo economico, semplice, incontrollabile ed annientatore. Quante nascite strozza questo mezzo in Italia? Chi lo sa? Decine di migliaia o milioni? Le culle restano vuote, le famiglie sono numericamente povere, e quindi? La restrizione volontaria delle nascite prepara la tomba all'Europa e alla civiltà plurimillenaria dei popoli mediterranei. Non si tratta di danni individuali soltanto, ma di danni collettivi, di danni numerici, di danni politici. La denatalità si profila minacciosa nei popoli civili e specialmente nel supercivile occidente. I popoli di colore sono quanto mai prolifici, e minacciano di sommergere l'Europa... ».

Tale crescente denatalità, che avvia i popoli al suicidio, non appare sempre a tutti nella sua tragica realtà, perchè viene in parte coperta dalla diminuzione di mortalità. Ma il compenso non è che fittizio. Un simile andamento demografico formerebbe, con l'andar del tempo, il così detto « popolo di vecchi »; in realtà l'immissione di nuove energie, per mezzo delle nascite, va assottigliandosi e le nazioni si avviano rapidamente alla decrepitezza e alla morte.

2. - Sintomo della gravità del male è pure la constatazione, su dati di immediata esperienza, di parroci, confessori e medici. In certe regioni, particolarmente in centri cittadini, si giunge alla percentuale fino del 95% di sposi onanisti!

3. - Altra prova della gravità dell'attuale situazione familiare, il senso di sfiducia che molti pastori di anime provano di fronte al dilagare del male, come per una battaglia ormai perduta dalla Chiesa e che non si può più vincere.

---

(1) *Eugenetica e politica demografica*, in *Trattato di Medicina sociale*, Milano, 1938, vol. I, pag. 289.

E' un po' l'impressione che affiora nei casi sopra riportati, e particolarmente nel secondo di essi. Ma non ne daremo ora subito la soluzione; anzi mettiamo fine al nostro articolo che ha avuto uno scopo ben limitato e preciso: rilevare, cioè, l'attualità, gravità e urgenza del problema dell'onanismo. Altri suoi aspetti verranno esaminati in seguito, e, a suo tempo, risponderemo anche ai dubbi presentati.

P. ALFREDO BOSCHI, S.J.

Questioni proposte

De absoluzione danda vel deneganda.

Tizio cade spesso in peccati gravi e quasi ogni volta che si confessa fa questa dichiarazione: " Quando mi confesso, sebbene con impegno lo procuri, pure 'non riesco' ad avere dolore di avere offeso il Signore e nemmeno il proposito di non più offenderlo, ma sento la necessità di confessarmi; 'solamente' per evitare il pericolo di andare all'inferno qualora dovessi morire; perciò temo che le mie confessioni siano malfatte e forse sacrileghe ".

E' necessario però aggiungere che il medesimo Tizio recita l'Atto di dolore con singolare pietà e devozione.

Stando così le cose, si chiede come dovrebbe regolarsi il confessore in detta circostanza, e se sia espediente assolvere almeno sotto condizione (cioè si es capax) il suddetto singolare penitente.

R. - Lo assolva pure tranquillamente, perchè il penitente che dice di *non riuscire ad avere il dolore* e *non vuole l'inferno* è realmente pentito in modo sufficiente. Bisognerà però insistere sulla cura che si dimostra poco efficace. Tante volte la mancata emendazione è più da attribuirsi alla tattica inefficace della cura che non alla volontà del penitente.

Can. GIUSEPPE ROSSINO

Peccato di complicità.

1) Parochus qui est osculatus, osculo aiunt columbina, mulierem, in confessione sacramentali, absolvit, incurritae in excomunicationem specialissimo modo reservatam Romano Pontifici?

2) Sempronius qui ipsos certe vidit sic deosculantes et certe costat eos esse confessarium et poenitentem et praesumitur, ex nimia familiaritate manifesta, dein duravisse talem illecitam relationem, ad quid tenetur?

R. 1) - Il *de quo* incorre nella scomunica « *specialissimo modo* » riservata al Papa se nel bacio colombino vi fu un peccato *grave, esterno, reciproco* e *certo.*

Tutti questi elementi possono risultare dalle circostanze e dalla stessa accusa del penitente.

A colpo d'occhio io propenderei per il peccato grave perchè una simile condotta denota una passione alimentata di lussuria.

Ma il fatto è fatto e non supposizione. Se mancasse la colpa grave da parte della donna il peccato non avrebbe il requisito necessario della *complicità*. Comunque è certo che il *de quo* ha agito molto male nel prestarsi ad udire simile sconveniente confessione.

R. 2) - Sempronio deve applicare le norme della carità bene ordinata avvisando prima l'interessato e poi, se è necessario, ricorrendo al Superiore prima che lo scandalo dilaghi.

Se poi Sempronio fosse il Superiore dovrebbe agire direttamente trattandosi di cose note dalla sua stessa esperienza. Sempronio ha pure il dovere di pregare per i colpevoli.

Distribuzione della Comunione.

Don Tizio, Rettore di chiesa così ragiona. " E' vero che la S. Comunione si deve distribuire quando si Celebra la S. Messa, ma per un motivo ' ragionevole ' anche fuori della S. Messa e v.g. nelle ore pomeridiane ".

Il desiderio di comunicarsi è un motivo ragionevole, dunque comunica chiunque lo richiede, e a qualunque ora del pomeriggio, anche se non si celebra, purchè " rite " digiuno.

Dice che ha dalla sua il P. Capello che è quel cannone che ognun sa.

Con uguale ragionamento e interpretazione, dice di potersi far lecito di Comunicare in qualunque ora anche del Triduo Santo prima di Pasqua.

Si oppongono don Caio e don Sempronio dicendo che stando così le cose actum est de lege, specialmente liturgica, ... e che si darebbe ansa ai capricci e alle deviazioni di tutti i cervellini pseudo mistici.

Ma don Tizio, giovane zelantissimo, dice che verrebbe solo scossa la " dolce pace " dei suoi confratelli.

Quid?

R. - Don Tizio sragiona, perchè va contro le chiare prescrizioni della Chiesa che vieta di distribuire la Comunione nelle ore e nei luoghi ove non si può celebrare. Il dire che è motivo ragionevole per applicare il c. 867, p. 4, il solo desiderio di far la S. Comunione è *volatilizzare* qualunque legge che cesserebbe di vincolare di fronte al desiderio di fare il contrario. Perciò non basta il semplice desiderio quando il desiderio può benissimo soddisfarsi nelle ore e nei luoghi convenienti. Nel triduo della Settimana Santa ci sono norme precise per la Comunione. Eccole: al Giovedì S. si può dare la Comunione a tutte le Messe cantate o lette « *Vel continuo ac statim ab iis expletis* »; al Venerdì S. solo durante l'azione liturgica e nè prima nè dopo; al Sabato S. solo « *inter Missarum solemnia* » o subito dopo.

Can. GIUSEPPE ROSSINO

Religiosi alle sepolture.

Don Pafnuzio parroco, interpretando a modo suo il C.I.C. 1233, impedisce che i fedeli chiamino alle sepolture, la famiglia religiosa, ordine mendicante, perchè: Nelle sepolture di terza e di seconda classe non ci devono essere poichè quando i religiosi intervengono la sepoltura è di prima classe e allora chiama lui e difatti pretenderebbe che i religiosi fossero obbligati ad intervenire a queste sepolture.

Dopo qualche parola perchè i religiosi si credono legittimamente vocati dai parenti senza distinzioni di classe non concependo che il loro intervento debba essere solo per chi può pagare, assolutamente non si credono " obbligati " ad intervenire e per troncare l'incresciosa disputa non intervengono più a nessuna sepoltura.

Don Pafnuzio dice che il fatto della " distinzione di Classe " è la justa et gravis causa del Canone.

Opppongono gli altri che il parroco per l'astensione dei religiosi non ha per questo cessato di far sepolture di prima classe.

Quid?

R. - Il parroco non può impedire l'intervento ai religiosi chiamati dai parenti o dagli eredi per l'accompagnamento funebre quando si è rispettato l'ordine di precedenza dovuto al clero addetto alla Chiesa funerante. Per poterli escludere ci vuole una giusta e grave causa approvata dall'Ordinario. In quanto al non intervenire più, nulla vi è da eccepire trattandosi di un diritto e non di un dovere.

Can. GIUSEPPE ROSSINO

UNA SETTIMANA DI RITIRO PER SACERDOTI IN ASSISI

Tra i Corsi di Esercizi Spirituali organizzati dalla Pro Civitate Christiana per i Sacerdoti di tutta Italia, particolarmente interessante si preannunzia quello che, dal 19 al 25 luglio, sarà predicato in Assisi da don Giovanni Rossi.

Il silenzio che avvolge la vallata e la città di S. Francesco, l'ambiente della Cittadella Cristiana, i suoi giardini, la sua piccola chiesa in stile catacombale, renderanno più facile il raccoglimento e la distensione spirituale tanto necessari a chi deve sostenere le altissime responsabilità del ministero sacerdotale.

Il Corso di Esercizi sarà completato da conversazioni di aggiornamento sulle moderne forme di apostolato.

Per informazioni e iscrizioni scrivere a: Segreteria Convegni della Pro Civitate Christiana - Cas. Post. 46 - Assisi.

Potestatem assistendi matrimonio subdelegare sacerdoti determinato

Sum parochus absque vicario cooperatore. Pluries potestatem assistendi matrimonio determinato delegatione concedi sacerdoti determinato, prout praescribit can. 1096, eique insimul concedi facultatem subdelegandi alium sacerdotem. Haec altera concessio quandoque utilis esse potest. Contingit namque quod sponsi eorumque parentes desiderant, ut matrimonio assistat (ipsum benedicat, ut aiunt) aliquis sacerdos ad familiam pertinens vel amicus. Sed hac de re non semper tempestive me certiorem reddunt, sive quia et ipsi nonnisi ultimis diebus cogitare coeperunt de invitando hoc sacerdote, sive quia invitaverunt aliquem et, postquam iste se declaravit impeditum, ad alium recurrunt. Scio plures alios parochos eodem modo saepe delegasse et hoc semper adhuc facere.

Hisce diebus aliquis confrater me expavescere fecit, dicens huiusmodi concessionem et subsequentem subdelegationem esse invalidas; nam canoni 1096 authentice interpretato contrarias. Ipse mihi admirato et dubitanti dixit hoc doceri a canonistis scientia commendatis, et citavit Galtier (1). Mihi legit textum. « Ut (delegatus) possit subdelegare requiritur, ut facultas ad hoc sit ei data a delegante, expresse, ad determinatum matrimonium; insuper *ut cognoscat et ecceptet electionem personae* factam a subdelegante ». A. v. delegans debet cognoscere determinatam personam subdelegandam; non potest determinationem committere delegato, postea faciendam. Sed si haec sententia sit vera et tenenda, plura matrimonia celebrata in mea et in aliis paroeciis sunt invalida. Quid debeo facere? quid dicit « Perfice Munus »?

Gaudeo me posse statim te liberare a tua inquitudine et tuo interventu etiam confratres tuos, qui forsitan de hac sententia audierunt, sed non legunt hanc meam responsionem. Doctrina vel sententia a Galtier proposita est prorsus erronea. Bis iam tractavi hanc materiam. Prius in aliquo *casu practico*, proposito et soluto in *Monitor Ecclesiasticus*, 1953; deinde in libro meo « De potestate ordinaria et delegata » (2). In his duobus locis non posui sententiam meam contra sententiam Galtier, sed dedi rationes, quibus probatur sententiam a me propugnatam esse veram, et proinde probatur sententiam contrariam esse erroneam. Etsi scientifica quaestionis elu-

---

(1) F. Galtier, S.I., *Le mariage. Discipline orientale et discipline occidentale, Beyrouth,* 1950, pag. 258.

(2) L. Bender, *Potestas ordinaria et delegata,* Romae, 1957, n. 198 (Apud Desclée).

cubratio exigat, ut aliquis etiam crisi subiciat rationes adversarii et demonstret eas esse falsas vel insuffientes et quare, in hoc casu id facere non potui. Non quia rationes a Galtier adductae sunt bonae, sed quia ipse nullas affert rationes.

Doctrina illa erronea nititur falsa explicatione textus interpretationis authenticae, datae die 28 Dec. 1927 (3). Haec interpretatio authentica duobus constat numeris, quorum secundus respicit casum nostrum. Sed cum ea quae declarantur in numero I praebeant confirmationem in favorem nostrae sententiae, ut postea patebit, ambas interpretationes hic referre nos iuvat.

I. - An vicarius cooperator, qui ad normam huius canonis (1096, § 1) a parocho vel ab Ordinario loci generatim obtinuit delegationem assistendi matrimoniis, alium determinatum sacerdotem possit subdelegare ad assistendum matrimonio determinato. Affirmative.

II. - An parochus vel loci Ordinarius, qui ad normam huius canonis § 1, sacerdotem determinatum delegaverit ad assistendum matrimonio determinato, possit ei etiam licentiam dare subdelegandi alium sacerdotem determinatum ad assistendum eidem matrimonio. Affirmative.

Porro:

1. - Textus interpretationis II declarat parochum posse concedere sacerdoti quem delegat, potestatem *subdelegandi sacerdotem determinatum*. Quaerere nunc nos oportet: quid est subdelegare sacerdotem determinatum? Verba congruunt cum verbis canonis 1096. Sane, aliud est *delegare* aliud *subdelegare*, sed inter delegare sacerdotem determinatum et subdelegare sacerdotem determinatum non datur differentia *quoad determinationem*. Nihil cogit, imo sana interpretationis methodus prohibet ne admittamus eadem verba in textu interpretationis authenticae habere alium sensum ac habent in canone 1096, ad quem interpretandum sunt prolata. Quapropter Legislator qui concedit, ut delegato dari possit facultas subdelegandi determinatum sacerdotem, concedit ut vi facultatis receptae subdelegans possit id quod delegans potest, scilicet potestatem habitam concedere alii sacerdoti *determinato*. Subdelegans autem non potest quod nec delegans potest, scilicet potestatem assistendi dare sacerdoti *non determinato*.

Quid sit sacerdos *determinatus* prout hoc verbum in canone 1096 sumitur, et quid sacerdos non determinatus, scimus ex interpretatione huius canonis (4).

2. - In textu interpretationis authenticae verba sub n. 1: « alium determinatum sacerdotem » non possunt habere alium sensum nisi sacerdotem *ab ipso subdelegante* determinatum (et non: determinatum a delegante). Hoc secumfert natura delegationis ad

(3) *A.A.S.*, 1928. pagg. 61-62.

(4) L. Bender, *Potestas ordinaria et delegata*, n. 188, seqq. Idem, *Delegatio sacerdoti determinato*, in *Periodica de re morali, iuridica et liturgica*, 1954, Etiam: Vlaming-Bender, *Praelectiones iuris matrimonii* [1], Bussum in Hollandia, 1948.

universitatem negotiorum eiusque subdelegatio. Hoc est pacificum et certum. Sed etiam negari nequit, quod in utraque parte interpretationis authenticae, id est sub I et sub II sacerdote delegato idem conceditur, sive sit delegatus ad modum can. 199 § 3, sive delegatus ad modum can. 199 § 4. Hoc idem est: *subdelegare alium sacerdotem determinatum.* Admitti nequit quod in istis duobus numeris eiusdem interpretationis authenticae iisdem verbis significentur duae res diversae.

Porro, quod in I *subdelegans* ipse determinare potest sacerdotem, et non agitur de subdelegatione sacerdoti, iam a *delegante,* determinato evidens est; et omnes canonistae hoc docent. Natura rei hoc secumfert, et insuper hoc supponitur in aliis interpretationibus authenticis. Delegatus ad universitatem negotiorum seu habitualiter ad omnia matrimonia celebranda in paroecia, potest subdelegare *quin interveniat delegans.* Ergo ipse potest et debet determinare sacerdotem.

Hae rationes iam sufficiunt ad probandam sententiam nostram.

Addere possumus duas confirmationes graves:

1. - In nostra sententia *iisdem verbis*, quae in *eodem* contextu inveniuntur tribuitur *idem* sensus; iisdem verbis scilicet, quae leguntur in can. 1096. in interpretatione eius authentica I, et in II. Hoc graviter confirmat nostram sententiam.

2. - Sententia ipsius Galtier concessionem subdelegandi practice reddit inutilem. Si parochus potest Sempronio nihil aliud dare nisi facultatem subdelegandi Cassium, tamquam sacerdotem *a parocho* determinatum, parochus potest statim Cassium delegare simul cum Sempronio, et Sempronium potest hanc delegationem Cassio notificare, si ipse non possit assistere quia impeditus.

Conclusio: nullum dubium de validitate matrimoniorum celebratorum, quae respicit quaestio in initio proposita (5).

Dr. L. Bender, O.P.

---

(5) Praeter casum quem parochus quaestionem proponens refert, dantur adhuc alii, in quibus concessione subdelegandi sacerdotem a delegato post delegationem factam eligendum et determinandum et deinde subdelegandum potest esse utilis, e.g. parochus, qui repentina causa per paucos dies discedere cogitur a paroecia (non ultra hebdomadam; can. 465) cum cras vel perendie celebrandum sit matrimonium. et qui nequit statim invenire sacerdotem non impeditum et paratum ad assistendum, potest scriptis vel telephonice delegare superiorem conventus religiosi, eique delegare potestatem assistendi, cum facultate subdelegandi eam alii sacerdoti. Hic potest inquirire, quis ex suis subditis non sit impeditus aliis laboribus, et deinde ei potestatem subdelegare et eum mittere ad paroeciam ut assistat.

Dispensatio implicita super votum privatum perfectae castitatis?

In consueta collatione seu conferentia pastorali (can. 131 C.I.C.) mense martio a.c. quaestio proposita fuit: daturne *in novo iure* dispensatio *implicita* super votum privatum perfectae castitatis? Ansam huic quaestioni proponendae dedit sequens factum: Maevia ex dissitis regionibus veniens in locum peregrinationis N.N. consuluit extra confessionem Titium vicarium cooperatorem circa hunc casum: ego ante quinque annos, iam superadulta et expers omnis spei nuptiarum emisi cum consilio confessarii mei votum perfectae castitatis. Anno elapso praeter omnem exspectationem optima occasio honestissimi connubii mihi sese obtulit; timendo, ne dispensatio denegetur, contraxi matrimonium, debito coniugali semper satisfeci, post tres menses exspecto primum partum. Sed anxietatibus conscientiae perturbata velim scire, quid faciendum in casu.

Titius quietavit Maeviae conscientiam declarando: durantibus meis studiis in Urbe legi in quodam auctore: qui non obstante voto perfectae castitatis celebrat sine dispensatione matrimonium, gaudet vi can. 1111 iure reddendi et petendi debitum, quamvis in celebrando matrimonio peccatum commiserit.

Decanus foraneus simulque praeses conferentiae declaravit: quaestio haec gravis ex inopinato solvi nequit; unde deprecor, ut omnia membra conferentiae pro sequenti collatione pastorali studio huius quaestionis vacent; nam quaestio non est aliena a cura pastorali.

Primus inter omnes Alexander, professor theologiae moralis, posuit quaestionem: existitne in C.I.C. terminus technicus: « *dispensatio implicita* ». Videtur, quod non; utique can. 6 n. 6 habet vocem: « implicite contineri »; can. 34 § 2 et § 3 disserit de termino temporis explicite vel *implicite* assignato; utique can. 81 loquitur de *potestate dispensandi* explicite vel *implicite* concessa, sed hic non est sermo de dispensatione implicita; cf. de *implicito* insuper can. 943; 1325; 2319 § 1 n. 2. Revera, ita animadvertit Sempronius, quaeris in vanum hisce in canonibus *dispensationem implicitam;* sed Sticho notat: nonne in casu can. 214 habetur quaedam dispensatio implicita a coelibatu? non dico « a *voto* coelibatus », quod « votum » non omnes admittunt, (can. 1307 § 3), sed a *lege* coelibatus. Instat Fidelis, professor iuris canonici: cel. Moersdorf (1) admittit dispensationem implicitam in can. 2375 declarans: si Ordinarius loci dispensat a poena exclusionis ab actibus legitimis et Sacramen-

---

(1) *Die Rechtssprache des Codex Iuris Canonici*, p. 388 sq. Vox « dispensatio » in can. 1308, § 3, sine dubio continet implicite etiam « irritationem et commutationem » l.c., p. 247, nota 38.

Can. 991, § 1, continet implicitam dispensationem ab irregularitatibus bona fide reticitis. MICHIELS, *Normae Generales* I.C., ed. 2, vol. II, p. 683 opponit dispensationem expressam tacitae consetque expressam etiam illam esse, quae *implicite* voluntatem dispensando exprimit; cfr. p. 708.

talibus, implicite dispensat etiam ab impedimento mixtae religionis, ob cuius neglectum poena praedicta inflicta est; cf. can. 648.

Velim scire, ita interpellat Benno praesentes sacerdotes, utrum *in iure antiquo* textus inveniatur, qui claris verbis dispensationem *implitam ab impedimentis matrimonialibus* concedit. Utique talis textus existit, respondit Gregorius. S.C.S.O. die 16 sept. 1824 hanc explicationem circa dispensationem ab impedimento disparitatis cultus archiepiscopo Quebecensi dedit (2): « Ecclesia dispensando cum parte catholica super *disparitate cultus* ut cum infideli contrahat, dispensare intelligitur ab iis etiam impedimentis a quibus exempta est pars infidelis, ut inde huius exemptio, propter contractus individuitatem, communicata remaneat et alteri ».

Stamus in iure novo, non antiquo, replicat Victor. Valetne idem axioma etiam in novo iure? Utique, ita respondet Bruno, professor iuris matrimonialis in Seminario regionali. Ut paucos auctores allegem: Wernz-Vidal, De matrimonio n. 37 censet hanc implicitam dispensationem etiam in novo iure sustineri posse et citat in nota 74: Chelodi n. 81; Vermeersch n. 322; Cappello n. 422. Ex auctoribus linguae germanicae poterunt nominari: Schoensteiner (3), Triebs (4), Knecht (5), Vromant, Facultates Apostolicae (1926) n. 70 in extenso tractat hanc quaestionem in sensu favorabili (6).

Etiam Acta officialia post Codicem tenuerunt opinionem: decretum S.C.S.O. de 16 sept. 1824 adhuc viget in novo iure. Ita S.C. de Prop. Fide ad Vicarium Apostolicum Mongoliae Orientalis de 2-XII-1922; Concilium Sinense 1924 in can. 396 (7).

Aberravimus ab proposito huius conferentiae, declarat energice Beatus. Quaestio discutienda non fuit: daturne etiam in novo iure dispensatio *implicita* in genere, sed Dubium enucleandum hoc est: daturne in iure Codicis *dispensatio implicita* super votum privatum perfectae castitatis?

---

(2) *Fontes C.I.C.*, vol. IV, n. 866, p. 148 ad 2. Collectanea de Propaganda Fide, ed 1907, vol. I, n. 784, p. 454 ad 2. *A.S.S.*, 25, p. 584. *Eadem* S.C., 23-4-1913 declaravit Vic. Apost. Kiangsi Septentrionalis hanc facultatem valere etiam pro casu, quo *delegatus* dispensaverit, quin gavisus fuerit facultate cumulandi aut dispensandi super impedimento, quo pars catholica ligata fuit. (CAPPELLO, *De matr.*, ed. VI, n. 422; WERNZ-VIDAL, *De matr.*, ed. 1925, n. 37, V).

(3) *Grundriss des Eherechts*, ed. 2, p. 310.

(4) *Handbuch des Kanonischen Eherechts*, p. 332.

(5) *Handbuch des Katholischen Eherechts*, p. 399 et alii.

(6) OESTERLE, *Opinionem Vromant refutavit*, in *Theol.-prakt. Quartalschrift*, 1929, p. 343 ssq.

(7) *S.C.S.O.*, 16-4-1931, respondit « *Negative* » ad Dubium: utrum Decretum *S.C.S.O.* de 16-9-1824 adhuc valeat. Data approbatione Concilii Sinensis per Pium XI de 11-6-1928 quaesitum fuit, utrum saltem in territorio Sinensi valeat illa norma can.396. *S.C.S.O.* die 30-6-1932 respondit « Negative » et ad mentem. Mens est. ut corrigatur Canon 396 Concilii Sinensis. De sorte Decreti S.C.S.O. de 16-9-1824 confer OESTERLE in *Theol.-praktischer Quartalschrift*, 1937, p. 660 ssq.

Apollinaris, professor optime meritus et emeritus i.c. haec ad rem: pro mea summa admiratione inveni apud Gasparri (8) sequentem doctrinam: in num. 428-430: « Votum *castitatis perfectae* pro obiecto habet abstinentiam pro toto vitae tempore ab omni delectatione venerea sive interna sive externa, sive licita sive illicita. Proinde si vovens peccat contra castitatem etiam actu mere interno, duplex peccatum grave committit et contra castitatem et contra votum. Contrahens matrimonium illicite contrahit, non quidem quia per ipsum coniugalem contractum directe agit contra votum, sed quia habens voluntatem consummandi matrimonium, iam peccat contra votum. Inito matrimonio, doctrina communiter recepta haec est: pars quae votum emisit, e.g., puella, non potest petere, quia ageret contra votum, sed potest et debet reddere, quoties obligatione coniugali tenetur. Post Codicis promulgationem, consultis actis praeparatoriis ad Codicem, res melius definienda est.

429. - Prae oculis habeatur can. 1111, qui ita se habet: « Utrique coniugi ab ipso matrimonii initio aequum ius et officium est quod attinet ad actus proprios vitae coniugalis ». Hoc canone suppressum fuisse *bimestre ad deliberandum*, de quo DD. loquebantur, palam est; sed etiam materia de qua agimus, melius determinata fuit. Nam ex actis praeparatoriis ad Codicem constat canonem ita Consultoribus examinandum propositum fuisse: § 1. - Utrique coniugi ab ipso matrimonii initio aequum ius et officium est in ordine ad actus per se aptos ad prolis generationem; § 2. - Coniux solum in casu quo castitatis voto teneatur, nequit petere debitum coniugale, licet reddere et possit et debeat ». Exinde apparet duas mutationes a Consultoribus factas fuisse: nam 1° suppressa fuit § 2, quae exceptionem de qua nos agimus continebat; 2° loco verborum: *in ordine ad actus per se aptos ad prolis generationem*, posita fuerunt verba: *quod attinet ad actus proprios vitae coniugalis*, quae comprehendunt et carnalem copulam et quaslibet alias licitas amoris coniugalis significationes, e.g., blanditias, oscula, amplexus... Igitur hac duplici mutatione Codex per cit. can. 1111 edixit, inito matrimonio, utrique coniugi aequum ius et officium esse non solum ad copulam, sed ad omnes actus proprios vitae coniugalis, suppressa exceptione pro parte quae votum castitatis emiserat.

430. - Ratio huius innovationis ita reddi potest. Iuxta receptam doctrinam, inito matrimonio, mulier, quae antea votum castitatis emiserat, eodem voto prohibebatur dare marito, quocum die noctuque vivit, et quem amare debet, illas amoris coniugalis significationes, quas diximus, easque a viro datas non poterat libenter excipere et multo minus restituere aut exquirere, quia haec essent totidem peccata contra votum et via directa ac necessaria ad matrimonii consummationem; hinc haec mulier in christiana vita coniugali erat in gravissima occasione continuo peccandi contra votum; idque pro toto coniugii tempore. Cum haec ita essent, Ecclesia, pia mater. ut eius conscientiae consuleret et tot eiusdem peccata evitaret, atque

---

(8) *De matrimonio,* 1932.

indissolubili matrimonio eam conscientiae tranquillitatem redderet, quae propria est status matrimonialis, praesertim christiani, per cit. can. 1111 dedit ab inito matrimonio limitatam dispensationem a voto castitatis, permittens tantum licitos vitae coniugalis actus, ita ut, si puella contra castitatem peccet, sive in ipso matrimonio sive extra matrimonium, peccet etiam contra votum; soluto autem matrimonio, e.g., morte coniugis, votum reviviscat et novas nuptias impediat, nisi Ecclesia a voto dispensaverit».

Salva reverentia in auctorem eminentem prout Gasparri, ita replicat P. Ignatius S.I., Rector residentiae N.N.: confrater meus in Universitate Gregoriana, R.P. Ulpianus Lopez propugnavit anno 1933, vivente adhuc Gasparri, contrariam opinionem (9). Lopez citat primo sententiam sui confratris, R.P. Davis asserentis: «Interpretatio can. 1111 a Card. Gasparri data, *nova* profecto est. At cum ob rationes intrinsecas, tum propter auctoritatem auctoris citati, bona videtur». Deinde P. Lopez pergit: «Sensus, imprimis can. 1111, in *textu* et *contextu* pati non videtur istam interpretationem». Post doctrinam per duas paginas expositam Lopez haec ad rem: «Ex dictis apparet quod ex ipso can. 1111 in textu et contextu, dispensatio non solum non probatur sed neque eius suspicio habetur. Id confirmatur ex ipso modo quo, a Codicis promulgatione, can. 1111 intellectus ab AA. est. Sine ulla dubitatione, unanimi concordia, unicum effectum peculiarem tribuunt can. 1111: suppressionem bimestris ad deliberandum: ubi agitur de *dispensatione* asserunt petendam esse singulis casibus ob periculum imminens violandi votum». Lopez citat decem sex auctores; qui numerus poterit adhuc augeri. Lopez transit deinde ad argumentum «ex actis praeparatoriis ad Codicem» (10), et concludit: «Omnibus igitur attente consideratis, quamvis valde nos auctoritas eximia E.mi Praesidis commoveat, non tamen videtur satis ut

---

(9) *Periodica de re morali*, canonica, liturgica, vol. XXII, p. 157 cum stella.

(10) P. Lopez in nota 17 de his actis praeparatoriis scribit: «Quanta sit vis argumenti *ex actis praeparatoriis* deducti, si non ad casum nostrum quaestionem restringamus haud discussum satis videtur. Adminiculum magnum ad *mentem legislatoris* penetrandam, habetur utique in *historia efformationis legis*. At multa sunt consideranda. Primo, ubi verba legis clara sunt, praescindendum est ab aliis quaestionibus: plenam vim habet tunc axioma: «*Verba clara non admittunt interpretationem nec voluntatis coniecturam*». Quod si aliquid forsitan aut concessionis est sublatum, aut restrictionis non additum, legem accipere debemus prout promulgata est, nam sic demum a legislatore est sancita. Praeterea semper requiritur ut historia nobis nota sit. In praesenti vero condicione, nobis impervius est accessus ad fontes ipsos codificationis investigandos; et contenti esse debemus paucis fragmentis hinc inde nobis exhibitis. Certi tamen esse possumus numquam fieri posse ut ex historia legis argumenta deducantur quibus sensus legis, usu et auctoritate doctorum comprobatus, immutetur». Similia argumenta protulit eodem anno ac Lopez dr. Mulder in *Nederlandsche Katholicke Stemmen*, 1933, p. 294 ssq.

a communi et recepta interpretatione can. 1111, inde recedendum esse arbitremur ».

Post expositam a P. Ignatio ipsius P. Lopez doctrinam exsurgit P. Canisius S.I., vicarius cooperator in ecclesia parochiali N.N., qui ante conferentiam cum parocho suo, Dr. j.c. ex Universitate Gregoriana, per diversas horas casum examinaverat. Ipse P. Canisius censet: confrater meus, P. Davis, auctoritatem Gasparri altius extollit, ac P. Lopez. Eodem anno, sc. 1933, quo P. Lopez suum egregium articulum conscripsit, A. Wynen, Auditor S.R.R., Ponens tulit Sententiam, in qua et ipse revocat ad Acta praeparatoria Codicis (11). Quaestio « In Iure » hanc difficultatem habuit: in can. 1087 qualis est sensus verborum: « a quo ut quis se liberet, eligere cogatur matrimonium »? Wynen in n. 2 et 3 hanc explicationem subministrat: « Iamvero E.mus Gasparri verba illa sic illustrat: " Antiquo iure gravis erat hac de re controversia. Gravissimi enim auctores putabant, metum gravem... non irritare matrimonium, nisi esset directus ad extorquendum consensum matrimonialem: sed alii non minus graves doctores id negabant... Ut legitur in Actis praeparatoriis ad Codicem, examini Consultorum propositus fuerat canon primae sententiae favens: « § 1. - Nullum quoque est matrimonium initum ob, metum gravem ab extrinseco et iniuste incussum in ordine ad extorquendum consensum matrimonialem ». Praeses Commissionis recoluit gravem, quae in subiecta materia aderat, controversiam inter canonistas; et P. Palmieri proposuit ut formula, quae in suo voto erat quaeque utramque sententiam comprehendit, acceptaretur: « Metus debet esse ab extrinseco, iniuste incussus, a quo ut quis se liberet, eligere cogatur matrimoniu », quae reipsa acceptata fuit. Hinc iure Codicis nullum est matrimonium tum si metus gravis sit directe incussus ad extorquendum consensum matrimonialem, tum si ad hoc non sit directe incussus, sed pars persuasum habeat se ab eo liberare non posse, nisi matrimonium contrahat » (De Matrim., ed nova ad mentem Cod. I. C., n. 856). Deinde clarissimus auctor inter diversos quos adducit casus habet hunc: « Si Titius aggreditur Caiam, ut eam interficiat: Caia, ut mortem effugiat, offert nuptias; Titius acceptat ».

3. - E.mus autem Gasparri in exponenda hac re non considerandus est ut merus Doctor privatus utcumque gravis, cuius opinioni contradicere liceat sicuti cuicumque alii Auctori, sed potius ut Praeses Commissionis Pontificiae ad redigendum novum Codicem Iuris Canonici institutae, qui, cognitis variis interpretum canonis 1087 sententiis, motivum manifestat, ab quod impedimentum vis et metus a Codice nova formula publicatum sit, simulque sensum genuinum illorum verborum « a quo ut quis se liberet, eligere cogatur matrimonium », determinat et exemplis illustrat. Codex igitur solvere voluit ideoque et solvit controversiam inter Canonistas exsistentem circa hanc rem. Tribunalia ecclesiastica hucusque adhaerebant soli

(11) Die 5 dec. 1933; Decisiones S.R.R., vol. 25, p. 607-617: constare de nullitate matrimonii in casu: Sententia confirmata est die 13-3-1935 (l.c., vol. 27, p. 120-127).

sententiae severiori, iuxta quam metus non dirimit matrimonium, nisi incussus ad extorquendum consensum matrimonialem; quae sententia longe erat communior ideoque sequenda in foro ecclesiastico, quia matrimonium, quippe quod gaudet favore iuris, non poterat declarari nullum contra maiorem numerum Auctorum gravissimorum. Nunc vero controversia soluta est ab ipso Codice, uti ab E.mo Gasparri edocemur; abhinc igitur tribunalia absque periculo errandi adhaerere debent novae formulae, prouti supra explicatum est » (12).

Tandem Achilles, qui hucusque altum silentium servaverat, quamvis celeber Dr. utriusque in Facultate iuridica « Apollinaris » elevavit vocem suam quaerendo: licetne mihi cum omni modestia et salvo semper meliori iudicio meam sententiam proferre? Utique asserit Lopez l.c. p. 158 cum stella: *textus* et *contextus* militant contra Gasparri. Estne rectum? Mihi videtur, quod non. Nam c. III tit. VII libri III C.I.C. tractat de impedimentis *impedientibus i.e.* illis, quae contractum matrimonialem graviter illicitum reddunt (can. 1036 § 1); in numero horum impedimentorum est etiam votum perfectae castitatis (can. 1058 § 1). De effectibus huius voti *post* initas nuptias tacet can. 1058. De consequentiis nos edocent can. 1110-1117 (cap. IX ti. VII libri III: *de matrimonii effectibus*). Unde retinenda est antiqua doctrina: « A rubro valet illatio ad nigrum » (13); in nostro casu: illatio ad can. 1111: « Utrique coniugi ab ipso matrimonii initio aequum ius et officium est quod attinet ad actus proprios coniugalis vitae ». Si simplex votum castitatis *post* celebratas nuptias exerceret suum effectum, necessario can. 1111 deberet habere clausulam:

---

(12) MAURICE MICHAUD pubblicavit in *Bulletin des Facultés Catholiques de Lyon*, Iuillet-Décembre 1958, p. 5-20 suum sermonem de 13-5-1958 de « Droit canonique et spiritualité », p. 15 notat: « Mais il serait aisé de le montrer ailleurs: dans ce " Code de Droit Canonique " que la Pape Benoît XV promulga en 1917 pour l'Univers catholique... L'âme de cette oeuvre fut le cardinal Gasparri, un des plus grand canonistes qui furent jamais. Nous ne saurions oublier qu'il professa plus de vingt ans le Droit Canonique à l'Institut Catholique de Paris... Tous les évêques — plus de deux mille — furent minutieusement consultés à mesure que les textes étaient élaborés. Il fut tenu grand compte de leurs observations... C'est une oeuvre prodigieuse où il est bien permis de voir quelque reflet de la clarté française... Car, en dépit de la boutade fameuse du Premier Consul, lors du projet de la " Consulta " italienne: " Il faut qu'une constitution soit courte et... ' obscure ' ", le Droit de l'Eglise s'il est court... — quelque deux mille articles qu'on nomme " canons " — s'est efforcé d'être précis et d'être clair... Il y a réussi ».

(13) VAN HOVE, *De legibus*. n. 255 scribit: « *Rubricae Codicis* quae proponuntur libris, partibus, sectionibus, titulis ad contextum referendae sunt. Cum sint partes authenticae Codicis, quae subiectam materiam indicant, non tamen praescriptiones aut prohibitiones contineant, media suppetunt interpretandi quae in subiecta parte continentur. Ideoque videtur retinenda antiqua doctrina: « A rubro ad nigrum valet illatio ».

« salvo voto castitatis ». Conferas, ita continuat Achilles, can. 1111 cum can. 1112: « *Nisi iure speciali aliud cautum sit,* uxor, circa canonicos effectus, particeps efficitur status mariti ». Etiam can. 1114 limitat effectum matrimonii: « Legitimi sunt filii concepti aut nati ex matrimonio valido vel putativo, *nisi parentibus ob sollemnem professionem religiosam vel susceptum ordinem sacrum prohibitus tempore conceptionis fuerit usus matrimonii antea contracti* ». Canon 1115 iterum restringit effectum matrimonii:

§ 1. - Pater is est quem iustae nuptiae demonstrant, *nisi evidentibus argumentis contrarium probetur.*

§ 2. - Legitimi praesumuntur filii qui nati sunt saltem post sex menses a die celebrati matrimonii, vel intra decem menses a die dissolutae vitae coniugalis. Item can. 1116: « Per subsequens parentum matrimonium sive verum sive putativum, sive noviter contractum sive convalidatum, etiam non consummatum, legitima efficitur proles, *dummodo parentes habiles exstiterint ad matrimonium inter se contrahendum tempore conceptionis, vel praegnationis, vel nativitatis* ». Tandem can. 1117: « Filii legitimati per subsequens matrimonium, ad effectus canonicos quod attinet, in omnibus aequiparantur legitimis, *nisi aliud expresse cautum fuerit* ».

Quia Ecclesia pro coniugibus durante matrimonio votum suspendere potest (can. 1311, 1313) et quia can. 1111 sine ulla restrictione utrique coniugi aequum ius ad actus proprios vitae coniugalis agnoscit, debemus in can. 1111 expressam videre suspensionem voti durante matrimonio; cf. can. 1315: « vota *ante* professionem religiosam emissa *suspenduntur, donec* vovens in religione permanserit ».

Implicita dispensatio sive ad tempus sive pro semper non est aliena a mente Codicis v.g. can. 1047 edicit: « dispensatio in foro interno non sacramentali valet etiam pro foro externo »; cf. can. 1049; 1052; 1053; can. 991; cf. insuper Brys, de dispensatione p. 117 ssq.: de dispensatione expressa et tacita. Ad can. 1111 possunt applicari verba Michiels (14): « *Certe adest dispensatio tacita, quando superior ex certa scientia subdito aliquid positive praecipit vel concedit, quod sine dispensatione* valide aut licite *fieri non potest;* puta, si Episcopus ordines conferat alicui quem scit esse irregularem, vel si subdito praecipiat comedere carnes die prohibito. Ratio est, ait Suarez, quia Princeps non praecipit repugnantia, nec praesumitur praecipere iniquitatem, vel facere actum invalidum, ergo intelligitur concedendo aut praecipiendo tollere impedimentum. Et ita haec coniectura est multo efficacior quam praecedens, quia haec requirit actum positivum, qui virtute includit alium, nam qui introducit formam, censetur praemittere dispositiones, et qui dat potestatem, dat omnia necessaria ad illam; inde ita est haec dispensatio tacita, ut possit dici virtualis ». Legislator in can. 1036 declarat: « impedimentum impediens continet gravem prohibitionem contrahendi matrimonii »; idem legislator in can. 1055 declarat: matrimonium impedit votum castitatis perfectae. Potestne idem legislator ra-

(14) *Normae generales,* ed. 2, vol. II, p. 684 sq.

tionabiliter asserere in can. 1111 *aequum* ius, si non suspendit durante matrimonio obligationem voti? Nonne legislator debuit apponere can. 1111 clausulam: « salvo voto castitatis »?

Gratianus, professor historiae iuris canonici in Facultate canonica Universitatis X. post splendidam interpretationem ipsius Achillei declarat: valde miror de obiectionibus, quae objiciuntur ipsi Gasparri. Sententia cl. Canonistae non est « peregrina » in iure canonico. Licetne mihi paucos allegare textus antiquitatis canonisticae? S. Bonaventura commemorat in Sent. lib. IV dist. 38, art. 2 qu. 1 conclusio ad 3 sententiam asserentium: vinculum matrimonii est fortius quam vinculum simplicis voti, et concludentium: « quod cum consummatur matrimonium, *tunc omnino solvitur a voto* »; unde dicunt: « quod potest debitum petere et reddere ». Eandem mentem invenimus in gl. « uxores » c. 41 C. 27 qu. 1.: « sed numquid simpliciter vovens tenetur continere *mortua uxore?* Videtur, quod non; quia *obligatio exstincta non reviviscit*, sed contrarium est verum: quia non tollitur per matrimonium nisi *voti exsecutio* ». In glossa: « si quis votum » ad c. 43 C. 27 qu. 1 tangitur nostra quaestio. Glossator ponit quaestionem: « sed quid, si aliquis iuraverit, quod numquam cognosceret aliquam mulierem, si postea nupserit uxorem? ». Responsio: « bene tenet matrimonium ». Ulterior quaestio: « Numquid ergo peccat cognoscendo cum iuraverit non cognoscere ». Glossator respondit: « dicunt quidam, quod prima vice peccat, sed postea non, et iidem dicunt, quod post votum simplex prima vice cognoscens uxorem peccat; quia si semper peccaret cognoscendo, tale matrimonium illicitum esset »; cf. gl. « non poterit separari » ad c. 31. X. IV. 1. Ubi dicitur: « quia fortius vinculum supervenerit » (sc. iuramento de sponsalibus supervenit matrimonium) « et sic solvuntur sponsalia, non obstante iuramento; et sic superveniente matrimonio solvitur votum simplex ». gl. « Meminimus » ad c. 3. X. IV. 6: « nota quod votum simplex non impedit matrimonium contractum, cum sit fortius vinculum quam votum simplex »; gl. « transiturum promisit » (ldc): « votum simplex per fortius vinculum tollitur » (sc. matrimonium). Gl. « consuluit » in c. 4 l.c.; gl. « Veniens », « continentiae votum », « fornicationis »; in c. 5 l.c. Obiectum: « votum castitatis et matrimonium » iterum atque iterum a Glossatoribus tractatur; cf. gl. « non postponas » in c. 5 l.c., glossa « rursus » in cap. 6 l.c. (15).

Post excursum historicum Gratiani interrogat Alphonsus: quid dicunt praeter Glossatores antiqui auctores? P. Canisius S.I. declarat: confrater meus, P. Thomas Sanchez (1550-1616) conscripsit eximium opus de sancto Matrimonii sacramento (Venetiis 1614). In libro septimo, disput. 33 tractatur de nostro obiecto. In n. 3 quaeritur, utrum ligatus voto castitatis matrimonium iniens possit debitum petere vel an id votum matrimonio exstinguatur. Sanchez respondet:

(15) De difficultate servandae castitatis in matrimonio inito cum voto castitatis cfr. v.g. c. 34 C. 27. qu. 2; c. 3 C. 32 qu. 2; c. 1 C. 33 qu. 5; cc. 2, 3, 5, 6, 11 l.c.; c. 2. X. II 16; cc. 1. 3, 8, 11, 17, X III. 32; cc. 1. 2. X IV. 8.

« aliqui antiquiores dixerunt id votum penitus exstingui ac proinde liberum manere voventem, ac si numquam vovisset ». Idem censet Caietanus et Hieronymus Mangiariae. In n. 4 haec verba habentur: alii vero asseverant posse hunc hominem castitatis voto adstrictum, ubi semel matrimonium consummavit, iam deinceps debitum *petere*, ac si nil vovisset. Mens ipsius Gasparri in n. 4 optime illustratur. In n. 5 Sanchez tenet axioma: talis coniugatus non potest petere.

Quid dicunt Canonistae post editum Codicem? Lambertus modo Romae in cel. Collegio « Angelicum » laureatus in iure canonico sentit cum Naz, Traité de Droit Canonique, vol. II p. 388: « avec un certain nombre des auteurs nous croyons que, contrairement à l'ancien droit, en vertu du can. 1111, le conjoint lié, par un voeu simple de chastité n'est, une fois marié, plus tenu par celui-ci en ce qui concerne la vie conjugale ». Eandem opinionem tenet Moersdorf KR in ed 7 vol. II p. 256 invocans auctoritatem Gasparri.

Praeses Conferentiae censet assentiendum esse R.P. Davis S.I. declaranti: « cum ob rationes intrinsecas tum propter auctoritatem auctoris citati (sc. Gasparri) bona videtur » (16).

Dr. G. Oesterle

(16) *Periodica* l.c., p. 158, cum stella.

Il privilegio del canone

Godono del privilegio del canone i chierici (c. 119) fin dalla prima tonsura (c. 108 § 1), i religiosi, sia chierici che laici, compresi i novizi (c. 614), i membri delle società senza voti sia chierici che laici (c. 680) compresi probabilmente i loro novizi (1).

I fedeli devono ad essi, a causa del loro stato, uno speciale rispetto ed una speciale riverenza per la virtù della religione. Coloro che recano loro ingiuria reale commettono peccato di sacrilegio (c. 119).

Il c. 2343 § 4 punisce con la scomunica latae sententiae e con altre pene coloro che usano violenza fisica ai chierici e ai religiosi: « Qui violentas manus iniecerint in personam clericorum vel utriusque sexus religiosorum ».

Sorge ora il dubbio se il c. 2343 punisca tutti coloro che si rendono rei di sacrilegio facendo violenza a tutti coloro che godono del privilegio del canone, oppure se il c. 2343 abbia una estensione minore della somma dei cc. 119, 108 § 1, 614, 680.

Nessun dubbio per quanto riguarda i chierici secolari, che diventano chierici con la prima tonsura (cfr. cc. 108 § 1, 119, 2343 § 4).

(1) Schaefer, *De Religiosis*, 1947, n. 1661.

Nessun dubbio parimenti per i religiosi e le religiose che hanno emesso i voti, anche semplici e temporanei (c. 488 7°, 614, 2343 § 4).

Il dubbio ha per oggetto i novizi e i membri delle società senza voti, poichè nè gli uni nè gli altri sono inclusi nella parola « religiosorum » del c. 2343 § 4.

La maggior parte degli autori (2) ritengono che dal c. 2343 § 4 sono protetti anche i novizi. Lo negano invece pochi altri (3), altri ne dubitano (4).

Le ragioni a favore sono:

a) che i privilegi e i favori sono di larga interpretazione, come è principio ammesso da tutti;

b) che ai novizi è esteso espressamente il privilegio del canone in forza del c. 614;

c) che in forza del c. 567 § 1 i novizi godono di tutti i privilegi e grazie spirituali concessi alla Religione, e quindi, si deduce, anche della protezione del c. 2343 § 4;

d) che prima del codice era questa la sentenza comune ammessa dagli autori (5), nonostante che il Concilio Lateranense II, del 1139 (6) e la costituzione *Apostolicae Sedis* (7) parlassero di « monachos », senza espresso richiamo ai novizi (8).

---

(2) Vernz-Vidal, *Ius canonicum*, 1928, II, n. 75; Chelodi, *Ius penale*, 1925, n. 75; Vermeersch-Creusen, *Epitome I. C.*, III, 1956, n. 542; Claeys-Simenon, *Manuale iuris canonici*, 1924, n. 277; Blat, *Commentarium textus C.I.C.*, 1924, n. 184; Sole, *De delictis et poenis*, 1920, n. 378; Cerato, *Censurae vigentes*, 1918. pag. 106; Cavigioli, *De censuris latae sententiae*, 1919, pag. 130. Pistocchi, *Canoni penali del codice ecclesiastico esposti e commentati*, 1925, pag. 141; Ferrugia, *Commentarium Milevitanum in censuras l. s. C.I.C.*, 1919, n. 59; Schaefer, *De Religiosis*, 1947, n. 917; M. A. Coronata, *Institutiones I. C.*, IV, 1955, n. 1985; Goyeneche, in *Commentarium pro Religiosis*, VII, 1926, pagg. 186-190, e in *Quaestiones canonicae de iure Religiosorum*, II, 1955, pagg. 72-75, ecc.

(3) Piscetta-Gennaro, *Elementa Theologiae moralis*, 1923, n. 433; Pighi, *Censurae latae sententiae*, 1918, pag. 57; Cappello, *De censuris*, 1925, n. 382.

(4) Genicot-Salsmans, *Theologia moralis*, II, 1951, n. 606, che scrive: « Novicios tamen comprehendi certum videtur quamquam coll. cc. 119-123, 614 id disputari potest »; S. A Loiano, *Theologia moralis*, V, 1942, n. 56, che scrive: « Donec igitur Ecclesia aliter statuerit in praxi posterior sententia (cioè la negativa) tenenda est »; Cocchi, *Commentarium in codicem I. C.*, VIII, 1922, n. 187.

(5) Piat, *Praelectiones iuris regularis*, 1906, n. 129, 1°, *a*), e gli autori ivi citati.

(6) « Si quis, suadente diabolo, huius sacrilegium vitium incurrerit quod in clericum vel violentas manus iniecerit, anathematis vinculo subiaceat... ».

(7) « ...vel violentas manus, suadente diabolo, iniicientes in clericos vel utriusque sexus monaches... ».

(8) Questo è l'argomento principe di Goyeneche, *loc. cit.*, mentre gli altri autori citati sopra nella nota 2 non portano argomentazioni, facendo

Così pure molti autori (9) estendono il c. 2343 § 4 ai membri delle società senza voti. Ragioni a favore sarebbero:

a) che i privilegi e i favori sono di larga interpretazione;

b) che ad essi è espressamente esteso il privilegio del c. 680.

In contrario però si osserva che il testo del c. 2343 § 4 parla solo di « religiosi », e non di tutti coloro che godono del privilegio del canone. E pertanto non legittimamente, dal punto di vista ermeneutico, la protezione si estende a coloro che non sono ivi previsti espressamente, per le seguenti ragioni:

1) perchè il c. 488 7°, definisce espressamente il concetto di religiosi, escludendo i novizi ed i membri delle società senza voti;

2) perchè la estensione, se è favorevole per le persone privilegiate, non è favorevole, anzi molto odiosa per gli altri;

3) perchè non è lecito trasferire la pena da persona a persona, e da caso a caso, anche quando sussista la medesima, anzi più forte ragione (c. 2219 § 3);

4) perchè se il legislatore avesse voluto punire tutti i violatori del privilegio del canone con il c. 2343, avrebbe potuto usare una espressione più chiara, come ha fatto chiaramente nel c. 2341 a carico dei violatori del privilegio del foro: « ...si in aliam personam privilegium fori fruentem... »;

5) perchè altri canoni penali a proposito di religiosi, per esempio il c. 2352 che tutela la libertà di ingresso in religione, non viene esteso dagli autori agli istituti senza voti;

6) perchè la dicitura chiara del c. 2343 non può avere altra interpretazione in contrasto colle parole: « leges intelligendae sunt secundum propriam verborum significationem, in textu et contextu consideratam », e non bisogna ricorrere ad altri criteri di interpretazione, se non nei casi in cui le parole sono dubbie (c. 17);

7) perchè non possono evocarsi in vigore tutte le disposizioni vigenti prima del codice in contrasto alle parole chiare del codice, altrimenti sarebbe finita l'utilità del codice di diritto canonico;

8) perchè il c. 614 attribuisce espressamente ai novizi il privilegio del canone di cui al c. 119, ma non la protezione corrispondente del c. 2343.

Per tutte queste ragioni ritengo intrinsecamente molto probabile, se non certa, la interpretazione restrittiva del c. 2343 § 4 ai soli religiosi che hanno emesso i voti (10).

---

nascere il sospetto che non abbiano badato alla parola « religiosorum » del can. 2343, § 4, spiegata dal can. 488, 7°.

(9) Schaefer, *op. cit.*, n. 1661; M. A Coronata, *loc. cit.*, e gli autori ivi citati. Vermeersch-Creuse, *loc. cit.*

(10) Con soverchia sicurezza, quindi il Goyeneche, *loc. cit.*, asserisce certa e certissima la dottrina contraria.

E poichè secondo il c. 2219 § 1 in materia penale è da accogliersi sempre la interpretazione più benigna, secondo la legge del probabilismo in pratica ritengo per certo che i violatori del privilegio del canone nei riguardi dei novizi e dei membri delle società senza voti, pur essendo colpevoli di sacrilegio a norma del c. 119, non sono puniti con la scomunica di cui al c. 2343 § 4 (11).

Vedrei però ragionevole e con piacere che la Santa Sede dichiarasse autenticamente che i novizi e i membri delle società senza voti siano inclusi nel c. 2343, tanto più che i semplici fedeli non agevolmente li possono distinguere dai religiosi professi a causa dell'abito religioso che indossano. Tale interpretazione però sarebbe estensiva (c. 17 § 2).

Con più forte ragione non può estendersi il c. 2343 § 4 ai postulanti (12), ai seminaristi che non hanno ricevuto ancora la prima tonsura, ai terziari che vivono in convento e con l'abito religioso (13).

Si è presentata anche la questione se sono protetti dal c. 2343 i religiosi laici che in certe congregazioni moderne non indossano una veste religiosa, ma solo la veste secolare, cosicchè non possano assolutamente distinguersi nell'abito esterno dai secolari (14). Stando alle parole del c. 2343, anche essi devono dirsi inclusi, nonostante l'inconveniente della difficoltà della distinzione all'esterno (15).

P. Bonaventura da Gangi, Cappuccino

(11) S. A Loiano, *loc. cit.*

(12) Vermeersch-Creusen, *loc. cit.*; cfr. M. A Coronata, *loc. cit.*

(13) Da ciò anche la necessità che tali terziari non vestano l'abito religioso, ma una veste che li distingua chiaramente dai religiosi (cfr. ord. 37, § 3 dei FF.MM. Cappuccini), come è prescritto per i postulanti nel can. 540, § 2.

(14) S. A Loiano, *loc. cit.*

(15) M. A Coronata, *loc. cit.*, ammetterebbe che sarebbero inclusi nel can. 2343 anche le terziarie che vivono nelle proprie case con l'abito religioso e col voto pubblico di castità, ove ancora esistono, e ciò in conformità al diritto vigente immediatamente prima del codice.

IL CLERO E LE LEGGI CIVILI

Il giuramento nelle controversie tributarie

In Italia tutti i soggetti passivi di imposte dirette (persone fisiche e giuridiche, nonchè enti di fatto) sono tenuti ogni anno dal 1° gennaio al 31 marzo a presentare agli uffici finanziari la dichiarazione dei redditi percepiti durante l'anno precedente.

L'amministrazione finanziaria, previo controllo delle dichiarazioni, può procedere all'accertamento di rettifica degli imponibili dichiarati o all'accertamento d'ufficio dei redditi non dichiarati.

Il contribuente può aderire all'accertamento, oppure può ricorrere alla Commissione tributaria secondo le norme del contenzioso tributario.

In caso di mancata dichiarazione, o quando il reddito dichiarato sia inferiore alla metà di quello proposto per l'accertamento, la commissione tributaria nel giudizio ha facoltà di deferire al contribuente il giuramento su fatti specifici non di carattere estimativo, che abbiano diretta rilevanza ai fini dell'applicazione dell'imposta e debbano essere conosciuti dalla persona chiamata a giurare. Tale facoltà di deferire il giuramento è stata indotta dalla riforma tributaria Vanoni.

La legge non consente il deferimento del giuramento:

1) sopra un fatto illecito;

2) per negare un fatto che da un atto pubblico risulti avvenuto alla presenza di un pubblico ufficiale che ha formato l'atto;

3) quando l'accertamento, oggetto della controversia, non è superiore a Lire 540.000.

Se il contribuente non è persona fisica, o è un incapace, possono essere chiamate a giurare le persone che ne hanno la legale rappresentanza. Così per il beneficio, la parrocchia, la casa religiosa, ecc., giura il beneficiato, il parroco, il superiore...

Il giuramento è disposto con ordinanza, in cui vengono specificati i fatti sui quali deve essere prestato. Viene prestato dinanzi alla commissione tributaria giudicante, nelle forme di cui all'art. 238 del codice di procedura civile. Il presidente della commissione ammonisce il contribuente sull'importanza religiosa e morale dell'atto e sulle conseguenze penali delle dichiarazioni false, e quindi lo invita a giurare. Il giurante, in piedi, pronunzia a chiara voce le parole: «Consapevole della responsabilità che col giuramento assumo davanti a Dio e agli uomini, giuro...». Il verbale viene sottoscritto dal presidente e dal giurante.

Se il contribuente non presta il giuramento senza legittimo motivo, le sue deduzioni sui punti di fatto sui quali gli è stato deferito il giuramento si considerano infondate.

I fatti su cui è stato prestato il giuramento sono considerati dalla legge rispondenti a verità.

La formula, proposta dall'art. 238 cit. e imposta dalla legge tributaria, contiene una esplicita invocazione del nome di Dio, e quindi lo spergiuro si rende reo di sacrilegio.

Inoltre chi giura il falso è punito, ai sensi dell'art. 371 codice penale, con la reclusione da sei mesi a tre anni. Può però sfuggire alla punizione ritrattando il falso prima della sentenza definitiva, anche se non revocabile, di condanna.

Se il falso giuramento è doloso (art. 33 cod. pen.), la condanna importa anche la pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici, a norma degli art. 28 e 29 cod. pen., cioè a privazione per cinque anni della capacità di acquistare ed esercitare i seguenti diritti ed uffici, e di godere dei conseguenti titoli, dignità, qualità, onorificenze, ecc.:

1) elettorato passivo in qualsiasi comizio elettorale e qualsiasi altro diritto politico (1);

2) pubblico ufficio od incarico (art. 357 e 358 cod. pen.); tutore e curatore (art. 343 e 392 cod. civ.);

3) gradi e dignità accademiche, titoli decorazioni e pubbliche onorificenze;

4) stipendi, assegni e pensioni a carico dello Stato o di enti pubblici.

Se è pronunziata condanna per falso giuramento, l'ufficio finanziario può procedere a nuovo accertamento, da notificarsi al contribuente non oltre il 31 dicembre del secondo anno solare successivo a quello in cui la sentenza di condanna è divenuta definitiva (2).

P. Bonaventura da Gangi, Cappuccino.

---

(1) In forza del codice penale, il condannato sarebbe privato anche del diritto all'elettorato attivo; ma tale privazione è stata abolita dalla legge 23 marzo 1956, n. 137.

(2) Per tutta la materia del giuramento presso la commissione tributaria cfr. art. 6 della legge 5 gennaio 1956, n. 1, e gli artt. 121 e 128, lett. *b*), del testo unico delle leggi sulle imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica, 29 gennaio 1958, n. 645.

Agevolazioni nelle imposte dirette a favore delle famiglie numerose

Si intendono famiglie numerose, ai fini delle agevolazioni tributarie sulle imposte dirette, quelle che hanno effettivamente a carico almeno sette figli di nazionalità italiana. Per le vedove di guerra, finchè permangono nello stato vedovile, bastano sei figli.

Le agevolazioni tributarie in materia di imposte dirette a favore dei genitori di famiglie numerose sono le seguenti:

a) esenzione dall'imposta complementare per una quota di L. 4.100.000, più L. 50.000 per ogni figlio o congiunto a carico;

b) esenzione dall'imposta di ricchezza mobile per i redditi di capitale e lavoro, e di solo lavoro, per una quota di L. 4.000.000;

c) esenzione dall'imposta sui redditi agrari per una quota di L. 4.000.000;

d) una ulteriore esenzione da imposta, oltre quelle di cui alle lett. *b*) e *c*), per una quota di L. 500.000, da detrarsi proporzionatamente da tutti i redditi di qualsiasi natura.

Tali agevolazioni sono ridotte a metà quando il numero dei figli si riduce a cinque.

Non si considerano a carico: 1) i figli di età superiore a 28 anni, a meno che siano inabili al lavoro e privi di mezzi per provvedere direttamente al proprio sostentamento; 2) le figlie coniugate.

I figli caduti in guerra si considerano sempre viventi e a carico.

Da ciò ne segue che, agli effetti dei benefici fiscali in favore delle famiglie numerose, possono sempre considerarsi come figli di famiglia, purchè risultino effettivamente a carico del padre, o, in mancanza, della madre:

a) i chierici secolari sino all'età di 28 anni, anche dopo l'ordinazione sacerdotale;

b) i sacerdoti secolari, a qualunque età, se per malattia od altra causa siano inabili ad esercitare il ministero sacerdotale, o qualsiasi altra mansione conforme al loro stato;

c) i religiosi, chierici o laici, parimenti sino all'età di 28 anni, oppure inabili, come sopra;

d) le religiose, a qualunque età.

Per ottenere le agevolazioni, il contribuente deve farne domanda, o almeno corredare la denunzia annuale dei redditi con i dati anagrafici.

I seminaristi nei registri anagrafici risultano iscritti nella scheda di famiglia dei loro genitori; così pure gli aspiranti allo stato religioso, almeno sino alla professione (1).

---

(1) Cfr. art. 6 del regolamento sull'ordinamento degli anagrafi della popolazione residente, approvato con decreto del Presidente della Repub-

Perchè i sacerdoti ed i religiosi concorrano ad ottenere ai loro genitori le agevolazioni, devono risultare all'anagrafe nello stato di famiglia dei genitori, e solo temporaneamente assenti di casa.

Ciò potrà risultare con relativa facilità ed evidenza per i seminaristi, per gli aspiranti allo stato religioso, specialmente se ancora attendono allo studio, ed anche per i sacerdoti secolari che abbiano un ufficio o beneficio in altro comune; con meno evidenza per i religiosi che vivono in comunità.

Tuttavia non vedo del tutto escluso che anche i religiosi possano essere considerati come realmente a carico dei loro genitori, agli effetti delle agevolazioni tributarie di cui qui si tratta, specialmente nei seguenti casi:

a) qualora (nelle religioni maschili sino a 28 anni) attendano agli studi, o alla vita contemplativa, o ad opere di apostolato da cui non si ritragga il sostentamento necessario;

b) qualora per infermità siano inabili al lavoro, cioè al ministero sacerdotale, all'insegnamento, al lavoro manuale, ecc., secondo il loro stato, i loro studi, la loro educazione e preparazione speciale;

c) qualora la dote delle religiose, prescritta dai cc. 547-551, è costituita da prestazioni periodiche da parte dei genitori;

d) qualora i genitori effettivamente concorrano al loro sostentamento, anche con libere e spontanee offerte alla comunità religiosa, che si trovi in bisogno, e specialmente viva di sole elemosine (2).

P. Bonaventura da Gangi, Cappuccino

---

blica, 31 gennaio 1958, n. 136. Vedi Bonaventura da Gangi, *Domicilio e residenza dei religiosi nel diritto italiano*, in *Palestra del Clero*, 1959, pagg. 195-200.

(2) Per tutta la materia delle agevolazioni tributarie alle famiglie numerose vedi artt. 32 e 33 della legge 5 gennaio 1956, n. 1, e gli artt. 161-166 del testo unico delle leggi sulle imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica, 29 gennaio 1958, n. 645.

Testo Unico delle Leggi sulle Imposte Dirette. (Decreto Presidenziale 29 gennaio 1958, n. 645, in Gazzetta Ufficiale n. 162 - Supplemento ordinario del 7 luglio 1958).

Note.

Il testo unico andrà in vigore col 1° gennaio 1960. Porta una innovazione, quella di ripristinare l'anno solare, per cui il semestre 1° luglio - 31 dicembre 1959 costituisce un periodo speciale.

Il contribuente a luglio prossimo riceverà l'avviso di pagamento delle imposte dirette per il secondo semestre del corrente anno, e

in gennaio 1960 riceverà l'avviso di pagamento per le imposte dirette per l'anno 1960.

Domicilio fiscale. — Il contribuente italiano ha il domicilio fiscale nel comune ove è iscritto nell'anagrafe civile, e deve essere sempre indicato il domicilio fiscale in tutti gli atti, contratti e denuncie.

Rappresentanza. — Per il compimento di atti inerenti al rapporto tributario presso gli uffici finanziari deve essere conferita per iscritto. Il contribuente può essere assistito davanti agli uffici finanziari soltanto dal coniuge o da parente entro il quarto grado oppure da avvocati iscritti negli albi degli avvocati procuratori, dottori commercialisti ecc., o da persone già appartenenti all'amministrazione finanziaria.

Eredi. — Gli eredi rispondono in solido delle obbligazioni tributarie del contribuente defunto.

Dichiarazione dei redditi. — Nessuna innovazione importante a quanto già prescritto per la denuncia Vanoni. Conservato il termine del 31 marzo di ciascun anno, e qualora la denuncia venisse presentata entro un mese del termine fissato (31 marzo) per gli individui, e un mese dall'approvazione del bilancio per gli enti tassabili in base al bilancio stesso, la dichiarazione è valida, però c'è la penalità della sopratassa ridotta a metà.

Accertamento. — Anche per questo nessuna innovazione di rilievo. E' opportuno tener presente che l'accertamento che viene fatto dall'Ufficio distrettuale delle imposte dirette deve essere analitico e motivato per le imposte dichiarate, contrariamente il contribuente può sollevare mediante ricorso alla commissione distrettuale di primo grado, eccezione di nullità per lo stesso accertamento.

L'accertamento deve essere fatto entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui la dichiarazione fu presentata, se si tratta di accertamento di redditi dichiarati mentre per redditi non dichiarati l'accertamento d'ufficio può essere fatto entro quattro anni da quello in cui la dichiarazione doveva essere fatta.

Imposta sui terreni.

Grava sul reddito domenicale dei terreni, cioè sulla parte domenicale del reddito medio ordinario ritraibile dai terreni al netto delle spese e delle perdite, determinato mediante l'applicazione delle tariffe d'estimo formate secondo le norme della legge catastale. L'imposta è di lire dieci ogni cento lire di reddito domenicale imponibile. Eventuali variazioni di qualità di coltura, o per altra causa che diano luogo a diminuzione di reddito, devono essere denunciate all'Ufficio tecnico erariale, o all'Ufficio distrettuale delle imposte dirette entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello in cui si sono verificate.

Sono esenti dall'imposta i terreni situati ad una altitudine non inferiore a 700 metri sul livello del mare, i terreni compresi nel-

l'elenco dei territori montani compilato dalla commissione censuaria centrale, e i terreni facenti parte di comprensori di bonifica montana.

Qualora per infortuni atmosferici si dovesse lamentare almeno due terzi del prodotto ordinario, si può ottenere lo sgravio della imposta per l'anno, in cui si è verificata la perdita. Lo sgravio deve essere richiesto all'Ufficio delle imposte dirette entro trenta giorni da quello in cui si è verificato l'infortunio.

Reddito agrario.

E' un'altra imposta sul reddito terreni. Tanto per distinguerla dall'imposta sul reddito domenicale dei terreni il Testo unico all'art. 65 dice che il reddito agrario è costituito dal reddito del capitale di esercizio e del lavoro... quasi che il reddito ordinario dei terreni (domenicale) viene prodotto senza capitale e senza lavoro... Sul reddito imponibile è dovuta l'imposta del dieci per cento.

Questa imposta non viene applicata quando i terreni sono dati in affitto, perchè eventualmente l'affittuario va soggetto all'imposta di ricchezza mobile.

Imposta fabbricati.

Colpisce il reddito dei fabbricati urbani. Il reddito imponibile è dato dal canone di locazione risultante dai contratti, e qualora i fabbricati non siano affittati, dal canone presunto di locazione, diminuito da un quarto a titolo di manutenzione, o di riparazione, meno per le costruzioni della città di Venezia centro e delle isole della Giudecca, Murano e Burano, per le quali la diminuzione è di due quinti. L'imposta è del cinque per cento del reddito netto.

Sono esenti le costruzioni destinate all'esercizio dei culti ammessi nello Stato, le costruzioni esistenti nei cimiteri e le costruzioni del demanio pubblico infruttifero dello Stato e degli enti pubblici territoriali. Sono pure esenti le costruzioni destinate specificatamente all'esercizio di attività commerciali e industriali, le costruzioni rurali con le loro pertinenze (abitazione delle persone addette alla manuale coltivazione della terra, custodia dei fondi, del bestiame, ecc.) stalle, magazzeni per la custodia delle macchine e attrezzi, scorte necessarie alla coltivazione ed alla conservazione dei prodotti agrari e relativa manipolazione e trasformazione rientrante nell'esercizio normale dell'agricoltura.

Sono ancora esenti i fabbricati con le loro pertinenze i fabbricati di proprietà degli enti pubblici territoriali costruiti per la provvista di acqua potabile, e i fabbricati di proprietà della S. Sede indicati negli artt. 13, 14, 15 e 16 del Trattato Lateranense.

A norma di leggi vigenti vi sono esenzioni temporanee, attualmente 25 anni per le nuove costruzioni.

Per quanto riguarda le case parrocchiali, gli interessati potranno leggere quanto pubblicato nel libro " L'amministratore ecclesiastico " edito da Opera Barbarigo, Via Ghislanzoni 38, *Bergamo.*

Imposta di ricchezza mobile.

Colpisce la produzione di un reddito netto in denaro o in natura, continuativo od occasionale di capitale e lavoro, o dal concorso di capitale e lavoro, ovvero derivante da qualsiasi altra fonte e non assoggettabile all'imposta sui terreni, sui redditi agrari o sui fabbricati. (Art. 81).

I redditi sono classificati in quattro categorie:

Categoria A. — Redditi di capitale, premi sui prestiti e vincite delle lotterie, dei concorsi a premio, dei giuochi e delle scommesse.

Categoria B. — Redditi alla cui produzione concorrono insieme il capitale e lavoro (industrie, commerci, ecc.).

Categoria C/1. — Redditi professionali, di lavoro autonomo delle persone fisiche (artisti, artigiani).

Categoria C/2. — Redditi di lavoro subordinato (stipendi, salari, indennità).

Quota esente. — Dai redditi di categoria B, C/1, C/2 delle persone fisiche e società non costituite in forma di società per azioni e cooperative, si detrae una quota annua di L. 240.000 che va esente da imposta.

Aliquote. — L'imposta si applica con le seguenti aliquote: Categoria A: 22% - Categoria B: 18% - Categoria C/1 e C/2: 8% - Per le categorie B, C/1, C/2: le aliquote sono ridotte alla metà per le prime L. 720.000; e pertanto sulle prime L. 720.000 le aliquote saranno 9% per la categoria B; e 4% per le categorie C/1, C/2.
L'imposta va applicata sul reddito netto.

Per quanto riguarda gli enti ecclesiastici ed il clero è da osservare:

1) L'articolo 3 della legge 24 agosto 1877, n. 4021 che alla lett. *e*, dice: *sono considerati come reddito di ricchezza mobile i proventi anche se avventizi derivanti da spontanee offerte fatte in corrispettivo di qualsiasi ufficio o ministero* è abolito. Ne consegue che non dovrebbe più aver luogo l'accertamento per incerti detti di stola nera e bianca, e di celebrazioni di Messe, perchè non si potrà sostenere dai procuratori delle imposte che le offerte dei fedeli volontariamente e liberamente date e non chieste, possano essere considerate come un reddito per prestazioni professionali, non verificandosi nel caso il «*faccio se mi paghi*». E qualora per zelo qualche procuratore degli uffici delle imposte facesse accertamenti induttivi d'ufficio, gli interessati potranno esporre come contropartita le spese di produzione e cioè spese per le candele, paramenti sacri, vino, ostie, biancheria ecc., per le Messe, trasporti, ecc., e se il procuratore zelante volesse insistere nell'accertamento da elevarlo al di sopra delle 240.000 — che non vanno, per legge, tassate — produca ricorsi alle commissioni di merito, informando la FACI.

2) Il decreto Presidenziale sopracitato ha pure abrogato l'art. 5 della legge 24 agosto 1877, n. 4021, col quale si assoggettava all'im-

posta anche le decime patrimoniali e i quartesi che erano colpiti in categoria A.

Nella denuncia del marzo 1960 sarà opportuno eliminare i redditi di decime e quartesi, e qualora venisse sollevata la questione la FACI non mancherà di intervenire nella discussione in favore degli enti ecclesiastici.

Imposta complementare sul reddito complessivo.

Nessuna innovazione di rilievo neppure per questa imposta per quanto riguarda la denuncia che si deve fare entro il 31 marzo di ogni anno e per il computo dell'attivo e del passivo.

L'imposta colpisce il reddito netto complessivo superiore alle L. 540.000 al lordo della quota esente e delle quote di L. 50.000 per persone a carico. In parole povere sono esenti i redditi che dedotte le passività (imposta terreni, redditi agrari, fabbricati, imposta di famiglia, premio annuo per polizza vita se è stipulata, imposta di ricchezza mobile, ecc.) escluse le L. 240.000 e le quote di L. 50.000 per ogni persona a carico, non superano le L. 540.000.

Fra le persone a carico non può essere computata la domestica se è stipendiata.

E' doveroso rilevare che la disposizione dell'art. 144 del Testo unico che dice «la denuncia di cessazione (per l'imposta complementare) può essere presentata soltanto in caso di morte del contribuente, non può essere applicata alla lettera per i sacerdoti che vengono trasferiti da una parrocchia ad un'altra, o cessano di essere investiti di benefici ecclesiastici, perchè il rispettivo reddito cessa all'atto del trasferimento oppure dalla cessazione della investitura. Eventualmente il sacerdote che viene trasferito ad altra parrocchia potrà inoltrare denuncia di cessazione per quanto riguarda il reddito avuto nella parrocchia che lascia, e denunciare poi per l'anno successivo il reddito che potrà avere nella nuova parrocchia.

Coll'art. 288 vengono abrogati tanti decreti e leggi mantenendo in vigore alcuni articoli di dette leggi come per esempio sono mantenuti in vigore gli artt. 48, 53, 64 e il terzo comma dell'art. 50 della legge 24 agosto 1877, n. 4021, come pure è mantenuto in vigore l'art. 57 del regio decreto 24 agosto 1877, n. 4024, e ancora l'art. 34 del Testo unico 17 settembre 1931, n. 1606, e ancora l'art. 2 della legge 24 marzo 1932, n. 274, ecc. ecc.

L'uomo della strada direbbe che sarebbe stato utile comprendere nel Testo unico (non per nulla si chiama Testo unico) quelle disposizioni che si vollero mantenere in vigore, per non costringere non dico un povero consulente, ma anche qualche procuratore degli uffici a ricorrere a qualche biblioteca od ufficio che possano avere conservato la Gazzetta Ufficiale o la raccolta delle leggi dal 1865, *proprio 1865*, perchè sono abrogati gli artt. da 1 a 8 e 19 della legge 26 gennaio 1865 n. 2136, ma resta in vigore il resto della legge, e gli artt. 2, 3 e 4 della legge 11 agosto 1870, n. 5784... e così di seguito sino al nuovo Testo unico sopracitato.

Don. PIETRO BIENNATI

Legislazione in favore degli Agricoltori

1. Migliorie fondiarie - Legge 7 luglio 1958, n. 1760.

Questa legge prevede concessione di mutui per opere di miglioramento fondiario non solo per singoli, ma ancora se eseguite in modo collettivo (cantine sociali, latterie sociali, ecc.) dando facoltà agli istituti mutuanti di concedere l'ammortizzamento del mutuo in un periodo di tempo sino a *trenta anni* pagando l'interesse del sei e cinquanta per cento di cui il quattro per cento deve essere pagato dall'agricoltore, e il 2,50% dallo Stato.

2. Legge 13 febbraio 1933, n. 215.

Per questa legge lo Stato concorre nella misura *di circa un terzo* nelle spese per opere di miglioramento fondiario su poderi in conduzione (compresi quindi anche gli affittuari con l'autorizzazione del proprietario del fondo).

Le opere per le quali è previsto il sussidio statale sono:

a) sistemazione del terreno (livellamenti, sbancamenti, ecc.);

b) costruzioni rurali (case, stalle, concimaie, magazzini, aie, ecc.);

c) sistemazione della rete scolante e della viabilità interna;

d) acquedotti, elettrodotti sia consorziali che privati, e stradoni interpoderali;

e) impianti di frutteti.

Per ottenere il concorso statale necessita presentare agli uffici dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura:

domanda stesa in due copie *di cui una in carta bollata (la firma del richiedente deve essere autenticata dal sindaco);*

disegno delle opere che si compiranno;

preventivo di spesa per il compimento delle opere;

relazione tecnica-illustrativa sulla necessità di compiere le opere che vengono segnalate;

planimetria o estratto di mappa del fondo rustico sul quale verranno compiute le opere progettate;

certificati catastali comprovanti la proprietà.

3. Piccola proprietà contadina - Legge 1° febbraio 1956, n. 53.

Sono previsti benefici consistenti in agevolazioni fiscali: sussidio statale, concorso statale sul pagamento degli interessi per chi acquista terreno ecc. E' opportuno per questi benefici previsti dalla legge, interessare uffici tecnici di associazione per le pratiche necessarie.

4. Piano di rotazione - Legge 25 luglio 1952, n. 949.

Sono previsti prestiti a basso tasso di interesse (3,50%) a tutti coloro che intendono acquistare macchine e attrezzi, impianti a pioggia, od effettuare costruzioni rurali sul fondo di proprietà od eseguire una sostanziale trasformazione delle medesime. Il prestito ha la durata di:

cinque anni per coloro che acquistano macchine ed attrezzi;

sei anni per coloro che acquistano impianti a pioggia;

dodici anni per coloro che effettuano costruzioni rurali.

La domanda per ottenere i prestiti deve essere inoltrata *in duplice copia in carta libera* all'Ispettorato agrario provinciale su moduli rilasciati dallo stesso, e deve essere corredata da preventivo di spesa rilasciato dalla ditta fornitrice se si tratta di acquistare macchine ed attrezzi, o da contratto di affitto debitamente registrato se si tratta di affittuari, o da certificati catastali comprovanti la proprietà se si tratta di proprietari di terreni.

Si tenga presente che vengono accettate soltanto le domande di coloro che intendono acquistare macchine ed attrezzi di fabbricazione italiana.

* * *

Contratti di affittanze agrarie. - Norme vigenti.

Sono prorogati fino all'approvazione della nuova legge sui contratti agrari, soltanto i contratti di affitto a coltivatori diretti (Legge 11 luglio 1952, n. 765).

Le disdette possono essere date soltanto per motivi di giusta causa e precisamente:

1) Se il fittavolo si trovi nel godimento di altro fondo capace di assorbire la capacità lavorativa della propria famiglia. (Legge 11 luglio 1952, n. 765).

2) Se si tratti di contratti di pascolo di durata inferiore ad un anno (decreto legge 1° aprile 1947, n. 273, art. 3 lett. b).

3) per grave inadempienza del coltivatore. (D. legge 5 aprile 1945, n. 157, art. 4 lett. a).

4) Se il locatore, *coltivatore diretto,* voglia coltivare direttamente il fondo locato o farlo coltivare da un figlio purchè non abbia in godimento un altro fondo sufficiente ad assorbire la capacità lavorativa della propria famiglia.

5) Se il locatore voglia compiere sul fondo radicali e immediate trasformazioni agrarie approvate dall'Ispettorato Compartimentale agrario. (D. legge 1° aprile 1947, n. 273, art. 1 lett. b, e art. 3).

Subaffitto. — A norma del decreto legge 5 aprile 1945, n. 156, è vietato subaffittare fondi rustici e gli eventuali contratti di subaffitto sono da ritenere nulli.

Equo canone. — Per i canoni d'affitto esclusivamente in cereali o con riferimento al prezzo degli stessi non è ammesso il ricorso per la perequazione. Questo si può sempre fare invece anche nel primo anno di locazione, per i canoni in denaro che si ritengono sperequati. (Legge 11 luglio 1952, n. 765).

Liquidazione affitto. — Per l'esatta attribuzione del prezzo da corrispondere come canone d'affitto, si deve fare riferimento alle clausole contrattuali (caratteristiche del prodotto, tempi di consegna, ecc.) nonchè ai prezzi concordati nelle singole province dalle associazioni sindacali in base alla tabella dei prezzi di ammasso e alle determinazioni locali effettuate dalle Camere di commercio. Altrettanto dicasi per il granoturco, risone, ed eventuali altri prodotti considerati. I canoni in cereali possono essere convertiti in denaro.

Riduzione del trenta per cento. — Sui canoni d'affitto in cereali si applica la riduzione del 30%. (Legge 15 luglio 1950, n. 505).

Tutti i patti contrari al trenta per cento e all'equo canone sono nulli. L'affittuario può ripetere la differenza tra pagato e dovuto fino ad un anno dalla cessazione del contratto.

Miglioramenti. — I miglioramenti eseguiti dal locatore gli danno diritto ad un aumento proporzionale del canone. Il locatario può sostituirsi al locatore nell'esecuzione delle migliorie previa autorizzazione dell'autorità giudiziaria. (Codice civile, artt. 1632, 1633, 1651).

Don Pietro Biennati

Questioni proposte

Prestazioni perpetue.

1) Quali sono le norme civili, attualmente vigenti, da tenersi presenti nell'esazione, nella rinnovazione e soprattutto nell'affrancazione dei "censi antichi"?

2) Idem, circa i "canoni enfiteutici" con prestazione sia in danaro e sia in natura?

3) Occorre perfezionare, con l'accettazione per mezzo del notaio, gli atti pubblici di liberalità mortis causa, costitutivi, di legati poi?

4) La notifica dell'accettazione da farsi a chi ha disposto una pia donazione va fatta "necessariamente" nelle forme legali, tramite l'Ufficiale giudiziario, ovvero anche altrimenti?

R. 1) - Pubblicata la legge 1-7-1952, n. 701, fu chiesto al Ministero di G. e G. se l'aumento, fatto con essa esplicitamente per i canoni enfiteutici, valesse anche per le altre prestazioni perpetue. La Direzione Generale affari civili e libere professioni, il 3-1-1953,

con Nota 19/36/2702 rispose di rivolgere tale richiesta all'Autorità Giudiziaria. Tale risposta implicitamente valeva una chiara negativa.

R. 2) - Per la stessa succennata legge del 1952, non vi ha dubbio: i canoni enfiteutici, costituiti avanti il 26-10-1941, vanno aumentati di 16 volte, a decorrere dalla prima scadenza posteriore all'entrata in vigore di essa legge, e, per l'affrancazione, il capitale, così aumentato, va moltiplicato per 20.

Per i censi, se non si vuole andare alla Magistratura, bisogna restare all'aumento del quinto, ai sensi della legge 11-6-1925, e, se si vuole affrancare, la somma del censo, aumentata del quinto, si capitalizzerà al tasso legale.

R. 3) - Sì, occorre perfezionare, l'accettazione della liberalità per atto notarile, e fa d'uopo farne notifica, anche se ci è stata l'interpellanza ai possibili eredi.

R. 4) - Per tale notifica — sentenziò la Cassazione Civile, Sez. II, 24-6-1952 n. 1859 — non è prescritta una forma determinata. Basta chi ne ha il diritto dichiari di aver preso nota di essa accettazione.

Mons. Donato Venditti

ESERCIZI SPIRITUALI PER SACERDOTI

Nella Casa di Esercizi dei PP. Passionisti a Caravate (Varese) avranno luogo prossimamente i seguenti corsi di S. Spirituali Esercizi per Sacerdoti: 5-11 luglio; 19-25 luglio; 23-29 agosto; 13-19 settembre; 20-26 settembre; 4-10 ottobre.

I Corsi iniziano la sera del primo giorno e terminano al mattino dell'ultimo giorno segnato. Si giunge a Caravate scendendo alla stazione di Cittiglio della linea Milano-Nord - Laveno — Tel. 63.147 (rete Gemonio).

NOTIZIARIO

La Beata Elena Guerra - Apostola dello Spirito Santo

Il 26 aprile nella Basilica Vaticana è stata proclamata Beata la Fondatrice delle Oblate dello Spirito Santo: Suor Elena Guerra, lucchese.

Ne parliamo in questa rivista, perchè ci sembra opportuno che il Clero conosca questa grande figura di Donna, per una certa affinità spirituale, che s'impone nella storia della Chiesa.

Nacque esattamente nel 1835 e morì nel 1914; proprio come il Santo Pio X. La Chiesa di Cristo ha una vitalità di germogli, che non si inaridisce mai! Tutta una vita d'innocenza, di penitenza, di preghiera, di studio, di apostolato fu la trama di Elena Guerra; su quella trama lo Spirito Santo svolse un suo particolare disegno di amore.

Qualche biografo l'ha avvicinata a Santa Caterina d'Alessandria, a S. Caterina da Siena, a S. Teresa d'Avila; non per stigmatizzazioni o per martirio cruento, ma per la Sua Sapienza che i Teologi della Sacra Congregazione dei Riti hanno giudicata eccezionale; per l'ardimento di un apostolato che raggiunge anche il Clero, per la profondità ascetica e mistica dei suoi scritti, oltre che per la santità della Vita.

Per ora non intendiamo fermarci sulla descrizione della sua vita; ne citiamo soltanto alcuni dati storici:

Nacque a Lucca da distinta famiglia il 23 Giugno 1835, lo stesso anno in cui a Riese nacque Giuseppe Sarto; morì il Sabato Santo 11 aprile del 1914, lo stesso anno in cui morì S. Pio X.

Fu maestra spirituale di S. Gemma Galgani, che era anche sua alunna, e le insegnò a meditare specialmente la Passione interna di Gesù, scrivendo per lei la famosa « Ora Santa nel Getsemani ».

Ebbe rapporti orali ed epistolari con personaggi di ogni ceto: S. Giovanni Bosco, vari Cardinali: Gennari, Manara, Maffi, Lorenzelli, la ven. Maria Teresa Lodochowscha, il Conte Acquaderni, l'Abate Battolla della Spezia, il Padre Jansens, il Padre Venanzi S. J., Mons. Volpi, Mons. Tarozzi.

I suoi lavori furono premiati nella Esposizione di Sinigallia nel 1894 e nella mostra d'Arte Sacra del 1898 di Torino, con medaglia d'oro.

« L'Accademie Parisienne des Inventeurs » volle iscriverla fra i suoi membri.

Il Ministero Italiano della Pubblica Istruzione la insignì di medaglia d'oro per merito didattico.

Intelligenza poliedrica, pubblicò settantadue libri di varie materie: storia, filosofia, letteratura, scienze, liturgia, ascetica, mistica.

Inventò e costruì uno strumento di cronometria celeste, che segna simultaneamente l'ora locale in ciascun paese del mondo (lo chiamò orologio eucaristico).

Acquistò la vasta coltura quasi segretamente; perchè al suo tempo le Signorine distinte dovevano limitarsi alla musica, alla pittura, al ricamo, qualche lingua e basta.

Dico: segretamente. Dietro l'uscio ascoltava le lezioni che illustri professori davano al suo fratello Almerico (che poi fu Sacerdote e Decano di S. Michele) e la notte studiava alla luce di minuscole lucerne con gusci di noci e stoppino riempite di olio. Così imparò benissimo il Latino, un po' il Greco e le altre materie. Quindi ne completò ed approfondì la conoscenza quando fu più grande, specialmente nelle Scienze Sacre, che erano la sua passione.

Si prodigò nelle opere di carità, specialmente durante la peste di Porcari, tanto che il popolo la chiamava « la Signorina Santa ». Si interessò del Congresso Antimassonico di Trento. Formò i Gruppi delle « Amicizie Spirituali » del « Giardinetto di Maria » del « Cenacolo Permanente » della « Milizia dello Spirito Santo »; della « Propagazione della Fede » della S. « Infanzia ».

Finalmente il 4 Novembre 1882 l'Arcivescovo di Lucca Mons. Ghilardi le diede l'approvazione per iniziare canonicamente la Congregazione Religiosa delle Oblate dello Spirito Santo, dette comunemente: « Suore di S. Zita » perchè S. Zita è la Patrona di Lucca.

Fece fin da fanciulla una vita di penitenza, ardente di fede eucaristica e mariana, particolarmente zelante per la devozione allo Spirito Santo.

Il Sabato Santo del 1914 mentre tutte le campane di Lucca suonavano il Gloria della Resurrezione, Elena Guerra volle prostrarsi a baciare la terra, esclamò con santo entusiasmo: « *Credo!* » e fu l'ultima sua parola terrena, perchè continuò nella gloria del Cielo a cantare con gli Angeli l'inno eterno della Gloria al Padre, al Figlio, allo Spirito Santo.

L'APOSTOLATO DELLO SPIRITO SANTO

Il Teologo Igino Tubaldo, Professore nella Scuola Teologica dei Missionari della Consolata di Torino, pubblicò nel 1955 un interessante volume, col titolo: « *L'Azione dello Spirito Santo secondo Elena Guerra* - Studio Dogmatico-ascetico sullo Spirito Santo ».

Ci piacerebbe che i Sacerdoti conoscessero questa pubblicazione, che analizza e riassume ciò che la Beata Elena Guerra ha scritto nei suoi libri.

Ma ci piacerebbe anche più, che i Sacerdoti leggessero i libri di questa Donna singolare, che trattano di argomenti Sacri, con una profondità ed una chiarezza che sorprende.

Nei documenti del Processo per la Beatificazione leggiamo: (1)

« *La maggior parte di questi scritti trattano di ascetica e di materia di devozione; in cui si trova il perfetto uso della Sacra Scrittura, una purissima dottrina attinta dai Padri e dai Santi Scrittori*

---

(1) Summarium ex Officio. Iudicium prioris Theologi Censoris a S. Congr. deputati super scriptis Servae Dei Helenae Guerra. (22-6-1934).

della Chiesa, una appropriata dizione, propria di questo genere di argomenti. Tanto che, se il lettore ne ignorasse la Scrittrice, facilmente giudicherebbe che autore ne è qualche eminente teologo ed un uomo ben profondo e consumato nella dottrina ascetica».

Questa Donna scrisse anche un piccolo manuale di formazione per i chierici, intitolato «Il Pio Seminarista» che fu apprezzatissimo.

Ma più singolare è che essa affrontò e svolse il tema arduo riguardante lo Spirito Santo, come concetto dogmatico, come concetto scritturale del Vecchio e del Nuovo Testamento, come realtà basilare rispetto alla Redenzione, alla Grazia, al Sacerdozio, alla Chiesa; finalmente come devozione centrale per ogni credente.

Elena Guerra, umilissima e diffidente di se stessa, pur tuttavia esprimeva il desiderio che i Sacerdoti parlassero più spesso al popolo sull'argomento dello Spirito Santo; e insisteva con quelli che conosceva. Le sembrava che un richiamo alla esplicita e fervente devozione verso lo Spirito Santo sarebbe stato particolarmente efficace contro i nemici della Chiesa e contro le sette anticattoliche, specialmente contro la massoneria.

Con audacia superiore alla sua condizione di donna, pensò di scriverne al Papa Leone XIII, di cui ammirava la santità, la scienza la forza. Gli scrisse ben dieci lettere e finalmente, per mezzo di Mons. Volpi (poi Arcivescovo) e di Mons. Tarozzi, Segretario delle Lettere Latine ottenne anche una lunga udienza privata.

Fatto è che il Papa il 5 maggio 1895 emanò un «Breve» su questo argomento; quindi il giorno 8 maggio 1897 pubblicò la grande Enciclica che s'intitola «Divinum illud munus» in cui la trattazione sullo Spirito Santo è così limpida e profonda, che in nessun altro documento Pontificio è superata; e stabilì che si praticasse in tutto il mondo la Novena allo Spirito Santo, per la Pentecoste.

Lo stesso Mons. Tarozzi l'8 giugno 1895 scrisse a Mons. Volpi (2) la seguente lettera:

«Mi è molto caro assicurarla, che il S. Padre ha vivamente gra-
«dito il dono dell'operetta (di Elena Guerra) sullo Spirito Santo e
«nello svolgerla se ne è compiaciuto... Di questo Egli vuole che si
«partecipi a Suor Elena Guerra la cui lettera non solo Gli fu bene
«accetta, ma *Lo indusse a dare quel "Breve"* — 5-5-1895 —. Anzi,
«Egli desidera che Ella, Monsignore, dissimulatamente vegga, all'oc-
«casione, se la medesima avesse altri lumi che potessero tornare utili
«al bene delle anime, da comunicargli poi a tempo opportuno».

Ci sembra che per noi Sacerdoti questa Beatificazione sia un efficace richiamo ad essere Apostoli dello Spirito Santo per noi stessi, che a Lui tutto dobbiamo, per il popolo, cui Satana va istillando il malefico veleno; per la Chiesa e per il Papa, che sono Monumenti Viventi dello Spirito Santo.

Sac. PIRRO SCAVIZZI del Clero Romano

---

(2) Protocollo dei processi canonici foglio 562.

SCHEMI PER VANGELI APOLOGETICI

DOMENICA XII DOPO PENTECOSTE

(Luc., 10, 23, 37)

VI SONO DEI PRETI CATTIVI?

Nella parabola del buon Samaritano che Gesù dettò verso l'ottobre del terzo anno della vita pubblica, il Sacerdote ed il levita non giocano un ruolo simpatico. Entrambi passano presso il pellegrino malmenato dai briganti e sanguinante sul ciglio della carovaniera senza dargli il minimo aiuto... Perchè Gesù dettò questa parabola? Nella conferenza dialogata tenuta alla folla il Maestro aveva di fronte coi discepoli anche degli Scribi e dei Farisei: a costoro Egli voleva impartire una lezione e ne prendeva occasione anche per ammonire i Sacerdoti e i leviti che non dovevano godere grande stima presso la folla...

1. - *Fate quello che dicono e non quello che fanno.* - L'avvertimento riguarda i falsi Maestri del giudaismo... ma i nemici della Chiesa lo ripetono volentieri all'indirizzo dei Sacerdoti che sono uomini come gli altri: anzi peggiori degli altri.

Una religione non può sussistere senza templi, senza altari e senza Sacerdoti... Anche il Cattolicesimo ha i suoi: ed è contro costoro anzi esclusivamente contro costoro che l'empietà concentra i suoi attacchi... Spia le manchevolezze individuali e magari le esagera... o addirittura calunnia inventando delle colpe non commesse... le generalizza e conclude: « I preti non sono buoni, dunque anche la religione da essi insegnata è cattiva ». La conclusione è più ampia delle premesse: Eppure gli anticlericali vi insistono con una ostinazione degna di miglior causa. A volte anche i fedeli più fervorosi, quando scoppia qualche scandalo o quando il nome di un prete corre sulla bocca di tutti, rimangono incerti come davanti ad un enigma che li sgomenta e si domandano sconcertati: Vi sono dunque dei preti cattivi? Rispondiamo a questa difficoltà considerandola in linea di fatto e di diritto.

2. - *In linea di fatto.* - Chi potrebbe escludere che vi possono essere dei Sacerdoti infedeli ai compiti loro assegnati? per negarlo occorrerebbe dire che i preti non sono uomini, o che Dio, con un miracolo continuamente rinnovato e moltiplicato, li eleva al di sopra della fragilità umana e li rende impeccabili... ora questo privilegio non viene loro accordato... Non vien neppure conferito al Sommo Pontefice... Anche se cristiani ignoranti o infedeli malevoli lo af-

fermano... Il Privilegio dell'infallibilità dottrinale in materia di fede e di costumi non deve confondersi con l'impeccabilità. Ebbene sì, vi possono essere dei preti infedeli... Ma anzitutto sono relativamente pochi di fronte al loro numero complessivo... Esaminate i preti che voi conoscete personalmente... Ce n'è anche uno solo di cui si possa dire che manca ai suoi doveri? In verità molti lo pensano dicendo che il loro dovere è troppo difficile, o che i preti sanno dissimulare o nascondere le loro pecche... Lasciate da parte questi pregiudizi e dite se tra i preti di vostra conoscenza personale ve ne sono molti che mancano al loro dovere... Se mai il numero degli infedeli sarà minimo, come del resto confermano le statistiche più accurate... Forse si potrà dire di qualcuno che in date circostanze non fu all'altezza del suo compito... e che pure in tante lotte vittoriose ha avuto un momento di oblio o di debolezza senza tener conto delle fatiche sostenute: Se il prete, essendo uomo debole e inclinato al male come gli altri... più degli altri insiste e combatte... si dovrà subito vituperarlo per qualche battaglia perduta?

3. - *In linea di diritto.* - Ammettiamo dunque che anche i preti possano mancare: quale conclusione abbiamo diritto di inferirne? Che tutti i preti sono perversi e che la religione da loro insegnata è falsa? No, questa conclusione è illogica. Per giustificarla bisognerebbe dire che Gesù abbia dato alla sua religione questo contrassegno... cioè la santità di tutti i suoi ministri... Ma Gesù non ha stabilito questa caratteristica: tanto è vero che su dodici Apostoli Giuda lo ha tradito, e il capo, Pietro lo ha rinnegato!... Perciò dal fatto che si possono dare dei cattivi preti si può solo legittimamente concludere che Dio chiama al Sacerdozio degli uomini e non degli Angeli... Eleggendo questi uomini Iddio non cambia la loro umanità: restano figliuoli di Adamo in lotta con le loro passioni e le tentazioni... se pure hanno dei doveri più grandi e delle grazie più copiose... rimane sempre intatta la loro libertà... possono fare il bene e lo fanno quasi sempre... possono anche fare il male e ciò rappresenta qualche rara eccezione... si dovranno disprezzare tutti? o si potrà calunniare la chiesa, la santa ed immacolata sposa di Cristo?

DOMENICA XIII DOPO PENTECOSTE

(Luc. 17, 11, 19)

LA CONFESSIONE FU INVENTATA DAI PRETI?

Nell'ultimo viaggio a Gerusalemme percorrendo la linea di frontiera tra la Galilea e la Samaria, Gesù guarì i dieci lebbrosi dicendo loro: Andate, fatevi vedere dai Sacerdoti: Altrettanto dice Gesù a coloro che vogliono essere guariti dalla lebbra spirituale: andate a confessarvi! Non mancano coloro che rispondono: Perchè dovremmo andare a confessarci? La confessione l'hanno inventata i preti!

Occorrerà fare a questa obbiezione l'onore d'una risposta? Sarebbe darle un'importanza che non merita... Tuttavia, per quanto puerile può fare impressione su certi spiriti deboli... è dunque opportuno dimostrarne l'inconsistenza...

1. - *Anzitutto conosciamo l'inventore della confessione.* - E' nostro Signor Gesù Cristo: è pertanto inutile ricercarne un altro... In verità il Vangelo non riporta una parola esplicita di Gesù: « Voi confesserete i vostri peccati al Sacerdote »! Ne riporta delle altre, le quali, senza essere così esplicite sono assai dimostrative. E' certo che il peccato è un'offesa di Dio, perciò Dio solo ha il potere di perdonarlo. Ora Gesù è Dio... ma se noi domandiamo perdono a Dio, egli ci risponde con parola detta agli Apostoli: « I peccati saranno rimessi a coloro ai quali voi li rimetterete... ». E' come dire: « Io conferisco ai miei ministri il potere di perdonarvi i peccati in mio nome ». D'onde sorge per i peccatori l'obbligo di sottomettersi al potere giudiziale del Sacerdote se vuole ottenere il perdono dei peccati... Ma sorge anche per il Sacerdote il dovere e il diritto di conoscere i peccati onde poterli rimettere o ritenere. In realtà il Sacerdote non ha ricevuto il compito di perdonare sempre e a tutti... deve giudicare, deve discernere... Perchè Gesù ha detto ancora: « Saranno ritenuti i peccati a coloro ai quali voi li riterrete ». Ecco il giudice del perdono: il giudice quindi deve istruire la causa: e non può istruirla se il penitente non fa l'accusa delle sue colpe... dovrà dunque autoaccusarsi... dovrà confessarsi... La conseguenza è dunque che Gesù Cristo è l'inventore della confessione.

2. - *D'altronde quando, dove, da chi la confessione sarebbe stata inventata* - Non si deve affermare nulla che non si possa provare... E quando si afferma una cosa così grave: la confessione è un'invenzione dei preti, bisogna anche essere sicuri di provarla... Invece i pretesi sapienti, gli oppositori della confessione non sono in grado di dirci: qual'è il prete che l'ha inventata... quando l'ha inventata... dove l'ha inventata... Mentre la verità storica ci insegna, risalendo nei secoli, troviamo sempre dei testimoni della pratica della confessione... Il modo, la disciplina penitenziale ha potuto variare nelle particolarità... ma il fondo... la sostanza rimane sempre identica: sempre i Sacerdoti di Gesù furono i ministri del perdono. Anzi: esistono delle sette cristiane che si sono separate dal cattolicesimo fin dai primi secoli della Chiesa. Presso di esse si trova la pratica della confessione: ciò dimostra che tale uso era già in vigore prima che si separassero dalla Chiesa come un precetto fondamentale: queste hanno potuto rigettare altre usanze: non hanno rinunziato a questa disciplina penitenziale.

3. - *Si cita alle volte una data.* - Qualche avversario della confessione, qualche preteso erudito... ha potuto affermare: « La confessione fu istituita da un concilio Lateranese, sotto il Papa Innocenzo III, nel 1215... quanta precisione! ma manca l'esattezza nella conclusione. Sì, al secondo Concilio Lateranense nel 1215 si trattò della confessione annuale. Molti cristiani si tengono lontani dal

Sacramento del perdono... La chiesa li ha indotti ad approfittare di questo mezzo di salute istituito da Gesù Cristo e praticato fin dai primi secoli, a profittarne almeno una volta all'anno... Supponete che una legge civile ci obblighi a prendere ogni anno i bagni di mare... diremo forse che questa legge ha creato il mare? Così la chiesa non ha istituito la confessione inducendoci ad approfittare ogni anno di questo bagno salutare. Sappiano approfittarne frequentemente con le volute disposizioni.

DOMENICA XIV DOPO PENTECOSTE

(MATT. 6, 24, 33)

LE FAMIGLIE NUMEROSE

Gesù stava parlando dal monte le parole della vita e le folle pendevano dal labbro del Divino legislatore che inculcava loro la fedeltà al Signore — non potendosi servire a due padroni — e la fiducia nella sua Provvidenza, senza affannarsi per il vitto ed il vestito — i gentili hanno tali preoccupazioni. Per i credenti una sola cosa è necessaria: Cercare il regno di Dio e la sua giustizia: ogni altra cosa sarà loro data per giunta! Queste parole sono la risposta più convincente a coloro che diffidano della Provvidenza Divina. E sono un ammonimento per coloro i quali dimenticano che il Sacramento del matrimonio venne istituito per la procreazione della prole « Crescete e moltiplicatevi » dice Iddio ad ogni famiglia che si fonda col matrimonio. Contro questa legge divina molti reagiscono: dichiarando: Dio benedice le famiglie numerose... ma non le mantiene. Contro questa impertinenza, contro questa quasi bestemmia noi vogliamo rispondere.

1. - *Dio non benedice soltanto le famiglie numerose, ma s'impegna di nutrirle.* - E' l'impegno richiamatoci dal Vangelo odierno. La sua promessa è formale « cercate prima di tutto il regno di Dio e la sua giustizia » cioè adempite bene i vostri doveri secondo la volontà del Padre Celeste... il resto vi sarà dato per soprapiù. « Non lesinate con Dio: ed Egli non lesinerà con voi... Non si saprebbe trovare un impegno più formale di questo: è come un contratto bilaterale in cui ciascuno assume i suoi obblighi... Dio non mancherà certo ai suoi, se noi non verremo meno ai nostri... Gesù s'è degnato di illustrare la sua promessa e di renderla quasi vivente sotto i nostri occhi richiamandoci i gigli del campo, i pesci dell'acqua e gli uccelli dell'aria... non sono preoccupati del domani! fanno una cosa sola: la volontà di Dio. Senza dubbio la fanno inconsciamente e senza merito: la loro natura esige così. Ma noi che siamo intelligenti e liberi, dobbiamo compiere coscientemente e volontariamente la divina volontà... Così la nostra ubbidienza divenendo meritoria ci guadagnerà più che i gigli, i pesci e gli uccelli, le benedizioni e la Provvidenza del Padre Celeste.

2. - *Quando un popolo si sottomette, come collettività,* alla legge divina di cui parliamo, viene ricompensato in un modo che si risolve un beneficio per tutte le famiglie... un popolo, invero, più numeroso e anche più forte: può guardare ai suoi diritti con maggiore sicurezza, perchè la sua forza gli permetterà all'occorrenza di farli trionfare contro la pretesa dei popoli invidiosi.

Questo fu sempre vero per il passato: ma lo sarà ancor più per l'avvenire quando per le guerre tutto il popolo sarà in armi. Sovente nelle ultime guerre si è parlato delle « riserve d'uomini » necessarie per la vittoria... perciò più le riserve saranno abbondanti e più la pace sarà assicurata: la forza è la garanzia del diritto.

3. - *Vi è inoltre una riflessione che forma il cruccio di numerose famiglie* e diviene un avvertimento per tutte le altre... quando un focolare non ha che un figlio: su cui poggiano tutte le speranze del padre e tutte le tenerezze della madre, anzi tutto l'avvenire della famiglia... che cosa avverrà... che cosa avverrà se questo unico figlio scompare? voi non avete che lui, voi speculate su di lui, come se Dio vi avesse garantito di lasciarvelo indefinitamente, perchè potesse un giorno chiudervi gli occhi...

Sovente questo calcolo è errato... quanti figli unici sono un giorno partiti per la guerra e non sono più ritornati! quanti padri vecchi e madri anziane piangono oggi non solo la morte del loro unico figliuolo ma si struggono nel dolore per non averne degli altri... che avrebbero potuto allietare la loro casa ora muta e deserta! questi genitori si vedranno morire giorno per giorno senza avere alcuno in cui possano sopravvivere... Sono stati avari con Dio e ne hanno avuto un triste a volte un tragico risultato. Genitori cristiani, siate generosi della vita con Dio; donate abitatori al vostro focolare, alla patria dei cittadini: al cielo degli eletti.

DOMENICA XV DOPO PENTECOSTE

(Luc. 7, 11, 16)

OCCORRE CHE LA GIOVENTU' PASSI

Il corteo che accompagnava Gesù si incontrò, proprio sulla porta di Naim, con un corteo funebre che ne usciva per portare a seppellire il cadavere di un adolescente, seguito dalla madre, vedova « atteggiata di lacrime e di dolore ». L'incontro diede a Gesù l'occasione di risuscitare il figlio della vedova e di consolare la povera madre.

Nell'episodio noi riscontriamo un beneficio ma anche una lezione per la gioventù. La risurrezione del giovane: ecco il benefizio: ma egli era morto: d'onde la lezione. Si dice spesso per scusare la gioventù: che per altro: bisogna che la gioventù passi « d'accordo ma bisogna che passi bene » questa parola non è una risposta: dicono coloro che vogliono scusare la colpa della gioventù... Va bene: diamo

una risposta più sostanziale perchè non sia più adoperato tale pernicioso assioma.

1. - *La volontà di Dio per la gioventù.* - Qual'è il motivo per il quale dobbiamo servire Iddio vivendo rettamente? Per adempiere la sua volontà — qual'è dunque la volontà di Dio circa la gioventù?... Se si potesse invocare o un testo della scrittura o una decisione della chiesa che autorizzi la gioventù a non servir Dio, a non essere virtuosa, a trascurare il dovere per darsi ai piaceri — si avrebbe la causa vinta. Ma ciò non si troverà mai... E allora alla parola di Dio vorremo sostituire un proverbio umano... alla legge della chiesa una fantasia individuale? E poi perchè la gioventù dovrebbe essere dispensata dal servizio di Dio? Forse che deve meno al Signore di quanto gli devono l'infanzia e l'età matura? E' forse meno bella? Oh! no: è l'età degli slanci e degli entusiasmi... è la primavera della vita... è l'epoca in cui la persona umana è più bella e più attraente... A chi deve la gioventù tali privilegi? A Dio... E sarà dispensata dal servirlo? dal dimostrargli la propria riconoscenza... dal conservargli la propria sottomissione. E' sufficiente annunziare queste aberrazioni per farne giustizia.

2. - *La giovinezza è l'età in cui si prendono le abitudini*: è l'età in cui si può ancora lottare contro i germi cattivi... le cattive inclinazioni, le passioni... per comprimerle e dominarle. L'albero delle abitudini è appena un arbusto e un curatore lo può raddrizzare... Ma andate a dare un curatore per un albero vecchio e storto...

E' necessario pertanto che i giovani prendano delle buone abitudini... Se a loro permettete il vizio saranno viziosi per tutta la vita: è una regola generale... Vi potranno essere delle eccezioni... ma saranno sempre eccezioni che confermano la regola... E la regola è che l'uomo maturo è la continuazione del giovane... Per questo è necessario che la gioventù passi bene!

3. - *In realtà sappiamo se la gioventù passerà?* - Forse coloro che dicono: Occorre che la gioventù passi? Sono padroni della vita e della morte? In realtà sanno essi se la gioventù d'oggi passerà? Dicono: bisogna che passi! Ma lo dice anche Iddio? Sanno essi se nelle sue decisioni eterne non è sradicata nel suo fiorire questa gioventù per la quale si reclama il diritto al peccato? Essi scusano le colpe di questa gioventù... pretendono che abbia a scuotere ogni giogo... più sarà una gioventù dissipata e più fornirà degli sposi modelli e dei padri incomparabili... Ma in tutto questo ragionamento che conto fate della volontà di Dio a proposito di tale gioventù? Sapete voi: per es. se avrà il tempo di contrarre matrimonio? Sapete se Dio attende più oltre per ridonarle l'anima? Voi permettete ad un giovane di attendere prima di compiere i suoi doveri verso Dio... Ma Iddio attenderà a sua volta? Non ne sapete nulla... E allora c'è da stupirsi della sicurezza con cui autorizzate un giovane a non pagare i suoi debiti...

Pazienza se avesse dei debiti verso di voi? Il creditore può anche tener liberato il suo debitore. Ma non si tratta di voi. Si tratta di un creditore altrettanto augusto che terribile: si tratta di Dio! E voi

oserete dire ad un giovane: Non pagare a Dio ciò che gli devi! Avrai tempo, pagherai più tardi... Più tardi? Ma vi sarà un più tardi per questo giovane? Forse che questo più tardi non può essere l'eternità?

Oh! giovani cari: si, passate bene la vostra giovinezza... è il tirocinio della vostra vita... può essere la vigilia della vostra morte!

DOMENICA XVI DOPO PENTECOSTE

(Luc., 14, 1, 11)

SI MANGIA OGNI GIORNO DELLA SETTIMANA

Ecco un episodio del racconto, che in S. Luca assume l'aspetto di un « giornale del viaggio » fatto da Gesù, meno di due mesi prima della morte, quando dalla Galilea si portava a Gerusalemme per l'ultima Pasqua. Pare in prossimità del Giordano ebbe luogo il convito nella casa di un capo dei Farisei. Era giorno di Sabato; Gesù guarì un idropico. I Farisei lo accusarono di aver violato il riposo Sabatico: Gesù ne prese lo spunto per assestare loro una staffilata: Forse che voi lasciereste perire in giorno di Sabato un asino o un bue caduto in un pozzo?

Non mancano oggi gli imitatori degli antichi Farisei: sono coloro che si scagliano contro il riposo Domenicale: dicono tra l'altro:

1. - *Si mangia anche alla Domenica.* - Premettiamo che l'osservanza del riposo ebdomadario nell'antica legge era fissata al giorno di sabato, settimo della settimana e anniversario del riposo di Dio per la creazione ricordato dal libro sacro. Nella nuova legge invece è la Domenica, primo giorno della settimana, in ricordo della risurrezione di Gesù.

Contro la legge del riposo festivo oggi non si insorge più tanto come si insorgeva ai tempi dell'economia liberistica... I lavoratori hanno ottenuto giustizia: ed i loro reclami hanno dato pienamente ragione alla chiesa che aveva formulato fin dai primi tempi questa legge proprio a favore dei servi e degli operai, i quali nel regime di schiavitù non avevano alcun diritto al riposo settimanale.

Tuttavia si rinnova qualche volta contro il riposo festivo: Si mangia anche alla Domenica... perciò anche alla Domenica si dovrebbe lavorare... Conclusione affatto illogica... che dobbiamo confutare... Sì, dobbiamo mangiare tutti i giorni... ma è precisamente perchè mangiamo tutti i giorni... che non dobbiamo lavorare di continuo... dobbiamo invece riposarci ogni sette giorni. In favore di questa tesi vi sono due ragionamenti:

2. - *Argomento umano.* - E' necessario che nello spazio di una settimana si guadagni il nutrimento per sette giorni, poichè tutti sappiamo che per l'alimentazione non v'è il riposo settimanale. La questione va dunque posta così: Possiamo noi con sei giorni di

lavoro procurarci il necessario per sette giorni? O dobbiamo invece, per provvedere alle nostre necessità lavorare anche al settimo giorno?

La risposta è ovvia: e benchè sembri paradossale, è dimostrata dalla scienza, fondata sui fatti sperimentati: essa dichiara che il riposo settimanale è necessario perchè si riposa, che nel lavoro continuo si logorano... che senza tale riposo periodico l'uomo non può resistere lungamente alla fatica... e che, tutto sommato, sei giorni di lavoro, dopo un giorno di riposo sono molto più produttivi che sette giorni di lavoro continuato senza tregua e senza sosta.

In realtà ogni giorno di lavoro si ha una notevole diminuzione nelle nostre forze... al termine di una settimana ne risulta uno spossamento reale... un impoverimento del sangue... una tensione nel sistema nervoso: continuando ininterrottamente questo regime si va incontro alla rovina completa della salute... Vi è un mezzo per ovviare a tale dannoso effetto? La scienza non ne ha scoperto un altro all'infuori del riposo regolare... Il sonno di ogni notte e il cibo di ogni giorno non sono sufficienti... Neppure un riposo ogni dieci giorni sarebbe bastevole... Il riposo settimanale è il solo che garantisce la salute di un individuo e di una nazione. Non ci stupiamo adunque se un illustre Protestante inglese, il Macaulay abbia affermato che « alla lunga l'operaio che lavora sei giorni alla settimana, fa maggior lavoro di chi lavora sette giorni ».

3. - *Argomento divino.* - Il ragionamento addotto è il risultato del buon senso e dell'esperienza. Però noi qui non facciamo della filosofia: siamo riuniti per ascoltare la parola di Dio. Ora il Signore ci ha comandato: « Ricordati di santificare le feste ». Sorge dunque la questione: tra coloro che dicono: si mangia sette giorni e perciò per sette giorni si deve lavorare: e Dio che comanda: « mangerete sette giorni alla settimana, ma lavorate solo sei » chi avrà ragione?

Non comprendiamo che si manca di rispetto a Dio col solo porre la questione? Come se il criterio dell'uomo potesse misurarsi con la sapienza divina...! Colui che impone il riposo festivo è pure Colui che ci ha dato il corpo e sa bene di quale argilla è impastato... quale ne è la forza... quale la debolezza... Non abbiamo la pretesa di formulare un giudizio più esatto di quello di Dio... Non ha detto forse Gesù: « Cercate per prima il regno di Dio e la sua giustizia e tutto il resto vi sarà dato per giunta »?

Facciamo dunque regnare Iddio nella nostra settimana lavorativa. Non fatichiamo che sei giorni per rispetto alla Divina volontà. E' certo che Dio non abbandona colui che rispetta la sua legge e che abbia a deludere la confidenza che ripone in lui. Lavoriamo sei giorni alla settimana e mangeremo anche alla Domenica.

G. L.

BIBLIOGRAFIA

P. Bonaventura da Gangi, *Gli Ecclesiastici in Italia,* Ediz. Paoline, 1958.

E' un volume di 516 pagine che la P.S.S.P. ci presenta in veste tipografica attraentissima, preceduto da una ricca bibliografia, cui il libro aggiunge una perla di meritato e meditato valore, e seguito da un indice alfabetico e da un indice generale. Esce nella Collana « Pastorale », in cui si incastona, nella terza categoria « Regimen », come gemma che conferisce credito e armonia a tutto l'insieme. L'A. non ha bisogno di presentazione. Egli affronta i problemi da competente, li sviscera da abile chirurgo e li ricongiunge nell'unità giuridica fondamentale.

Nella prima parte tratta degli enti ecclesiastici in genere e in specie, delle Chiese, degli edifici di culto, dei beni ecclesiastici, degli acquisti e della amministrazione di essi, delle pie volontà dei fedeli, degli enti non riconosciuti, e della condizione tributaria di tutti e di ciascuno degli enti elencati.

La seconda parte si occupa dei chierici e dei religiosi considerati nella legislazione canonica e inseriti nell'ordinamento legislativo italiano. Prendendo le mosse dalla vocazione ecclesiastica e religiosa, l'A., alla luce della vigente legislazione italiana e concordataria, rivede la persistenza dei così detti privilegi chiericali, l'accesso degli ecclesiastici agli uffici e alle professioni laicali e agli uffici pubblici civili, con un particolare riguardo agli apostati e censurati, la partecipazione degli ecclesiastici all'amministrazione della giustizia, alla difesa dello Stato, ai diritti politici ed elettorali. Esamina quindi il segreto ecclesiastico sacramentale, di ministero e di governo, il celibato ecclesiastico e l'abito ecclesiastico e religioso, nei suoi riflessi e nelle sue ripercussioni nell'ordinamento concordatario italiano. Passa poi come in rassegna i gradi della gerarchia, dal Romano Pontefice ai Cardinali e ai Concili, dai Vescovi ai beneficiati e ai parroci, e opportunamente considera la personalità dei singoli, la loro nomina, la natura e l'estensione del loro potere spirituale, i loro diritti temporali e i supplementi di congrua. Studia infine la personalità del religioso in rapporto alla sua professione, ai voti di obbedienza e di povertà, ai rapporti familiari e di successione. Riunendo subito dopo le file delle due branchie dell'attività ecclesiastica, che si congiungono ordinariamente non nella persona del Vescovo ma del Papa, riannoda insieme il lavoro degli ecclesiastici e dei religiosi; il che lo porta necessariamente al riconoscimento dei diritti naturali e sociali dei medesimi come esigenza della giustizia, nel clima della Costituzione della Repubblica Italiana fondata sul lavoro.

Chiude la magnifica opera un capitolo quanto mai opportuno sulla cessazione giuridica — non dommatica — dello stato ecclesia-

stico e religioso, attraverso speciali provvedimenti disciplinari ecclesiastici.

L'A. si dimostra buon conoscitore della vasta bibliografia in materia, sia nel campo ecclesiastico e religioso come in quello civile; nell'arringo di opposte sentenze egli scorazza da maestro, muovendosi con disinvoltura e applicando con fine senso giuridico i portati della giurisprudenza dei vari Dicasteri della Curia Romana e dei pronunziati civili ai casi che man mano passano sotto la sua acuta disanima.

Oltre alla bibliografia generale segue quasi ad ogni Capitolo una bibliografia specializzata, che aggiunge alla speciale materia trattata il crisma della solidità e della compiutezza.

Ci permettiamo tuttavia di richiamare l'attenzione del chiarissimo A. sulla Cost. Ap. *Sedes Sapientiae* del 31 maggio 1956 e sugli *Statuti Generali* ad essa annessi, specialmente per opportuni richiami, p. es. a p. 37. Avremmo pure desiderato maggior chiarezza nell'ultimo Capitolo con una più accurata aderenza alla prassi attuale dei Dicasteri Romani interessati.

Se un appunto si può fare, esso riguarda la vastità della materia abbracciata e la complessità dei problemi affrontati. A lettura ultimata l'A. ci dà l'impressione di pesantezza piuttosto farraginosa, e ci suscita l'immagine di uno che, mentre percorre con intelligenza e tatto la sua strada, si voglia fermare a scambiare quattro parole con tutte le persone che incontra. L'A. avrebbe potuto, con notevole vantaggio della chiarezza, conferire al suo lavoro il senso della sveltezza e dell'agilità, evitando considerazioni marginali e digressioni non assolutamente necessarie e magari distribuendo la materia in più volumi.

Ciò non ostante l'opera resta un ottimo repertorio di dottrina e di giurisprudenza ragionata che non sarà consultato invano sia dagli specialisti come dalla gente comune di buonsenso.

Sac. Agostino Pugliese

Bendiscioli M., *La Riforma Cattolica*, Roma, Ed. Studium, 1958, 17×12, pp. 183, L. 300.

Si era soliti fino a pochi decenni fa denominare « Controriforma Cattolica » quel vasto movimento, che generalmente si fa coincidere con il Concilio di Trento, quasi ad insistere sulla opposizione cattolica ad ogni impulso di riforma religiosa proposta dalla rivoluzione protestante. Oggi però, dopo accurati studi sull'ambiente e sui movimenti di riforma all'interno della Chiesa stessa, movimenti ortodossi che si svilupparono negli ultimi tre secoli che precedettero la rivoluzione protestante ed il Concilio di Trento, si è giunti ad una nuova denominazione che, pur non ponendo sufficientemente in risalto i motivi controriformistici che a volte predominano, tuttavia chiarisce l'importanza da attribuirsi alla iniziativa dal basso. E' questa la « Riforma Cattolica », che l'A. studia in questo volumetto con competenza ed erudizione. L'operetta, compendio di un pe-

riodo assai importante della Storia della Chiesa, sviluppa i principali problemi e si mostra ricca di notizie interessanti, con aggiunta una nutrita e scelta bibliografia. L'A. analizza quel che nella Riforma Cattolica è apporto personale di Compagnie e Congregazioni Religiose in stretta relazione con l'azione dei Papi e del Concilio. Viene pure esaminato esaurientemente l'apporto decisivo del Concilio di Trento in campo dogmatico pastorale. Il fervore di riforma cattolica è presentato nei suoi fautori (Papi, Vescovi, Ordini Religiosi, Principi Cattolici), nei suoi campi di realizzazione (in particolare le missioni d'Africa, Asia e America), nella sua letteratura devota, senza tralasciare l'apporto essenziale prestato al pensiero filosofico teologico. Dalla lettura attenta dell'opera risulta ciò che fu realmente reazione alla rivoluzione protestante, tendenza prevalentemente repressiva ed insieme ciò che di spontaneo e positivo è da ascriversi alla Riforma Cattolica che ancor oggi a distanza di secoli fa sentire nella Chiesa il suo benefico influsso.

Sac. ALDO LEONI, *Aggiornamento o processo di adeguamento degli Istituti religiosi femminili alle esigenze della società italiana*, Roma, A.L.A., 1958.

L'A. non è nuovo agli studi sociologici ecclesiastici applicati soprattutto alle attività pastorali. Ne fanno fede numerose e dotte pubblicazioni. In queste 151 pagine egli traccia magistralmente e a rapide pennellate prima di tutto un quadro sintetico, ma completo, della evoluzione storica degli stati femminili di perfezione riconosciuta, dalle primitive vergini consacrate alle federazioni ed ai vari Istituti per l'attrezzatura tecnica delle Religiose all'apostolato. E' la prima parte, che egli intitola: « Influenza della Società sugli Istituti religiosi femminili ». Come in un immenso diorama passano le vergini consacrate, le cenobite, le mendicanti, le congregazioniste, le socie di vita comune, le secolari consacrate. Un fuggevole sguardo ai monasteri, attraverso le disposizioni della Costituzione Apostolica *Sponsa Christi*, e alle religiose in genere attraverso la preparazione e la conclusione del Congresso Generale degli Stati di perfezione riconosciuta del 1950. E una ventina di pagine sono spese sulle Federazioni di Religiose, soprattutto in Italia con le loro attività e coi mezzi di attrezzatura apostolica per il loro apostolato.

La seconda parte è intitolata: « L'influenza degli Istituti religiosi femminili sulla Società italiana ». Essa contiene una statistica ragionata e sapiente, attraverso la quale, considerata nel tempo e nel luogo, si possono vedere i progressi ed i regressi numerici dei singoli Istituti. Se non esatte al cento per cento, le statistiche sono ricavate, per il periodo che va dal 1881 al 1951, dai Censimenti generali della popolazione italiana, e, dal 1940 al 1957 dalle Relazioni quinquennali che ogni Istituto deve, a tempo stabilito, presentare alla Sacra Congregazione dei Religiosi.

Opportune tabelle con discrete didascalie mettono a confronto lo stato degli Istituti di diritto pontificio, ne enumerano i progressi, vi aggiungono gli Istituti di diritto diocesano e i monasteri indi-

pendenti o federati in Italia, gli Istituti italiani che hanno case all'estero, gli Istituti esteri che hanno case in Italia.

In base ai dati delle Relazioni quinquennali inviate alla Sacra Congregazione dei Religiosi nell'ultimo quinquennio 1953-57, le Religiose presenti in Italia ammonterebbero a 149.673 e le relative case a 16.051. I monasteri femminili di clausura nel 1957 sarebbero stati 531 con un totale di 13.904 tra monache e novizie. La classifica statistica dell'A. non si ferma qui. Egli prende in considerazione la fondazione degli Istituti religiosi femminili in rapporto al tempo a partire dal sec. XVI e in rapporto alle regioni storiche italiane; nonchè la distribuzione territoriale delle fondazioni di Religiose di vita attiva e contemplativa. Potrà essere di qualche interesse sapere che nella prima metà del sec. XX si hanno in Italia 110 fondazioni nuove di Istituti femminili con un consolante risveglio nelle regioni meridionali ed insulari. La distribuzione territoriale degli attuali monasteri femminili assegna la vittoria alla Toscana con 66 monasteri e l'ultimo posto, purtroppo, alla Calabria, con 4 soli monasteri.

L'A. classifica pure, distribuite per regioni, le Religiose addette all'insegnamento ed all'assistenza, in Italia. Mentre nel 1911 si avevano 3.860 Suore insegnanti, nel 1931 esse erano salite a 27.124. Parimenti, nel 1911 c'erano in Italia 3.147 Suore dedite all'assistenza in genere, le quali nel 1931 erano salite a 36.809. Tale numero aumenta considerevolmente. Dobbiamo arrivare al 1950 per avere un quadro completo della distribuzione delle Suore nelle tre grandi categorie di attività in servizio del prossimo: insegnamento, assistenza ai malati, servizio sociale. Nel 1950 le Suore addette alle opere di assistenza in genere erano 130.956, delle quali 56.490 prestavano servizio in scuole e collegi, 39.470 in enti vari di assistenza, 34.485 in ospedali.

Sono cifre davvero consolanti. Le Religiose appaiono notevolmente presenti in Italia in tutti i campi e la loro quota di inserimento nella vita sociale italiana è alta. Pur essendo in grande abbondanza presenti al Nord, piuttosto che altrove, esse non mancano in nessuna parte della Repubblica e ovunque prestano la loro preziosa e prodigiosa attività, corrispondentemente ai bisogni ed in proporzione alla loro consistenza numerica. Esse formano un pacifico e compatto esercito che, a contatto con tutte le condizioni della vita e con tutti gli strati sociali, e in collaborazione proficua col clero diocesano e religioso, consente alle forze del bene di moltiplicare le proprie possibilità e di valorizzare le proprie energie. La loro qualificazione culturale e tecnico-professionale che tende sempre più alla specializzazione, presenta le più belle prospettive pastorali per una migliore e più redditizia utilizzazione delle forze ai fini della più vasta diffusione del Regno di Dio.

Il pregevolissimo volumetto dimostra ad usura quanto giovi la statistica applicata che, con metodi e tecnica approvati, si volge a indagare i fenomeni collettivi, nella loro molteplice varietà, e attraverso osservazioni svariate, numerose e metodiche, arriva a conclusioni che, opportunamente valutate, possono formulare una diagnosi della società, nel particolare settore, abbastanza esatta, che

permetta l'applicazione dei rimedi sociali adatti. Nel suo campo, il cultore di Statistica può essere benissimo paragonato al medico specialista, il quale cura la salute dell'individuo, mentre l'altro indaga sul bene e sul male della società.

Sac. AGOSTINO PUGLIESE

BERNARDO RIDDER, *Manuale di Storia Ecclesiastica* - Edizioni Paoline - L. 300.

La « Storia della Chiesa » che si presenta per la prima volta al pubblico italiano, ha raccolto già molti consensi in Germania, dove il suo autore, il prof. Ridder, è molto conosciuto, perchè offre una visione panoramica della vita della Chiesa e classifica i tempi e le epoche attorno ad un nucleo centrale dal quale si indica il motivo dominante di ogni età.

Il chiarissimo compilatore preparato da una esperienza più che venticinquenne di insegnamento l'ha redatta e pubblicata soprattutto quale testo adatto per le scuole superiori, per le associazioni cattoliche e per le persone colte desiderose di ampliare le loro nozioni di storia ecclesiastica.

L'opera presenta una novità quanto mai utile, perchè ad ogni trattazione sistematica sono aggiunti schizzi, schemi e diagrammi con l'intento di soddisfare vieppiù alla mentalità moderna rivolta piuttosto all'impressione visiva che a quella acustica e quindi capace di ritenere meglio idee e fatti inpressi mediante la vista.

L'intero disegno dell'opera è guidata dal pensiero del governo di Dio che ordina e regge tutte le attività umane secondo i disegni della sua Provvidenza, mentre gli uomini non sono che attori secondari del grande dramma che ha sempre Iddio per protagonista primo ed efficace.

A ragion voluta il Ridder non si è indugiato su questioni particolari: ha preferito illustrare le idee essenziali che emergono nel corso della storia della Chiesa che da venti secoli combatte e spera mentre *attende sull'ancora il cenno divino per un nuovo cammino.*

P. ANTONIO DA S. ELIA A PIANISI, o.f.m. cap., *La proprietà nei lineamenti etici, sociali e giuridici* - Campobasso, Santuario di S. Maria del Monte (20 x 15), pag. 246 - L. 700.

Sintesi e chiarezza di esposizione sono le principali doti di questo libro, dove l'attuale problema della « Proprietà » vien trattato nei suoi principali sviluppi, partendo dai principi direttivi anzicchè da fatti e costatazioni contingenti. La soluzione di questo complesso problema, fondato su basi economiche, non si può arrestare in questo stadio, per i suoi immancabili riflessi negli altri settori umani della convivenza non solo sociale ma in quella stessa morale, culturale e religiosa, dove la persona umana prende particolari prospettive come soggetto di particolari diritti e doveri. Non per nulla la funzione sociale della proprietà ha il suo maggior rilievo proprio nel diritto ecclesiastico.

Uno sguardo all'indice è già orientativo per coloro che dovranno volgarizzare in lezioni l'importante argomento, come già è avvenuto all'A. alla Scuola Sociale per Assistenti Aclisti, o per riproporli alla attenzione di chi ancora ignora i principali elementi di una sana sociologia. Si hanno così distinte conferenze: sui preliminari (concetto, divisione, oggetto e soggetto) della proprietà — sulla proprietà privata nel diritto naturale — sui fondamenti e limiti della proprietà privata — sulla naturalità e funzionalità della proprietà — sulla proprietà sia nel diritto ecclesiastico, sia civile — sulla Proprietà e Chiesa e Proprietà e Stato.

Particolarmente interessante il capitolo dove si parla degli interventi sia della Chiesa (pag. 197-200), sia dello Stato (pag. 213-220) nel settore economico. Ciò che però non ci convince è la nozione della giustizia sociale, in quanto, se al lume della carità trova il suo imperativo categorico, ciò non è certo evidente quando le cose vengono trattate dal punto di vista di stretta giustizia.

P. DANIELE DALLARI, O.f.m., Cap.

DONALD NICHOLL, *Il pensiero contemporaneo* - Milano, ediz. Vita e Pensiero (19 x 13), pag. 312 - L. 1.100.

E' proprio vero che il pensare è fatica. Anche il pane del pensiero si gusta solo col sudore del proprio volto. Perchè solo chi ha arato il terreno e preparata la terra, potrà godere dei frutti e di un possesso conquistato non senza fatica. Guai però a chi si arresta, a chi non tien più conto delle incessanti ricerche e sviluppi dello stesso pensiero, si correrebbe il rischio di rimanere dei sorpassati. Tutto ciò poi si complica, perchè, come fa notare l'A., il mondo in cui viviamo ha una notevole rassomiglianza con la torre di Babele. Ognuno parla per conto suo con una velocità tale e tanto forte quanto è possibile farlo in una lingua che nessun altro può capire. Abbiamo sì la possibilità di essere ascoltati, e specie se la radio o la televisione o il magnetofono si fanno portatori della nostra parola, ma quale possibilità d'essere capiti? Su una lunghezza d'onda la parola «Libertà» ha un significato che può contrastare con quello in uso in altra stazione radio. E la parola «Democrazia»? Il mondo della conoscenza non è in condizione più felice. Escludere però tra loro i vari sistemi non è il metodo migliore, è bene invece esporli fedelmente, e nello stesso tempo mettere a fuoco gli aspetti più vitali che essi includono per mettere un po' d'ordine anche nel mondo delle idee. Non è poco ciò che si propone l'A. per i lettori colti ma non specializzati nei vari rami della filosofia. Egli passa così in rassegna l'esistenzialismo, la psicologia, il pensiero scientifico, con intelligenza e quasi sempre con una sufficiente chiarezza, sostenuta a volte da tutta una serie di paradossi che rendono la lettura, se non proprio piacevole, avvincente.

P. DANIELE DALLARI, O.f.m., Cap.

Guido Davanzo, *L'Unzione sacra degli infermi* - Questioni teologico-canoniche - Torino-Roma, 1958 (24 x 16), pag. XIV-176 - L. 1.200.

E' una tesi di laurea che esamina lo sviluppo storico che ebbe attraverso i tempi l'unzione sacra degli infermi. L'A. giunge così a tre principali conclusioni, queste: viene contestata la necessità della benedizione episcopale dell'olio; — viene negata l'esigenza per la validità dell'estrema unzione del pericolo di morte, essendo sufficiente lo stato di malattia —, viene inoltre difesa la validità di una ripetizione illimitata di questo sacramento. Queste conclusioni rimangono ancora discusse, ma non sono temerarie, dato il lungo processo di chiarificazione e l'impegno di rivedere posizioni, che anche se tramandate di manuale in manuale, non sembra siano conformi alle più antiche tradizioni, delle quali l'A. fa ampio esame. Ad ogni modo, le conclusioni sono prospettate a titolo personale, essendo l'unico fattore del progresso teologico e canonico il Magistero della Chiesa.

P. Daniele Dallari, O.f.m., Cap.

G. Bellini, *Lumen Christi - Manuale di cultura religiosa* - Padova, ediz. Gregoriana (18 x 12). pag. 453 - L. 600.

E' senza dubbio un buon testo di cultura religiosa, in quanto come scrive lo stesso vescovo di Padova, Mons. Girolamo Bortignon, « le verità della religione cristiana vi sono esposte con chiarezza, facilità e forza persuasiva... ».

Nella nuova edizione si tiene conto delle ultime disposizioni sulla legislazione del digiuno eucaristico, sulla semplificazione delle rubriche, di quelle della Settimana Santa, dell'istituzione delle nuove feste, ecc. La materia dogmatica, sacramentale, liturgica, morale, è ridotta ai suoi elementi essenziali, in modo da poter sempre costituire un preciso schema su quanto chi insegna non deve ignorare, ma solo adattare e completare per i bisogni dei vari uditori, per generare una sana e precisa istruzione religiosa, capace di dare un serio orientamento alla vita cristiana. Il libro termina con una appendice di Mons. Morello sulla perfezione religiosa, come ultima tappa alla quale conduce la luce stessa del Cristo; di qui il grande motto dell'olimpionica cristiana... « Altius! Fortius! Citius! » — Più in alto - più forte - più presto!

P. Daniele Dallari, O.f.m., Cap.

Per la Revisione Ecclesiastica: P. Ceslao Pera O.P.

Direzione e Ammin.: L.I.C.E. - Via Assarotti, 10 - Torino

Abbonam. anno 1959 - L. 1300 - Estero L. 2600 - c/c Postale 2-111

Roberto Berruti, *direttore responsabile*

Autor. P.W.B. n. P.R. 15 del 10-7-1945 - Tip. E. Bono, Via S. Paolo 12 - Torino

P. MESCHLER e C. TESTORE, S.J.

IL LIBRO DEGLI ESERCIZI SPIRITUALI

Versione del P. C. Testore, S. J.

I. - Testo e commento. Pag 320 - L. 450

II. - Meditazioni per un ritiro di otto giorni. - In-18, pag. 304 . L. 400

La stima in cui l'opera del P. Meschler intorno agli Esercizi Spirituali, è sempre stata tenuta entro e fuori dell'Ordine cui appartiene; l'uso che di essa ne fecero e continuano a farne quanti hanno dato e dànno Esercizi annuali al Clero, ai Religiosi e alle Religiose; la profonda conoscenza e l'intima penetrazione della materia, fornite all'autore dalla lunga esperienza e dall'obbligo del suo ufficio di maestro dei novizi, esercitato per circa venticinque anni, bastano da sè senza altre aggiunte o commenti, a raccomandare il lavoro che ora presentiamo.

Opera importantissima e, in questo rifiorire di Esercizi Spirituali, necessaria a trovarsi nella biblioteca scelta di ogni ecclesiastico e di ogni religioso; anzi di ogni persona, anche laica, la quale voglia abituare la volontà alla maschia disciplina di Ignazio di Loyola.

P. L. MAJOCCO, S.J.

... e per questo mi ha creato Iddio

Elevazioni ascetiche sopra il fine dell'uomo. - pag. 160 - L. 200

E' libro che non insegna a pregare, ma fa pregare; non dà i precetti per unirsi a Dio, ma getta l'anima tra le braccia di Lui. Lo studio della ricerca non è arida e penosa fatica mentale, ma passione calda d'amore.

L'originalità dell'A. consiste nel presentare l'opera Ignaziana come esercizio manoduttore, non precettistico, alle forme di orazione più elevate, incominciando già dalla meditazione del Fondamento in forma di orazione contemplativa e unitiva. Senza la pretesa di eliminare il tirocinio della così detta « Via purgativa » l'A. cerca soltanto di venire incontro al desiderio, nonchè al diritto indiscutibile di elevazione spirituale che certamente germoglia in molte anime nobili protese verso l'alto, dentro o fuori dei recinti del santuario, dentro o lontano dalla pratica della religione. (P. CICERI S.I.).

GUIDO BORSARA

Il Breviario del figliuol prodigo .... e del suo fratello maggiore

Per lettura e meditazione.
Testimonianze di scrittori celebri e di convertiti - L. 200

G. BAETEMAN P.d.M.

MEDITAZIONI PER IL RITIRO DEL MESE

Grandi verità - grandi virtù
Grandi doveri

In-18, pag. 210 - L. 250

Che cos'è? a) Una sosta nel cammino della vita... nel cammino della morte... nel cammino dell'eternità...

b) Il bilancio del mese, attivo o passivo... bene o male... Profitto o scapito... Guadagno o perdita...

c) La pennellata destinata a compiere l'immagine ambita del Cristo, che dobbiamo seguire, imitare, copiare, riprodurre, vivere « fino a che Egli sia veramente formato in noi ».

d) E' il bagno di fervore di cui abbiamo bisogno per purificarci l'anima, riscaldare i sentimenti, rianimare la volontà, riprendere coraggio e ricominciare la lotta.

Il libro giova a tutti i cristiani di ogni classe ed età: di tutti i mezzi di perseveranza, il ritiro è il più efficace, sicuro, raccomandato.

ESERCIZI SPIRITUALI DI OTTO GIORNI

per religiose di vita attiva
secondo lo spirito di S. Vincenzo de Paoli

Vol. in-18, pag. 172 - L. 200

Questa operetta è una guida sicura per il ritiro di otto giorni per le Religiose di vita attiva nelle opere. Per ogni giorno presenta: quattro meditazioni, due esami, due chiuse, una riflessione, due mazzetti di pensieri di S. Vincenzo de Paoli. Espone realmente molte cose con poche parole: vi sono pensieri vigorosi e densi: vi si riscontra uno sguardo rapido ma profondo sulle grandi verità, come sulle virtù e i doveri della Religiosa.

P. ERNESTO RIZZI S. J.

Meditazioni e Conferenze

per otto giorni di Esercizi.

1. Arte della santità.
2. Gesù, Maestro di santità.

2 volumi - L. 900

Il merito speciale e caratteristico di queste Meditazioni ed **Istruzioni è la forma** ed il metodo schematico, con distinzione di caratteri nitidamente e sapientemente distribuiti: così che in un solo colpo d'occhio, in un minuto si può vedere tutto lo schema delle Meditazioni e delle Istruzioni. Può essere molto utile ai Predicatori di esercizi, a cui **risparmia** il tempo di leggere e sfogliare molte pagine. Il metodo seguito è quello magistrale e classico di S. Ignazio di Loyola.

Can. L. Boccardo

CONTRIBUTO PER ESERCIZI SPIRITUALI AI SACERDOTI.

2 voll. di complessive p. 1040 - L. 1200

L'opera si presenta come una miniera preziosissima, densa di dottrina attinta alle fonti più sicure, ricca di osservazioni geniali e di applicazioni pratiche, atta a fornire direttive sicure per camminare spediti e raggiungere le più alte sommità della perfezione sacerdotale. Offre un validissimo aiuto, una guida incomparabile non solo per coloro che predicano o fanno i S. Spirituali Esercizi, ma anche come lettura spirituale e testo di meditazione per le Comunità religiose, e per gli Istituti di formazione, come per coloro che, anche isolatamente, vogliono ascendere il monte santo di Dio.

P. Luigi M. Ambruzzi S.J.

I S. ESERCIZI DI S. IGNAZIO DI LOJOLA

Per le varie classi di esercitanti L. 700

Nel Testo degli Esercizi l'A. ha esposto lo scopo, la struttura generale degli Esercizi, il fine delle varie parti di essi, la sostanza delle principali meditazioni, delle regole e degli ammaestramenti, presentando, alla fine, una visione completa di alcuni principi della Vita spirituale sparsi qua e là nel libro di S. Ignazio.

P. Pietro Orsini S.J.

MINIERA IGNAZIANA - **Esercizi - Ritiri - Missioni.**

I. - 1ª Settimana - 3 primi giorni - pag. 760, con 180 esempi . 1700

II. - 2ª Settimana - 4º e 5º giorno - pag. 940, con 200 esempi . 2200

III. - **Vita di Gesù. Vita pubblica,** con 150 esempi, pag. 1280 . 2500

IV. - **La Passione di G. C.,** con 100 esempi, pag. 1160 . . . 2000

V. - **Misteri Gloriosi,** con 94 esempi 3000

Ogni volume può servire per un Corso completo.

P. Orsini che ha voluto essere eminentemente pratico, fa precedere ogni meditazione da uno *schema*, nel quale, con un colpo d'occhio, chi dà e chi fa gli Esercizi vede, volta per volta, l'oggetto analitico della Meditazione stessa; e l'accompagna e la fa seguire da un Punto, che egli chiama « Frutto Particolare », consistente nella illustrazione di una o più virtù morali, che scaturiscono, come da sorgente, dalla Meditazione svolta.

Sac. A. Arrighini

In Splendoribus Sanctorum

Panegirici e discorsi per feste di N. S., di M.V., di Santi e per circostanze varie

SETTEMBRE - Contiene 67 discorsi, L. 1350

Santi - Antonio, m. - Bambino di Praga Bonifacio, papa - Carlo Spinola, m. - Caterina da Genova - Caterina da Racconigi - Cipriano, m. - Cipriano, Vesc. - Ciriaco - Claudio, ab. Cornelio, papa - Egidio, ab. - Esaltazione S. Croce - Eufemia, v. - Felice IV, Papa - Firminio, Vesc. - Francesco da Camporosso - Gabriele Perboyre - Gennaro, Vesc. - Gerardo, Vesc. - Giovanni da Gubbio - Girolamo - Giuseppe da Copertino - Giustina, m. - Giusto, Vesc. - Grato, Vesc. - Gregorio l'Illuminatore - Guido da Acqui - Ildegarda, v. - Lamberto, Vesc. - Lino, Papa - Lorenzo Giustiniani - Matteo, Ap. - Maurizio, m. - Metodio, Vesc. - Michele Arcangelo - Nicola da Tolentino - Pietro Claver - Prospero, Vesc. - Pulcheria, m. - Regina, v. - Rosa da Viterbo - Rosalia da Palermo - Santo Apostolo (generico) - Sergio, Papa - Simone Stilita - Sosio, m. - Stefano, re - Stefano, Vesc. - Stimmate di S. Francesco d'A. - Tecla - Teodoro, Arciv. - Tommaso da Villanova - Uno o più martiri (generico) - Venceslao, m. - Vincenzo di Aquila - Vincenzo M. Strambi - Vittore, m.

Feste mariane - Madonna della Guardia - Madonna della Mercede - Madonna della Salute - Madre del Buon Consiglio - Natività di Maria SS. - Nome di Maria - Patrocinio di Maria SS. - Sette dolori di Maria SS. - Vergine di Consolazione.

OTTOBRE - Cont. 70 discorsi - L. 1250.

Santi: Abra - Alberico - Alessandro Santi Alfonso Rodriguez - Ampelio - Angeli Custodi - Angelo d'Acri - Antonio Claret - Aquilino - Baldassarre da Chiavari - Bertrando - Brigida - Brunone - Calisto, Papa - Crisante e Daria - Crispino e Crispiniano - Dionigi - Edvige - Edoardo, re - Fausto - Francesco Borgia - Francesco d'Assisi - Frumenzio, Vesc. - Gaudenzio, Vesc. - Gerardo, Ab. - Gerardo Maiella - Germano, Vesc. - Giovanni Canzio - Giovanni Leonardi - Giovanni Massias - Giustina, V. - Ignazio, Patr. - Ilario, Ab. - Leodegario - Luca, Evang. - Luciano, Mart. - Ludovico - Maddalena da Trino - Marcello, Papa - Marcellino, Papa - Margh. Alacoque - Martino, Ab. - Matteo Carrera - Narciso - Orsola - Paola Frassinetti - Paolino, Vesc. - Pelagia - Petronio - Pietro d'Alcantara - Quintino - Raffaele - Raimondo da Capua - Remigio - Saturnino - Serafino - Severino Boezio - Simone e Giuda - Teodoro - Teresa B. G. - Teresa di Gesù - Vilfrido.

Comune di Santi: Conf. Pontefice - Confessore - Dottore - Vergine Mart.

Feste: Cristo Re - Maternità M. V. - Rosario.